SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 dicembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

94A7550

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1994, n. 694.

Regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1994;

Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti il 28 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze generali del 13 aprile 1994 e del 27 luglio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 1994;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri della sanità e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione al trapianto di parti di cadavere di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644.

2. Nulla è innovato in ordine ai trapianti di cornea disciplinati dalla legge 12 agosto 1993, n. 301.

Art. 2.

Presentazione delle domande

1. I presidi ospedalieri pubblici, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti universitari possono presentare domanda per ottenere l'autorizzazione al trapianto di parti di cadavere prelevate in Italia o importate gratuitamente dall'estero.

2. La domanda deve contenere i seguenti elementi:

a) l'indicazione delle parti od organi che si intende trapiantare;

b) la descrizione delle attrezzature esistenti per l'intervento chirurgico e le attività precedenti e successive al trapianto, nonché i parametri della struttura e del bacino di utenza. Per il trapianto del rene è necessario disporre anche di attrezzature idonee per l'emodialisi, ai fini dell'assistenza ai pazienti e dell'osservazione e preparazione dei soggetti in attesa di trapianto;

c) la descrizione del laboratorio o dei laboratori incaricati della ricerca immunologica per l'istocompatibilità fra soggetto donante e soggetto ricevente, dell'esecuzione delle prove necessarie per lo studio immunologico del soggetto ricevente sia prima che dopo il trapianto. In particolare, dovrà essere specificata la dotazione delle attrezzature esistenti e la competenza immunologica specifica del personale tecnico e scientifico;

d) l'elenco dei sanitari responsabili dell'esecuzione diretta del trapianto e per ciascuno di essi, in relazione agli specifici compiti assegnati o svolti, la documentazione che attesti la competenza medico-chirurgica e biologica in relazione alle parti od organi da trapiantare.

3. La domanda deve essere presentata od inviata al Ministero della sanità, di seguito denominato «Ministero».

Art. 3.

Istruttoria

1. Il Ministero, ricevute le domande di cui all'art. 2, dispone gli accertamenti necessari. Tali accertamenti sono svolti dall'Istituto superiore di sanità. Al termine degli accertamenti, l'Istituto superiore di sanità redige un verbale, da cui devono risultare tutti gli elementi necessari ai fini della valutazione della domanda.

2. I laboratori convenzionati sono soggetti agli accertamenti previsti dal comma 1 relativi al possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*.

Art. 4.

Acquisizione di pareri e di valutazioni tecniche

1. Qualora sia necessario acquisire il parere di altri organi consultivi, questi devono emettere il proprio parere entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di scadenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato, per una sola volta, di trenta giorni decorrenti dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

4. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o mediante mezzi telematici.

5. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione del provvedimento di autorizzazione debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi o di enti

appositi e tali organi od enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza del Ministero della sanità entro i termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecniche equipollenti, ovvero di istituti universitari.

6. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie al Ministero della sanità, si applica quanto previsto dal comma 3.

Art. 5.

Termine

1. Sulla base dell'accertamento favorevole dell'Istituto superiore di sanità, il Ministero si pronuncia sulla domanda con provvedimento motivato, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il provvedimento è adottato entro il termine massimo di centottanta giorni dal ricevimento della domanda.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, l'interessato può produrre istanza al Ministro, il quale valuta se ricorrono particolari motivi di necessità ed urgenza per l'esercizio dei poteri di avocazione, come previsto dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

4. Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo sono comunicate alla regione competente ai fini della costituzione del centro regionale o interregionale previsto dall'art. 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 644. Le regioni promuovono la costituzione del centro entro centoventi giorni dalla comunicazione delle prime tre autorizzazioni.

5. Il Ministro provvede alla modifica del decreto ministeriale recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento.

6. Resta salva la facoltà del Ministro, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di indicare ulteriori riduzioni dei termini previsti dal presente regolamento.

Art. 6.

Verifiche periodiche

1. Il Ministro della sanità verifica annualmente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza del procedimento disciplinato nel presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi e alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 24 dicembre 1993, n. 537, e a quelle del presente regolamento.

2. Ai fini delle verifiche di cui al comma 1, il Ministero della sanità promuove iniziative dirette ad acquisire la valutazione degli enti ed istituti e dei cittadini interessati, anche tramite questionari ed interviste realizzate dopo l'erogazione di un singolo servizio.

3. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in un'apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 7.

Controlli e sanzioni

1. Il servizio di controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti di autorizzazione ai trapianti non conclusi entro il termine indicato nell'art. 5 e comunque determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'inosservanza dei termini prescritti può essere valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'art. 20, commi 9 e 10, e dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificati rispettivamente dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dall'art. 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

Art. 8.

Abrogazione di norme

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, e 10, commi 1 e 2, della legge 2 dicembre 1975, n. 644, le disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1 e 2, ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

COSTA, *Ministro della sanità*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 20

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— Si riporta il testo dei commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 recante interventi correttivi di finanza pubblica:

«7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.

9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo».

Note all'art. 1:

— La legge n. 644/1975 reca la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico.

— La legge n. 301/1993 reca norme in materia di prelievi di innesti di cornea.

Note all'art. 5:

— Si riporta l'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) così come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. n. 546/1993: «Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri».

— Si riporta il testo dell'art. 13 della già citata legge n. 644/1975:

«Art. 13. — In ogni regione, gli enti ospedalieri, gli istituti universitari, gli istituti di ricerca e le case di cura private autorizzati ai sensi degli articoli 3 e 10 ad effettuare i prelievi o i trapianti devono convenzionarsi per la istituzione e la gestione di un centro regionale o interregionale di riferimento per l'individuazione dei soggetti idonei a ricevere il trapianto di organi.

Le regioni promuovono la costituzione dei centri indicati nel comma precedente.

Il centro regionale o interregionale comunica agli enti convenzionati i dati necessari per stabilire la compatibilità genetica tra soggetto donante e soggetto ricevente il trapianto, sulla base dei dati forniti dagli stessi».

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Note all'art. 6:

— Per il riferimento alla legge n. 241/1990 vedi in note all'art. 5.

— Per il riferimento alla legge n. 537/1993 vedi in note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo degli articoli 20 e 59 del già citato D.Lgs. n. 29/1993, così come modificati, rispettivamente, dall'art. 6 del D.Lgs. n. 470/1993 e dall'art. 27 del D.Lgs. n. 546/1993:

«Art. 20 *(Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali).* — 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi

dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio, può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.

6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del D.L 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.

8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto — in contraddittorio — il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.

10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

11. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate».

«Art. 59 *(Sanzioni disciplinari e responsabilità)*. — 1. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, fatto salvo per i soli dirigenti generali quanto disposto dall'art. 20, comma 10, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si applicano l'articolo 2106 del codice civile e l'art. 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, la tipologia e l'entità delle infrazioni e delle relative sanzioni possono essere definite dai contratti collettivi.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.

5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.

6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.

7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.

8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialità.

9. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei princìpi di cui ai precedenti commi.

10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994, nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui al titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417».

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990 vedi note in all'art. 5.

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 2, comma 8, della legge n. 537/1993 vedi in note alle premesse.

— Si riporta il testo delle disposizioni, abrogate dal presente decreto, di cui agli articoli 3, comma 3, e 10, commi 1 e 2, della già citata legge n. 644/1975:

«Art. 3, terzo comma. — Il Ministero della sanità rilascia l'autorizzazione ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 10 della presente legge».

Art. 10, commi primo e secondo. — Le operazioni di trapianto devono essere effettuate esclusivamente presso gli enti ospedalieri o gli istituti universitari che siano stati autorizzati dal Ministero della sanità previo parere del Consiglio superiore di sanità.

L'autorizzazione viene rilasciata quando, a cura dell'Istituto superiore di sanità, sia accertata l'idoneità delle attrezzature esistenti sia nel settore dell'intervento chirurgico che per l'organizzazione della ricerca immunologica, e sia documentata la specifica competenza medico-chirurgica e biologica dei sanitari preposti agli interventi».

— Si riporta il testo delle disposizioni, abrogate dal presente decreto, di cui agli articoli 7, commi 1 e 2, ed 8 del D.P.R. n. 409/1977 (Regolamento di esecuzione della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico):

«Art. 7, primo e secondo comma. — La domanda per ottenere l'autorizzazione al trapianto di parti di cadavere prelevate in Italia o importate gratuitamente dall'estero, da parte degli enti ospedalieri e degli istituti universitari previsti dall'art. 10 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, deve contenere:

a) l'indicazione delle parti o organi che si intende trapiantare;

b) la descrizione delle attrezzature esistenti per l'intervento chirurgico e le attività precedenti e successive al trapianto. Per il trapianto del rene è necessario comunque disporre anche di idonee attrezzature per l'emodialisi in particolare ai fini dell'assistenza dei trapiantati e per una adeguata osservazione e preparazione dei soggetti in attesa di trapianto;

c) la descrizione del laboratorio o dei laboratori incaricati della ricerca immunologica per l'istocompatibilità fra soggetto donante e soggetto ricevente per l'esecuzione delle prove necessarie per lo studio immunologico del soggetto ricevente sia prima che dopo il trapianto; dovrà essere inoltre specificata la dotazione delle attrezzature esistenti e la competenza immunologica specifica del personale tecnico scientifico;

d) l'elenco dei sanitari responsabili dell'esecuzione diretta del trapianto e per ciascuno di essi, in relazione agli specifici compiti, la documentazione sulla competenza medico-chirurgica e biologica in relazione alle parti o organi da trapiantare.

L'istituto superiore di sanità provvede ad accertare i requisiti di cui alle lettere *b)* e *c)* in relazione all'indicazione di cui alla lettera *a)* del precedente comma.

«Art. 8. — Il Ministero della sanità, ricevute le domande di cui ai precedenti articoli 6 e 7, dispone gli accertamenti necessari a cura dell'Istituto superiore di sanità.

Tale accertamento è esteso ai laboratori eventualmente convenzionati ai sensi del precedente art. 7, secondo comma, lettera *c)*.

Sulla base dell'accertamento positivo dell'Istituto superiore di sanità e sentito, ove prescritto, il parere del Consiglio superiore di sanità, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro per la sanità da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le autorizzazioni concesse ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7 sono comunicate alla regione competente ai fini della costituzione del centro previsto dall'art. 13 della legge.

Le regioni promuovono la costituzione del centro entro centoventi giorni dalla comunicazione delle prime tre autorizzazioni».

94G0735

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 novembre 1994, n. **695.**

Regolamento recante modalità per la concessione di agevolazioni all'imprenditoria giovanile.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;

Viste le modificazioni apportate al citato decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, dalla legge 11 agosto 1991, n. 275;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559, le quali stabiliscono che le modalità di attuazione, i benefici concedibili e le relative misure e limiti, con rispetto della normativa comunitaria, del citato decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, sono fissati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza: del Consiglio dei Ministri»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 1/6036 del 7 ottobre 1994);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Per favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5*b*, così come definiti dal regolamento comunitario n. 2081 del 20 luglio 1993, le società — ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni — con le caratteristiche di cui al seguente comma 2, che si impegnano a realizzare progetti nei settori di cui all'art. 2, possono beneficiare delle agevolazioni di cui al successivo art. 3.

2. Sono ammesse ai benefici di cui al successivo art. 3 le società composte esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 35 anni oppure composte prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che siano residenti nei comuni ricadenti nei territori di cui al comma 1 alla data del 1° gennaio 1994. Nel caso di un comune avente solo una parte del proprio territorio compresa nelle aree di cui al comma 1, il requisito della residenza sussiste se nella parte suddetta risiede — in base ai dati ISTAT — la maggioranza assoluta della popolazione comunale.

3. Le società devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui al comma 1.

4. Sono escluse le ditte individuali, le società di fatto o le società aventi un unico socio.

5. Gli statuti societari devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento di quote od azioni societarie che facciano venir meno le condizioni soggettive di età e residenza fissate nel precedente comma 2, per almeno dieci anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo art. 7. La modifica della suddetta clausola statutaria prima del termine dei dieci anni provoca l'immediata decadenza dalle agevolazioni concesse, con le sanzioni indicate al successivo art. 8.

Art. 2.

Progetti finanziabili

1. Sono finanziabili — secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE — i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria, oppure relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

2. Non sono finanziabili i progetti riferiti ai settori che risultano esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

3. Sono esclusi inoltre i progetti che:

a) non prevedano l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;

b) non presentino il requisito della novità dell'iniziativa;

c) prevedano investimenti superiori a 5 miliardi di lire.

4. L'attività di impresa prevista nel progetto dovrà essere svolta per un periodo di almeno dieci anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo art. 7.

Art. 3.

I benefici

1. Alle società ammesse alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:

a) contributi in conto capitale e mutui agevolati, secondo i limiti fissati dall' Unione Europea in termini di ESN (equivalente sovvenzione netta) o di ESL (equivalente sovvenzione lorda), calcolati sulla base delle spese ammissibili ai sensi del successivo art. 4;

b) contributi in conto gestione nella misura definita dal successivo art. 5;

c) assistenza tecnica da parte della Società per l'imprenditorialità giovanile nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative;

d) attività di formazione e di qualificazione professionale svolta dalla Società per l'imprenditorialità giovanile, funzionali alla realizzazione del progetto.

2. I mutui agevolati sono assistiti dalle garanzie indicate nell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559.

3. Le agevolazioni finanziarie del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o comunque pubbliche sia precedenti al provvedimento di ammissione che successive.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, relative a:

a) studio di fattibilità comprensivo dell'analisi di mercato;

b) terreno;

c) opere edilizie, da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per la eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione esecutiva;

d) allacciamenti, macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;

e) altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo.

2. La spesa di cui al precedente comma 1, lettera *a)*, è ammissibile nella misura del 2% per investimenti fino a 1.000 milioni, dell'1,5% da 1.000 milioni a 2.500 milioni e dell'1% da 2.500 milioni a 5.000 milioni.

3. Le spese di cui al precedente comma 1, lettera *c)*, sono ammissibili nel limite del 40% della spesa complessiva per la realizzazione del progetto. In casi eccezionali tale limite è elevato fino al 60% della spesa complessiva, in relazione alla particolarità del settore e dell'attività.

4. Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative all'acquisto del terreno. Per i progetti concernenti la fornitura di servizi sono escluse dalle agevolazioni le spese per la costruzione e per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, degli immobili.

5. Non sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo di spesa, risultino sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di cui al successivo art. 6.

Art. 5.

Contributo per le spese di gestione

1. Il contributo per le spese di gestione è concesso, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto per i primi tre anni di attività, per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate:

a) spese per acquisti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;

b) spese per prestazioni di servizi;

c) oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi al mutuo di cui al precedente art. 3.

Non sono ammesse le spese per il personale (stipendi e salari) ed i rimborsi ai soci.

2. Per il primo anno di attività la misura del contributo è pari al 70% per i primi 700 milioni di lire spese.

3. È erogabile una anticipazione pari al 40% del contributo concesso per il primo anno di attività.

4. Per il secondo anno di attività la misura del contributo è pari al 60% per i primi 700 milioni di lire spese e al 40% per i successivi 800 milioni.

5. È erogabile una anticipazione pari al 40% del contributo concesso per il secondo anno di attività.

6. Per il terzo anno di attività la misura del contributo è pari al 40% per i primi 700 milioni di spese e al 20% per i successivi 800 milioni.

7. L'anticipazione di cui al precedente comma 3 può essere richiesta documentando l'inizio della attività con la prima fattura relativa a spese ammissibili ai sensi del precedente comma 1.

8. L'anticipazione di cui al precedente comma 5 può essere richiesta, senza necessità di acquisire documentazione di spesa, all'inizio del secondo anno di gestione, a condizione che sia stato erogato almeno il 70% dei contributi relativi al primo anno.

9. Gli statuti delle società beneficiarie dovranno prevedere esercizi sociali aventi data di inizio coincidente con la data di cui al precedente comma 7. In alternativa le società dovranno predisporre apposita contabilità separata.

Art. 6.

Domanda di ammissione alle agevolazioni

1. La domanda di ammissione alle agevolazioni è presentata alla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., con sede in Roma, ed è redatta secondo il modello allegato 1 che fa parte integrante del presente regolamento.

2. Alla domanda vanno allegati in duplice copia i seguenti documenti:

a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto della società;

b) certificazione di vigenza;

c) certiticazione comprovante che la sede legale, amministrativa ed operativa è ubicata nei territori di cui al precedente art. 1, comma 1;

d) certificazione o dichiarazione giurata comprovante che la compagine sociale è costituita secondo quanto previsto al precedente art. 1, comma 2, e comunque da persone fisiche non titolari di quote o azioni di altre società beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786;

e) certificazione prefettizia antimafia nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti;

f) studio di fattibilità del progetto che si intende realizzare, sottoscritto dal rappresentante legale della società, che deve comprendere informazioni documentate: sulle competenze ed esperienze di tutti i soci nonché, l'indicazione delle funzioni aziendali che sono per essi previste; sul mercato di riferimento; sugli investimenti e sugli aspetti tecnico-organizzativi; sulla economicità dell'iniziativa, illustrata dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attività redatti — considerando le agevolazioni di cui all'art. 3, lettere *a)* e *b)* — secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie.

3. Una copia della documentazione è trasmessa dalla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. alla regione competente, che esprime il proprio motivato parere entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale il provvedimento ha l'ulteriore corso.

Art. 7.

Provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni

1. La Società per l'imprenditorialità giovanile, sulla base dello studio di fattibilità presentato, delibera la ammissione ai benefici di cui all'art. 3, tenuto conto della credibilità dei soggetti proponenti, delle potenzialità del mercato di riferimento, delle scelte tecniche ipotizzate e della convenienza economica dell'iniziativa. La Società per l'imprenditorialità giovanile dà comunicazione di quanto deliberato alla società beneficiaria ed alla regione territorialmente competente. Ogni tre mesi la Società per l'imprenditorialità giovanile provvede altresì a rendere pubblico l'elenco delle delibere di ammissione assunte.

2. La delibera di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto finanziato, stabilisce le spese ammesse ed i tempi

di attuazione della iniziativa e fissa le agevolazioni finanziarie concesse. La delibera deve contenere più puntuale motivazione, ove si verta nei casi di eccezionalità di cui all'art. 4, comma 3.

3. I beni agevolati saranno vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per almeno dieci anni. I beni che eventualmente sostituiranno quelli deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantità e/o qualità saranno altresì vincolati all'esercizio dell'impresa. Nel caso della effettuazione del rinnovo di beni aziendali la società beneficiaria ha l'obbligo di comunicare alla Società per l'imprenditorialità giovanile il piano di ammodernamento dei sopracitati beni e la stessa Società per l'imprenditorialità giovanile può, entro trenta giorni dalla ricezione dell'informativa, esprimere motivato contrario avviso a tutela dell'iniziativa agevolata. La violazione dei suddetti vincoli o del procedimento sopradescritto relativo alla dismissione di beni agevolati, prescindendo da accertamenti sulla colpa o dolo dei beneficiari, comporta la decadenza dalle agevolazioni concesse, con le sanzioni indicate al successivo art. 8.

Società per l'imprenditorialità

Art. 8.

Attuazione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni

1. Per l'attuazione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni la Società per l'imprenditorialità giovanile provvede a stipulare con la società beneficiaria un apposito contratto contenente le clausole essenziali riportate nell'allegato 2.

2. La Società per l'imprenditorialità giovanile può richiedere alla società beneficiaria tutti gli elementi o documenti utili per comprovare la spesa effettivamente sostenuta e, previo apposito monitoraggio, provvede alla erogazione del contributo in conto capitale e del mutuo, sulla base degli stati di avanzamento lavori od altro idoneo documento giustificativo della spesa, tenendo presenti le condizioni di cui al comma 3 del presente articolo. La Società per l'imprenditorialità giovanile, trascorsi sessanta giorni dall'accreditamento delle somme erogate, provvede, nei trenta giorni successivi, ad accertamenti sulla loro destinazione, subordinando ad essi l'erogazione relativa al successivo stato di avanzamento.

3. La dimostrazione della spesa effettuata avviene per stati di avanzamento, in non più di cinque soluzioni, di cui l'ultima a saldo in misura non superiore al 10% e le prime in misura ciascuna non inferiore al 10% e non superiore al 50% della spesa complessiva. Per ogni stato di avanzamento le erogazioni di cui al precedente comma 2 vengono effettuate, su richiesta del legale rappresentante della società beneficiaria, imputando di regola la spesa prioritariamente al contributo in conto capitale. Per i soli progetti concernenti la produzione di beni in agricoltura, ove al beneficiario sia assegnata una agevolazione anche in conto capitale, le spese relative al terreno sono imputate prioritariamente al conto mutuo. Tutte le erogazioni in conto mutuo sono comunque subordinate all'assunzione di idonee garanzie acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

4. Qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, la società beneficiaria dovrà esibire apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, le attrezzature e gli impianti acquistati sono nuovi di fabbrica.

5. La Società per l'imprenditorialità giovanile provvede alla erogazione delle anticipazioni sui contributi in conto gestione di cui al precedente art. 5, senza necessità — nel caso di quella relativa al primo anno — di ulteriori accertamenti. La Società per l'imprenditorialità giovanile provvede altresì alla erogazione dei residui contributi, verificando le spese effettivamente sostenute.

6. La Società per l'imprenditorialità giovanile può effettuare ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.

7. La Società per l'imprenditorialità giovanile delibera l'immediata revoca delle agevolazioni concesse qualora i requisiti in questione dovessero risultare non più sussistenti, attivando il recupero delle somme erogate e delle spese.

Art. 9.

Mutuo agevolato

1. Il mutuo agevolato, la cui misura e durata sono definite secondo i criteri del precedente art. 3, è posto in ammortamento dal primo gennaio successivo a quello in cui sia stato erogato l'intero valore nominale. Sulle somme erogate prima dell'inizio dell'ammortamento sono dovuti gli interessi al medesimo tasso di concessione del mutuo, da versare entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica l'emissione del mandato di pagamento.

2. La società mutuataria provvede alla restituzione del mutuo mediante rate annuali posticipate, versandole entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il tasso di riferimento da prendere a base per le operazioni di mutuo, determinato ai sensi dell'art. 64 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, è quello vigente alla data della deliberazione di cui al precedente art. 7, comma 1.

4. Tutti i versamenti della società mutuataria vengono effettuati nell'apposito conto di cui al successivo art. 10. In caso di ritardo nei versamenti, viene applicata sulla somma dovuta una indennità di mora calcolata al tasso di riferimento preso a base per le operazioni di mutuo e viene sospesa dalla Società per l'imprenditorialità giovanile l'erogazione delle agevolazioni in corso, fino alla data di estinzione del debito.

5. La società mutuataria può richiedere la riduzione dell'importo del mutuo nel caso di minori investimenti rispetto a quanto inizialmente previsto. La riduzione ha effetto sul piano di ammortamento dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 10.

Norme generali

1. Le risorse destinate alle finalità di cui al decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559, comprensive dei rientri a qualunque titolo dei mutui agevolati, affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero intestato alla Società per l'imprenditorialità giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti. Semestralmente la Società per l'imprenditorialità giovanile fornisce al Ministro del bilancio una relazione sulla distribuzione dei fondi, sulla utilizzazione da parte dei beneficiari e sui risultati generali delle iniziative agevolate.

2. Sullo stesso conto affluiscono anche i contributi comunitari destinati per le finalità di cui all'art. 1 alla Società per l'imprenditorialità giovanile, per la gestione dei quali si stabilice apposita contabilità separata.

3. A tutte le erogazioni relative al benefici di cui all'art. 3 provvede — mediante prelevamenti dal conto di cui al comma 1 — la Società per l'imprenditorialità giovanile, che fornisce al Ministro del tesoro rendiconti semestrali.

4. Ai mutui agevolati già concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle società beneficiarie della legge 28 febbraio 1986, n. 44, si applicano a richiesta delle società interessate le disposizioni di cui all'art. 9. A tal fine la Società per l'imprenditorialità giovanile può stipulare appositi contratti con le suddette società.

5. Al capitale sociale della Società per l'imprenditorialità giovanile possono partecipare, nella misura massima del 3 per cento del capitale sociale per ciascuna associazione, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, le cui finalità statutarie siano coerenti con l'oggetto sociale e con le finalità della predetta Società per l'imprenditorialità giovanile.

6. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere integrate al fine di tener conto della diversa disciplina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 novembre 1994

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
PAGLIARINI

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 244

ALLEGATO 1

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI
(in carta semplice)

Alla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. - ROMA

La sottoscritta Società..

CHIEDE

di essere ammessa alle agevolazioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, e successive modificazioni, allo scopo di realizzare una iniziativa nel settore .... con un investimento previsto in lire .... ed una previsione di .... addetti.

A tal fine allega, in duplice copia, la documentazione di cui all'art. 6 del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato del ....

La sottoscritta Società richiede inoltre l'assistenza tecnica nella fase di avvio dell'iniziativa, come specificato nello studio di fattibilità allegato.

Data, ...

Il rappresentante legale

....

ALLEGATO 2

SCHEMA CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato del.....................

Visto il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559, convertito, con modificazioni, dalla legge .... che all'art. 1, comma 2, prevede la costituzione della Società per l'imprenditorialità giovanile;

Visto il decreto di attuazione n. .... adottato il .... ai sensi dell'art. 1, comma 1, del succitato decreto-legge;

Vista la domanda di ammissione alle agevolazioni n. .... in data .... presentata dalla Società .... con sede in provincia di .... per la realizzazione di un'attività di...............................;

Visto che la predetta domanda è stata ammessa alle agevolazioni con deliberazione del consiglio di amministrazione della Società per l'imprenditorialità giovanile del..;

ciò premesso, che fa parte integrante del presente contratto;

il giorno .... del mese .... dell'anno ...., le parti:

Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., di seguito denominata S.p.a, con sede legale in Roma, via Po n. 19, c.f. n. ...., dott. Carlo Borgomeo, nato a Napoli il 31 agosto 1947 nella sua qualità di presidente;

.........................., di seguito denominata Società, con sede legale in ...., c.f. n. .... iscritta alla cancelleria del tribunale di Roma n. .... reg. soc., rappresentata da .... nato a .... il .... nella qualità di ....

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1.

Condizioni generali

Le agevolazioni oggetto del presente contratto sono regolate, oltre che dal contratto medesimo, ivi comprese le relative premesse, anche dai patti e dalle condizioni risultanti dal capitolato che, firmato dalle parti contraenti, si allega al presente atto (Allegato *A*) per farne parte integrante e sostanziale e che le parti stesse dichiarano di ben conoscere ed approvare nella sua interezza.

Art. 2.

Obbighi della S.p.a.

La S.p.a. si obbliga ad erogare alla Società le agevolazioni finanziarie ed i benefici reali così come specificati nella deliberazione di ammissione.

Art. 3.

Obblighi della Società

La Società si obbliga alla completa realizzazione del progetto approvato entro i termini previsti nella deliberazione di ammissione.

La Società si obbliga ad osservare i vincoli relativi all'attività d'impresa, alla destinazione d'uso dei beni agevolati, alla compagine sociale previsti nel decreto di attuazione.

La Società si obbliga a garantire il mutuo, per l'importo di cui al capitolato, con iscrizione di privilegio speciale ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559, e/o costituzione delle garanzie previste dal codice civile, sui beni agevolati.

La Società si obbliga a provvedere ad idonee coperture assicurative dei beni agevolati con polizze vincolate a favore della S.p.a.

La Società si obbliga a restituire il capitale mutuato con modalità e tempi stabiliti dal decreto di attuazione e dal capitolato.

La Società si obbliga a comunicare alla S.p.a., entro quindici giorni dalla relativa deliberazione, le modificazioni dei propri organi amministrativi e della composizione degli stessi, nonché della legale rappresentanza della società medesima. Si obbliga, inoltre, a comunicare qualunque variazione nella compagine sociale.

Art. 4.

Restituzione somme

In tutti i casi di decadenza e di revoca delle agevolazioni concesse, la Società si obbliga a restituire le somme erogate in conto investimento con i relativi interessi.

Art. 5.

Atti aggiuntivi

Le parti si obbligano a stipulare atti aggiuntivi al presente contratto qualora al progetto approvato si apportino modifiche con successive deliberazioni del consiglio di amministrazione della Società per l'imprenditorialità giovanile.

Art. 6.

Durata

Il presente contratto si intende valido tra le parti fino all'estinzione del mutuo agevolato.

Art. 7.

Foro competente

Per ogni controversia relativa all'applicazione ed interpretazione del contratto e del capitolato, o comunque connessa o dipendente, sarà competente il Foro di Roma.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'intero art. 1 del D.L. n. 559/1994 (Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali), non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, le cui disposizioni sono state trasfuse, con formulazione pressoché identica, nell'art. 1 del D.L. 30 novembre 1994, n. 658, in corso di conversione in legge, era il seguente:

«Art. 1 *(Imprenditorialità giovanile)*. — 1. L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative modalità d'attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia. Il decreto dovrà comunque garantire il pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici investimenti, nonché la trasparenza delle procedure e la omogeneità dei criteri di valutazione delle domande, fissando criteri che comprendano la presentazione da parte dei richiedenti di un piano programma almeno triennale e di un bilancio previsionale triennale.

2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 è autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una società per azioni, denominata società per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonché allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la società subentra altresì nelle funzioni già esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici. La società può promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre società operanti a livello regionale per le medesime finalità, cui possono partecipare anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unione regionali, nonché partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della società possono altresì partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le società di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non più del 15 per cento delle risorse rientrate nella loro disponibilità a seguito delle dismissioni delle partecipazioni assunte ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, nonché le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La società può essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo, anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.

3. Il Ministro del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale della società di cui al comma 2, stabilito in lire 10 miliardi, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15, commi 4 e 5, e all'art. 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e, quanto a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante

utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio 1994-96, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, acquisito previamente il parere delle competenti commissioni parlamentari, le predette risorse finanziarie tra i territori di cui al comma 1. Le risorse finanziarie comunque destinate alle finalità di cui al presente articolo affluiscono in un conto corrente infruttifero intestato alla società per l'imprenditorialità giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti. La società può periodicamente avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto conto, a favore di se stessa, soltanto per le somme strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2.

5. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, se e fino a quando non venga assunto dalla società, resta iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo, e successive integrazioni e modificazioni. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla costituzione della società di cui al presente articolo, il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, cosi come modificato ed integrato dalla successiva normativa, è abrogato.

6. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previsti dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devvono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello steso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Il regolamento CEE n. 2081/93, che modifica il regolamento n. 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 193 del 31 luglio 1993 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 16 settembre 1993 - 2ª serie speciale. Gli obiettivi 1, 2 e 5-b indicati nell'art. 1 di detto regolamento sono:

1) promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo, denominato «obiettivo n. 1»;

2) riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini d'occupazione e le comunità urbane) gravemente colpite dal declino industriale, denominato «obiettivo n. 2»;

5-b) promuovere lo sviluppo rurale, agevolando lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle zone rurali, denominato «obiettivo n. 5-b».

— Il testo dell'art. 13 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947 (Provvedimenti per la cooperazione), come modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, e dall'art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 381, è il seguente:

«Art. 13 *(Riordinamento del registro prefettizio)*. — Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti, devono essere iscritti:

a) tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto;

b) (soppressa).

Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attività degli enti, e cioè:

Sezione cooperazione di consumo;
Sezione cooperazione di produzione e lavoro;
Sezione cooperazione agricola;
Sezione cooperazione edilizia;
Sezione cooperazione di trasporto;
Sezione cooperazione della pesca;
Sezione cooperazione mista;
Sezione cooperazione sociale.

Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iseritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 1 del D.L. n. 559/1994 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Il D.L. n. 786/1985, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, reca misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

Nota all'art. 9:

— L'art. 64 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato:

«Art. 64 *(Determinazione del tasso di riferimento)*. — Il tasso di riferimento è determinato, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, con decreto del Ministro del tesoro, sentitc il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Successivamente, tale tasso di riferimento si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine.

Le modalità delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore del 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro del tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modificherà, ferma restando la proporzione tra le diverse zone considerate dal D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli.

Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza, l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni».

Note all'art. 10:

— Il D.L. n. 559/1994, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (vedi comunicato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 1° ottobre 1994), recava disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali. Detto decreto è stato sostituito dal D.L. 30 novembre 1994, n. 658, in corso di conversione in legge.

— La legge n. 44/1986 converte in legge, con modificazioni, il D.L. 30 dicembre 1985, n. 786, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

94G0732

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 dicembre 1994.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sanvito» di San Vito al Tagliamento.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEI SERVIZI IGIENE PUBBLICA

Vista la domanda in data 5 aprile 1994 con la quale la ditta Industria bibite San Vito, con sede in San Vito al Tagliamento in via Giovanni Delfino, 15, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale da denominarsi «Sanvito» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita in località Ponterosso nel comune di San Vito al Tagliamento (Pordenone);

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105/1992;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore della sanità nelle sedute del 6 luglio 1994 e del 16 novembre 1994;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale denominata «Sanvito».

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 2 dicembre 1994

Il direttore generale reggente: D'ALBA

94A8066

DECRETO 16 dicembre 1994.

Riammissione alla rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale della specialità medicinale ROSSEPAR - KBR.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 - serie generale - del 31 ottobre 1994, con il quale sono state escluse dalla rimborsabilità — da parte del Servizio sanitario nazionale — le specialità medicinali per le quali, entro il 31 agosto 1994, così come previsto dalla delibera C.I.P.E. del 3 agosto 1994, non è stato pubblicato il nuovo prezzo al pubblico, secondo le norme dettate dalla delibera C.I.P.E. del 25 febbraio 1994;

Preso atto della segnalazione pervenuta da parte dell'Ufficio sorveglianza farmaci del C.I.P.E., il quale — a rettifica di quanto precedentemente trasmesso — comunica che il prezzo della specialità medicinale ROSSEPAR risulta pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 - serie generale - del 13 luglio 1994;

Visto il parere espresso dalla Commissione unica del farmaco nella riunione dell'8 novembre 1994;

Decreta:

Art. 1.

È riammessa alla rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale la specialità medicinale:

ROSSEPAR - *KBR*
10 flaconcini orali
codice AIC 018309043

La predetta confezione è collocata nella classe *b)* dell'art. 8, decimo comma, della legge n. 537/1993.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1994

Il direttore generale: SCIOTTI

94A8067

DECRETO 16 dicembre 1994.

Riammissione alla rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale della specialità medicinale MINIRIN DDAVP.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 - serie generale - del 31 ottobre 1994, con il quale sono state escluse dalla rimborsabilità — da parte del Servizio sanitario nazionale — le specialità medicinali per le quali entro il 31 agosto 1994, così come previsto dalla delibera C.I.P.E. del 3 agosto 1994, non è stato pubblicato il nuovo prezzo al pubblico, secondo le norme dettate dalla delibera C.I.P.E. del 25 febbraio 1994;

Visto il parere espresso dalla Commisione unica del farmaco nella riunione dell'8 novembre 1994;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 22 novembre 1994, in materia di prezzi delle specialità medicinali di nuova registrazione sottoposti al regime di sorveglianza;

Considerato che la ditta Ferring S.r.l. non ha finora effettuato l'immissione in commercio della propria specialità medicinale: MINIRIN DDAVP - spray nasale 2,5 ml - codice AIC 023892033;

Decreta:

Art. 1.

È riammessa alla rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale la specialità medicinale:

MINIRIN DDAVP - *FERRING S.r.l.*
spray nasale 2,5 ml
codice AIC 023892033

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1994

Il direttore generale: SCIOTTI

94A8068

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 dicembre 1994.

Fissazione del saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies*, della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto l'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, con la legge 13 luglio 1991, n. 202, con il quale per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni sette, relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna, e di giorni trenta, relativamente alle sovrimposte di confine, ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 luglio 1994;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 1991, n. 202, dal 13 luglio 1994, il saggio di interesse per il pagamento differito, effettuato oltre il periodo di giorni sette, relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna, ed oltre il periodo di giorni trenta, relativamente alle sovrimposte di confine, ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari è stabilito nella misura del 7,15 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1994

Il Ministro delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A8064

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 2 dicembre 1994.

Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/226 del 27 marzo 1991 relativa ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'allegato *E* alla legge 22 febbraio 1994, n. 146, nel quale è compresa anche la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/226/CEE del 27 marzo 1991 relativa ai dispositivi antispruzzi di taluni veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che al terzo e quarto comma stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto l'art. 72 del nuovo codice della strada che ai commi 8, 9 e 10 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti a decretare in materia di norme di omologazione e di contrassegno dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto l'art. 77 del nuovo codice della strada che al secondo comma stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti a decretare in materia di controlli di conformità al tipo omologato;

Vista la direttiva del Consiglio n. 91/226/CEE del 27 marzo 1991 relativa ai dispositivi antispruzzi di taluni veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del rilascio della omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore e dei relativi rimorchi, per quanto attiene ai sistemi antispruzzo si intende:

a) per «veicolo»: ogni veicolo a motore delle categorie internazionali N definita nel decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974 di recepimento della direttiva 70/156/CEE, come modificato dal decreto ministeriale 30 giugno 1988, n. 387, destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia un minimo di quattro ruote ed una velocità massima superiore per costruzione a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, della categoria internazionale O, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori delle macchine agricole e forestali;

b) per «sistema antispruzzi»: ogni sistema atto a ridurre la polverizzazione dell'acqua verso l'alto da parte dei pneumatici del veicolo in movimento.

Art. 2.

1. È ammesso il rilascio della omologazione parziale CEE prevista dal presente decreto, per qualunque tipo di dispositivo antispruzzi destinato all'impiego nei veicoli indicati all'art. 1, se esso risulta conforme alle prescrizioni di costruzione e prova stabilite nell'allegato II.

2. È ammesso il rilascio della omologazione parziale CEE, prevista dal presente decreto, ai veicoli indicati all'art. 1 se i sistemi antispruzzi in essi installati rispondono alle prescrizioni stabilite nell'allegato 3. Ai fini del rilascio della omologazione nazionale dei tipi di veicoli di cui all'art. 1 del presente decreto, l'installazione dei sistemi antispruzzi è facoltativa, nel caso in cui il costruttore ne preveda la installazione, il rilascio della omologazione nazionale è subordinato alla verifica che i sistemi in essi installati rispondano alle prescrizioni stabilite nell'allegato III.

Art. 3.

1. Ad ogni tipo di dispositivo antispruzzi omologato ai sensi del presente decreto è attribuito un marchio di omologazione conformemente a quanto stabilito dal punto 3.3 dell'allegato II al presente decreto.

2. Detto marchio, apposto sul dispositivo prodotto ne attesta la conformità al tipo omologato.

Art. 4.

1. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile, può procedere in qualsiasi momento a controlli della conformità dei dispositivi antispruzzo o dei veicoli alle prescrizioni del presente decreto. Tali controlli sono unicamente saltuari.

2. Qualora si accerti che dispositivi antispruzzo contrassegnati dal marchio di omologazione di cui all'art. 3 o veicoli omologati ai sensi del presente decreto non siano conformi al tipo omologato, il Ministero prende i provvedimenti necessari per garantire la conformità degli esemplari prodotti. Queste misure possono giungere, in caso di non conformità sistematica, fino alla revoca dell'omologazione CEE. Le stesse disposizioni sono adottate qualora le autorità omologanti di un altro Stato membro segnalino siffatta mancanza di conformità.

3. Qualsiasi decisione di rifiuto o ritiro dell'omologazione CEE di componente, per quanto riguarda un dispositivo antispruzzo, o dell'omologazione CEE di un veicolo per quanto concerne l'installazione dei sistemi antispruzzo, presa in base alle disposizioni applicative del presente decreto, deve essere motivata in maniera precisa e notificata all'interessato con l'indicazione delle possibilità di ricorso ammesse dalle norme vigenti nonché del termine entro il quale il ricorso va presentato.

Art. 5.

1. Fanno a tutti gli effetti parte integrante del presente decreto i seguenti allegati:

a) ALLEGATO I: Definizioni;

b) ALLEGATO II: Prescrizioni relative all'omologazione CEE dei dispositivi antispruzzi:

Appendice 1: Prova sui dispositivi antispruzzi del tipo assorbitore d'energia;

Appendice 2: Prova sui dispositivi antispruzzi del tipo separatore aria/acqua;

Appendice 3: Modello di marchio di omologazione CEE;

Appendice 4: Modello di scheda di omologazione CEE;

c) ALLEGATO III: Prescrizioni relative all'omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto concerne l'installazione dei sistemi antispruzzi;

Appendice: Allegato della scheda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto attiene l'installazione dei sistemi antispruzzi:

d) ALLEGATO IV:

Conformità delle pruduzione;

Cessazione della produzione.

Art. 6.

Il decreto ministeriale 15 dicembre 1992 concernente la stessa direttiva è annullato.

Roma, 2 dicembre 1994

Il Ministro: FIORI

ALLEGATO I

DEFINIZIONI

Ai sensi del presente decreto si intende per:

1. *Sistema antispruzzi*

Sistema atto a ridurre la polverizzazione dell'acqua verso l'alto da parte dei pneumatici del veicolo in movimento. A seconda dei casi, il sistema antispruzzi è costituito da parafanghi, paraspruzzi, bordi esterni, muniti di un dispositivo antispruzzi.

2. *Parafango*

Elemento rigido o semirigido destinato ad arrestare gli spurzzi d'acqua proiettati dai pneumatici in movimento e a canalizzarli verso terra. Il parafango può, interamente o parzialmente, far parte integrante della carrozzeria o di altri elementi del veicolo come la parte inferiore della superficie di carico, ecc.

3. *Paraspruzzi*

Elemento flessibile fissato verticalmente dietro la ruota, sulla parte inferiore del telaio, della superficie di carico o sul parafango.

Esso deve anche ridurre il rischio che i pneumatici sollevino da terra piccoli oggetti ed in particolare ciottoli proiettandoli verso l'alto o lateralmente contro gli altri utenti della strada.

4. *Dispositivo antispruzzi*

Parte del sistema antispruzzi che può consistere in un:

4.1. Separatore aria/acqua

Elemento costitutivo del bordo esterno e/o del paraspruzzi, che lascia passare l'aria pur provocando una riduzione degli spruzzi di acqua nebulizzata.

4.2. Assorbitore di energia

Elemento facente parte del parafango e/o del paraspruzzi e/o del bordo esterno che assorbe l'energia degli spruzzi di acqua riducendo in tal modo gli spruzzi di acqua nebulizzata.

5. *Bordo esterno*

Elemento situato in un piano quasi verticale e parallelo al piano longitudinale del veicolo. Può far parte di un parafango o della carrozzeria del veicolo.

6. *Ruote sterzanti*

Le ruote azionate dal dispositivo di sterzo del veicolo.

7. *Asse autosterzante*

Asse imperniato su un punto centrale in modo da descrivere un arco orizzontale. Ai fini della presente decreto, un asse autosterzante del tipo «imperniato» viene considerato e trattato come un asse munito di ruote sterzanti.

8. *Route autosterzanti*

Le route non azionate dal dispositivo di sterzo del veicolo che possono girare di un angolo non superiore a 20° in seguito all'attrito esercitato dal suolo.

9. *Asse sollevabile*

Asse che durante il normale uso del veicolo può essere sollevato dal piano stradale.

10. *Veicolo a vuoto*

Veicolo carrozzato (o con elemento(i) rappresentativo(i)) e, eventualmente, con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, strumenti, ruota di scorta e conducente, con una massa valutata mediamente a 75 kg.

11. *Impronta di contatto*

La parte del pneumatico in contatto con il manto stradale che serve a garantirne l'aderenza.

12. *Tipo di dispositivo antispruzzi*

L'insieme dei dispositivi che hanno in comune le seguenti principali caratteristiche:

— il principio fisico adottato per ridurre gli spruzzi (ad assorbimento di energia dell'acqua, a separazione aria/acqua)

— i materiali

— la forma

— le dimensioni (nella misura in cui possono influire sul comportamento del materiale).

ALLEGATO II

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE CEE DEI DISPOSITIVI ANTISPRUZZI

0. **Specifiche generali**

0.1. I dispositivi antispruzzi devono essere costruiti in modo da funzionare correttamente in caso di normale uso su strade bagnate. Inoltre essi non devono avere vizi di costruzione o difetti di fabbricazione, pregiudicanti il buon funzionamento.

1. **Prove da svolgere**

1.1. Secondo il principio fisico di funzionamento, i dispositivi antispruzzi sono sottosposti alle prove specifiche descritte nelle appendici 1 e 2 e devono rispettarne i risultati fissati al punto 4 di tali appendici.

2. **Domanda di omologazione CEE**

2.1. La domanda di omologazione CEE di un tipo di dispositivo antispruzzi è presentata dal fabbricante oppure dal suo mandatario.

2.2. Per ciascun tipo di dispositivo la domanda è corredata dalla seguente documentazione in triplice esemplare e dalle informazioni e dai materiali che seguono:

2.2.1. una descrizione tecnica del dispositivo antispruzzi contenente il principio fisico di funzionamento e la prova relativa cui deve essere sottoposto, i materiali utilizzati, uno o più disegni sufficientemente particolareggiati ad una scala adeguata per consentirne l'identificazione.

2.2.2. quattro campioni: tre campioni per le prove e un quarto da conservare da parte del laboratorio per qualsiasi controllo successivo. Il laboratorio può richiedere altri campioni.

2.3. *Iscrizioni*

Ciascun campione deve recare in modo indelebile e chiaramente leggibile il marchio di fabbrica o la denominazione commerciale e l'indicazione del tipo, e deve essere provvisto dello spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione CEE.

3. **Omologazione CEE**

3.0. Prima di avviare le operazioni per la concessione dell'omologazione CEE, l'autorità competente deve verificare che presso il fabbricante esistano efficaci sistemti di controllo della conformità della produzione.

3.1. Quando i campioni rappresentativi del tipo di dispositivo da omologare superano le prove specifiche descritte nelle appendici 1 o 2, l'omologazione CEE è rilasciata al tipo di dispositivo in questione.

3.2. A ciascun tipo di dispositivo antispruzzi omologato CEE è attribuito un numero di omologazione.

3.3. Ogni dispositivo antispruzzi conforme ad un tipo omologato in applicazione del presente decreto deve recare un marchio di omologazione CEE. Il marchio di omologazione CEE deve essere apposto sul dispositivo in modo indelebile e ben leggibile anche quando il dispositivo è montato sul veicolo.

3.4. Il marchio di omologazione CEE (il cui modello è riprodotto nell'appendice 3) è costituito da:

3.4.1. un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera «e», seguita da una o più lettere o dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CEE: 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 6 per il Belgio, 9 per la Spagna, 11 per il Regno Unito, 13 per il Lussemburgo, 18 per la Danimarca, 21 per il Portogallo, EL per la Grecia, IRL per l'Irlanda;

3.4.2. il numero di omologazione CEE (corrispondente al numero della scheda di omologazione, il cui modello è riprodotto nell'appendice 4) apposto in prossimità del rettangolo, sopra o sotto la lettera «e» oppure a sinistra o a destra della stessa lettera. Le cifre del numero di omologazione devono essere situate dalla stessa parte della lettera «e» e orientate nello stesso verso. Non si deve scrivere il numero di omologazione in cifre romane per evitare confusione con altri simboli;

3.4.3. la lettera «A» o «S» secondo che il dispositivo sia del tipo ad assorbimento di energia (A) o del tipo separatore aria/acqua (S), collocata in qualsiasi posizione sopra o in prossimità del rettangolo.

Appendice 1

Prova sui dispositivi antispruzzi del tipo assorbitore di energia

1. *Principio*

Scopo della presente prova è quello di quantificare la capacità del dispositivo di trattenere l'acqua indirizzatagli contro con una serie di getti. L'apparecchio di prova è concepito in modo da riprodurre le condizioni di funzionamento del dispositivo montato sul veicolo con riferimento al volume ed alla velocità dell'acqua sollevata dalla fascia di contatto di pneumatico.

2. *Apparecchiatura*

La figura 8 mostra l'apparecchiatura per la prova. Queste prove devono essere effettuate in un ambiente privo di correnti d'aria.

3. *Procedura*

3.1. Prendere un campione del materiale da collaudare largo 500 (+ 0 / − 5) mm e alto 750 mm e fissare il dispositivo sul supporto verticale dell'apparecchiatura per la prova appurando che il campione sia collocato entro i limiti del collettore e che non vi sia alcun ostacolo che possa deviare l'acqua, sia prima che dopo l'impatto.

3.2. Regolare la portata dell'acqua a 0,675 (± 0,01) l/s e dirigerne almeno 90 l sul campione da una distanza, misurata orizzontalmente, di 500 (± 2 mm) (figura 8).

3.3. Far colare l'acqua dal campione nel collettore e calcolare la percentuale (differenza) tra la quantità di acqua raccolta e quella spruzzata.

3.4. Ripetere la prova cinque volte e calcolare la media delle quantità percentuali di acqua raccolta.

4. *Risultati*

4.1. La media calcolata delle percentuali di acqua raccolta durante le cinque prove non deve essere inferiore al 70 % della quantità di acqua spruzzata contro il dispositivo.

4.2. Se la percentuale più alta e quella più bassa dell'acqua raccolta differiscono oltre il 5 % rispetto alla media, la prova non può ritenersi valida e va ripetuta.

L'omologazione è rifiutata se nella seconda prova tali valori estremi si discostano nuovamente di oltre il 5 % rispetto alla media e se il valore più basso non risponde al requisito di cui al punto 4.1.

4.3. Quando la posizione verticale del dispositivo influisce sui risultati ottenuti, la procedura descritta ai punti 3.1 e 3.4 deve essere ripetuta nelle posizioni che danno la maggiore e la minore percentuale di acqua raccolta; rimangono d'applicazione le prescrizioni del punto 4.2.

Le prescrizioni del punto 4.1 rimangono d'applicazione per l'indicazione dei risultati di ciascuna prova.

Appendice 2

Prova sui dispositivi antispruzzi del tipo separatori aria/acqua

1. *Principio*

Questa prova ha lo scopo di determinare l'efficacia di un materiale poroso destinato a trattenere l'acqua con cui è stato irrorato mediante un polverizzatore a pressione aria/acqua.

L'attrezzatura utilizzata per la prova deve simulare le condizioni cui sarebbe sottoposto il materiale, per quanto concerne volume e velocità degli spruzzi d'acqua prodotti dai pneumatici, se fosse fissato a un veicolo.

2. *Apparecchiatura*

2.1. L'apparecchio di prova è descritto nella figura 9.

3. *Procedura*

3.1. Fissare verticalmente nell'apparecchiatura di prova un campione di 305 × 100 mm, verificare che non esiste uno spazio vuoto fra il campione e la piastra superiore ricurva e che il collettore si trova al posto previsto. Riempire il serbatoio del polverizzatore con un litro esatto d'acqua e collocarlo come indicato sulla figura.

3.2. Il polverizzatore deve essere regolato nel modo seguente:

pressione (pressione del polverizzatore): 5 bar + 10%/ – 0%,

flusso: 1 litro/minuto ± 5 secondi,

polverizzazione: circolare, circa 50 mm di diametro a 200 mm dal campione; ugello di 5 mm di diametro.

3.3. Polverizzare fino a quando non vi sia più nebulizzazione di acqua ed annotare il tempo impiegato. Lasciare che l'acqua scorra dal campione nel collettore per 60 secondi e misurare il volume di acqua raccolta. Misurare la quantità di acqua eventualmente restante nel serbatoio del polverizzatore. Calcolare la percentuale del volume di acqua raccolto rispetto al volume di acqua polverizzata.

3.4. Ripetere cinque volte la prova e calcolare la percentuale media della quantità raccolta. Controllare prima di ogni prova che il collettore, il serbatoio del polverizzatore e il recipiente di misura siano asciutti.

3.5. Durante la prova la temperatura ambientale deve essere di 21 (± 3) °C.

4. *Risultati*

4.1. La media calcolata della percentuale di acqua raccolta al termine di cinque prove non deve essere inferiore all'85 % della quantità di acqua proiettata sul dispositivo.

4.2. Se le percentuali maggiore e minore di acqua raccolta variano di più del 5 % rispetto alla percentuale media, la prova non è valida e deve essere ripetuta.

L'omologazione è rifiutata se nella seconda prova tali valori estremi si discostano nuovamente di oltre il 5 % rispetto alla media e se il valore più basso non risponde al requisito di cui al punto 4.1.

4.3. Quando la posizione verticale del dispositivo influisce sui risultati ottenuti, la procedura descritta ai punti 3.1 e 3.4 deve essere ripetuta nelle posizioni che danno la maggiore e la minore percentuale di acqua raccolta; rimangono d'applicazione le prescrizioni del punto 4.2.

Le prescrizioni del precedente punto 4.1 rimangono d'applicazione per l'indicazione dei risultati di ciascuna prova.

Appendice 3

Modello di marchio di omologazione CEE
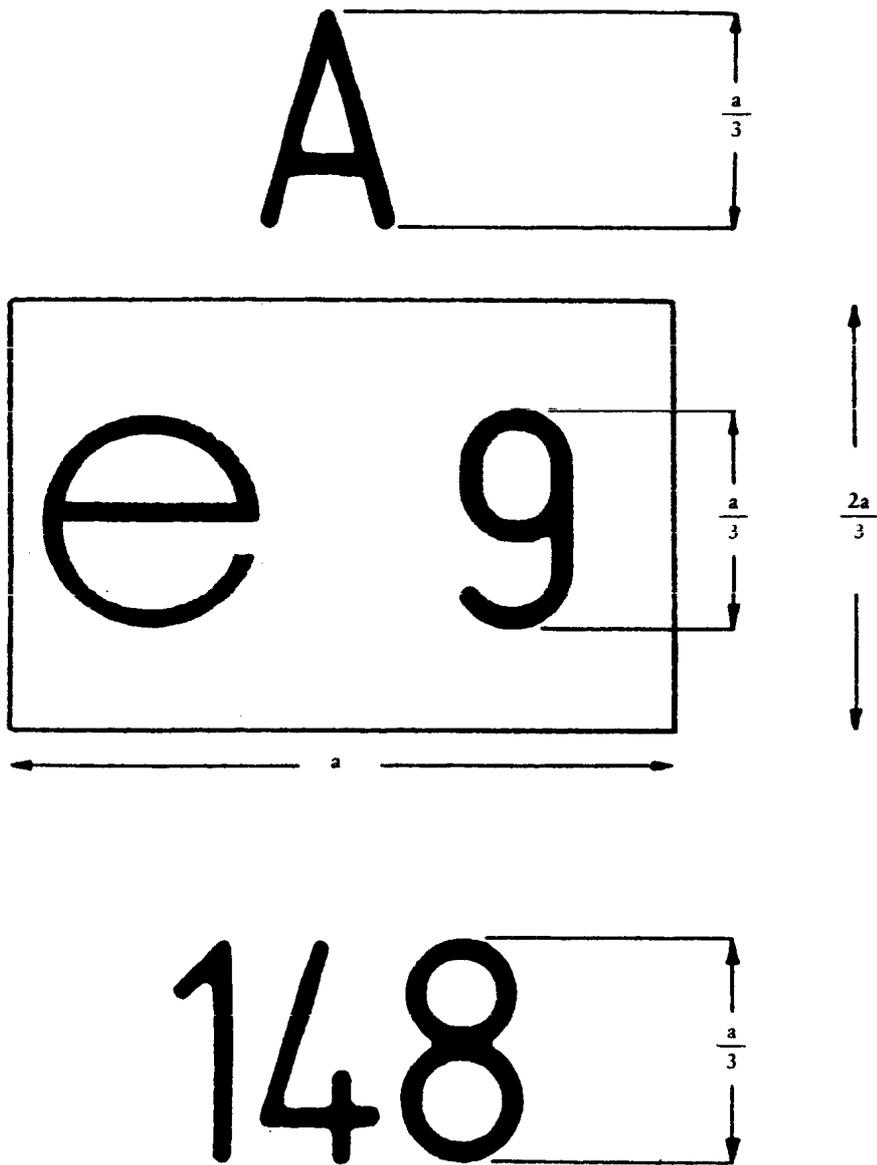
Il dispositivo antispruzzi recante il marchio di omologazione CEE sopra riprodotto è del tipo ad assorbimento di energia (A) omologato in Spagna (e 9) con il numero 148. Le cifre della figura sono soltanto esemplificative.

Appendice 4

MODELLO DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

(Formato massimo: A4 [210 x 297 mm])

e . . .

Identificazione dell'amministrazione

Comunicazione concernente l'omologazione CEE, il rifiuto, la revoca o l'estensione dell'omologazione CEE di un tipo di dispositivo antispruzzi

Numero di omologazione CEE: .... Numero di estensione: ....

1. Marchio di fabbrica del dispositivo: ....
2. Tipo e denominazione commerciale del dispositivo: ....
3. Principio di funzionamento del dispositivo: ad assorbimento di energia/separatore aria/acqua (*): ....
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: ....
5. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante: ....
6. Caratteristiche dei dispositivi antispruzzi (breve descrizione, marchio di fabbrica o denominazione, numero/i): ....
7. Presentato all'omologazione CEE il: ....
8. Servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione: ....
9. Data e numero del verbale rilasciato da tale servizio: ....
10. Data di omologazione CEE/del rifiuto/della revoca/dell'estensione dell'omologazione CEE (*): ....
11. Motivo/i dell'eventuale estensione dell'omologazione CEE: ....
12. Luogo: ....
13. Data: ....
14. Firma: ....
15. Si allegano documenti costituenti la scheda di omologazione, nonché il loro elenco, depositati presso le competenti autorità che hanno rilasciato l'omologazione; a richiesta si può ottenere, in tutto o in parte, copia di tale documentazione.
16. Eventuali osservazioni: ....

(*) Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO III

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI VEICOLO PER QUANTO CONCERNE L'INSTALLAZIONE DEI SISTEMI ANTISPRUZZI

CAMPO DI APPLICAZIONE

0.1. Tutti i veicoli delle categorie N_2 di massa massima superiore a 7,5 tonnellate e delle categorie N_3, O_3 e O_4 devono essere muniti, in fase di fabbricazione o successivamente, di sistemi antispruzzi in modo da rispettare le seguenti prescrizioni.

0.2. Le prescrizioni di cui al precedente punto 1 relative ai dispositivi antispruzzi definiti al punto 4 dell'allegato I non sono obbligatorie per i veicoli telaio-cabina, i veicoli non carrozzati, i veicoli «fuori strada» definiti nella direttiva 70/156/CEE né, infine, i veicoli per i quali la presenza di dispositivi antispruzzi è incompatibile con l'impiego previsto. Tuttavia, se tali dispositivi sono montati sui suddetti veicoli, debbono essere conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

1.1. La domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione del sistema antispruzzi viene presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario.

1.2. Essa è accompagnata dai seguenti documenti in triplice copia, e corredata dalle indicazioni seguenti:

1.2.1. una descrizione tecnica del sistema antispruzzi nonché uno o più disegni sufficientemente dettagliati ad una scala appropriata che consenta l'identificazione.

1.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare, munito del sistema antispruzzi.

OMOLOGAZIONE CEE

2. Alla scheda di omologazione CEE va allegata una scheda conforme al modello indicato nell'appendice.

PRESCRIZIONI GENERALI

3. **Assi**

3.1. *Assi sollevabili*

Se un veicolo è munito di uno o più assi sollevabili, il sistema antispruzzi deve coprire tutte le ruote quando l'asse è abbassato e le ruote a contatto con il manto stradale quando l'asse è sollevato.

3.2. *Assi autosterzanti*

Se un veicolo è munito di un asse autosterzante, il sistema antispruzzi deve soddisfare alle condizioni applicabili agli assi muniti di ruote non sterzanti se è montato sulla parte ruotante. Se non è montato su tale parte, esso deve soddisfare le condizioni applicabili agli assi muniti di ruote sterzanti.

4. **Posizione del bordo esterno**

4.1. Nel caso di ruote non sterzanti, la distanza «c» tra il piano longitudinale tangente al lato esterno del pneumatico, escluso un eventuale rigonfiamento del pneumatico a contatto con il suolo, e lo spigolo interno del bordo non deve superare i 75 mm; se invece il raggio di quest'ultimo, definito ai punti 7.2, 8.2 e 9.2, è inferiore a 1,0 R, essa non dovrà superare i 100 mm (figura 1).

4.2. Nel caso di ruote sterzanti ed autosterzanti la distanza «c» non deve superare i 100 mm.

5. **Condizioni del veicolo**

Per i controlli sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento il veicolo deve essere nelle condizioni seguenti:

a) deve essere scarico e le ruote devono essere disposte in posizione diritta;

b) nel caso dei semirimorchi le superfici di carico devono essere orizzontali;

c) la pressione dei pneumatici deve essere quella normale.

6. **Sistema antispruzzi**

6.1. I sistemi antispruzzi devono soddisfare le specifiche di cui ai punti 7 o 9.

6.2. I sistemi antispruzzi delle ruote non sterzanti o autosterzanti, coperte dal pavimento della carrozzeria o dalla parte inferiore della superficie di carico, devono soddisfare le specifiche di cui ai punti 7 o 9 ovvero le specifiche di cui al punto 8.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

7. **Prescrizioni concernenti i sistemi antispruzzi del tipo ad assorbitori di energia per gli assi muniti di ruote sterzanti oppure autosterzanti o non sterzanti**

7.1. *Parafanghi*

7.1.1. I parafanghi devono coprire la zona immediatamente superiore, anteriore e posteriore del pneumatico o dei pneumatici, nel modo seguente:

a) nel caso di un asse singolo o di assi multipli in cui la distanza «d» (figura 4) tra pneumatici montati sugli assi adiacenti supera 300 mm, l'estremità anteriore C (figura 2) deve estendersi sino ad una linea O-Z che formi con l'orizzontale un angolo θ non superiore a 30° per gli assi muniti di ruote sterzanti o autosterzanti, o a 20° per gli assi muniti di ruote non sterzanti.

L'estremità posteriore (figura 2) deve estendersi verso il basso in modo da rimanere al massimo a 100 mm al di sopra della linea orizzontale passante per il centro della ruota;

b) nel caso di assi multipli in cui la distanza «d» tra pneumatici montati su assi adiacenti non supera 300 mm, il parafango deve riprodurre quello mostrato nella figura 4a);

c) la larghezza totale «q» (figura 1) del parafango deve essere almeno sufficiente a coprire l'intera larghezza del pneumatico «b» o dei due pneumatici «t» nel caso di ruote gemelle, tenendo conto delle condizioni estreme dell'unità pneumatico/ruota specificate dal costruttore. Le dimensioni «b» ed «e» devono essere misurate all'altezza del mozzo, senza tener conto di eventuali iscrizioni, nervature, cordoni di protezione, ecc., sui fianchi dei pneumatici.

7.1.2. Il lato frontale della parte posteriore del parafango deve essere munito di un dispositivo antispruzzi conforme alle specifiche di cui all'allegato II, appendice 1. Tale dispositivo deve ricoprire l'interno del parafango sino all'intersezione con la linea retta passante dal centro della ruota ed inclinata di almeno 30° rispetto all'orizzontale (figura 3).

7.1.3. Se i parafanghi sono costituiti da più elementi, questi, quando sono montati, non devono presentare alcuna apertura che consenta l'eventuale fuoriuscita di spruzzi quando il veicolo è in movimento.

7.2. *Bordi esterni*

7.2.1. Nel caso di assi singoli o di assi multipli in cui la distanza «d» tra i pneumatici su assi adiacenti supera 300 mm, l'estremità inferiore del bordo esterno non può essere posizionata ad una distanza, e con un raggio misurato dal centro del pneumatico, inferiore ai valori che seguono (figura 2):

a) Assi muniti di ruote sterzanti o autosterzanti:
a partire dal profilo anteriore (nel senso del veicolo) (estremità C a 30°)
sino al profilo posteriore (nel senso del veicolo) (estremità A a 100 mm) } Rv ⩽ 1,5 R

b) Assi muniti di ruote non sterzanti:
a partire dal profilo anteriore (estremità C a 20°)
sino al profilo posteriore (estremità A a 100 mm) } Rv ⩽ 1,25 R

in cui R è il raggio del pneumatico montato sul veicolo ed Rv la distanza radiale a cui si trova il profilo inferiore del bordo esterno.

7.2.2. Nel caso di assi multipli, in cui la distanza «d» tra i pneumatici adiacenti non supera 300 mm, i bordi esterni situati nello spazio tra gli assi devono trovarsi alla distanza fissata al punto 7.2.1 e devono estendersi verso il basso per non più di 150 mm sopra la retta orizzontale congiungente il centro delle due ruote o in modo che la distanza tra le estremità inferiori adiacenti, sull'orizzontale, non sia maggiore di 60 mm [figura 4a)].

7.2.3. La profondità del bordo esterno non deve essere inferiore a 45 mm nella zona posteriore rispetto alla verticale passante per il centro della ruota, mentre può ridursi gradualmente nella zona anteriore.

7.2.4. Quando il veicolo è in movimento, nei bordi esterni o fra i bordi esterni e le altre parti del parafango non deve esistere alcuna apertura che consenta la fuoriuscita di proiezioni.

7.3. *Paraspruzzi*

7.3.1. La larghezza dei paraspruzzi deve essere conforme a quanto previsto per «q» al punto 7.1.1. c), tranne quando il paraspruzzi è collocato internamente al parafango, nel qual caso deve essere almeno uguale alla larghezza della fascia di contatto del pneumatico.

7.3.2. L'orientamento del paraspruzzi deve essere approssimativamente verticale.

7.3.3. L'altezza massima dell'orlo inferiore non deve superare i 200 mm (figura 3).

Questa distanza è aumentata a 300 mm per l'asse posteriore quando la distanza radiale del profilo inferiore del bordo esterno, Rv, non supera la lunghezza del raggio dei pneumatici montati sulle ruote dell'asse considerato.

7.3.4. Il paraspruzzi non deve distare più di 300 mm dall'estremità posteriore del pneumatico, in misura orizzontale.

7.3.5. Nel caso di assi multipli in cui la distanza «d» tra i pneumatici di assi adiacenti è inferiore a 250 mm, devono essere dotate di paraspruzzi soltanto le ruote posteriori. Quando tale distanza «d» è uguale o superiore a 250 mm, occorre fissare un paraspruzzi dietro ogni ruota [figura 4b)].

7.3.6. Applicando al paraspruzzi, ad una distanza di 50 mm dalla loro estremità inferiore, una forza di 3 N per ogni 100 mm di larghezza, la flessione che si verifica verso il retro non deve superare i 100 mm.

7.3.7. Tutta la superficie anteriore della parte del paraspruzzi avente le dimensioni minime richieste deve essere munita di un dispositivo antispruzzi conforme alle specifiche di cui all'allegato II, appendice 1.

7.3.8. Fra il bordo inferiore posteriore del parafango ed il paraspruzzi non deve esistere alcuna apertura che consenta la fuoriuscita di spruzzi.

7.3.9. Quando il dispositivo antispruzzi risponde alle specifiche relative al paraspruzzi (punto 7.3), non è necessario che venga installato un altro paraspruzzi.

8. **Prescrizioni applicabili ai sistemi antispruzzi dotati di dispositivi antispruzzi assorbitori di energia per gli assi muniti di ruote non sterzanti o autosterzanti** (vedi punto 6.2)

8.1. *Parafanghi*

8.1.1. I parafanghi devono coprire la zona che si trova immediatamente al di sopra del pneumatico o dei pneumatici. Le estremità anteriore e posteriore devono estendersi almeno fino al piano orizzontale tangente al bordo superiore del pneumatico o dei pneumatici (figura 5). Tuttavia, l'estremità posteriore può essere sostituita dal paraspruzzi che, in questo caso, deve estendersi fino alla parte superiore del parafango (o dell'elemento equivalente).

8.1.2. Tutta la parte interna posteriore del parafango deve essere munita di un dispositivo antispruzzi che risponda alle prescrizioni dell'allegato II, appendice 1.

8.2. *Bordi esterni*

8.2.1. Nel caso di assi singoli o di assi multipli in cui la distanza fra i pneumatici adiacenti è superiore o uguale a 250 mm, il bordo esterno deve coprire lo spazio compreso fra la parte bassa della parte superiore del parafango ed una retta formata dalla tangente al bordo superiore del pneumatico o dei pneumatici e fra il piano verticale formato dalla tangente alla parte anteriore del pneumatico e il parafango o il paraspruzzi collocato dietro la ruota o le ruote [figura 5b)].

Nel caso di assi multipli, ogni ruota dovrà essere provvista di bordo esterno.

8.2.2. Fra il bordo esterno e la parte inferiore del parafango non dovrà esistere alcuna apertura che consenta la fuoriuscita di spruzzi.

8.2.3. Quando i paraspruzzi non sono installati dietro ogni ruota (vedi punto 7.3.5), il bordo esterno deve estendersi ininterrottamente dal bordo esterno del paraspruzzi al piano verticale tangente al punto più avanzato del pneumatico [vedi figura 5a)] del primo asse.

8.2.4. Tutta la superficie interna del bordo esterno, di altezza non inferiore a 100 mm, deve essere munita di un dispositivo antispruzzi assorbitore di energia conforme alle prescrizioni dell'allegato II.

8.3. *Paraspruzzi*

I paraspruzzi devono estendersi sino alla parte inferiore del parafango ed essere conformi alle prescrizioni dei punti 7.3.1-7.3.9.

9. **Prescrizioni applicabili ai sistemi antispruzzi muniti di dispositivi antispruzzi separatori aria/acqua per assi muniti di ruote sterzanti, autosterzanti o non sterzanti**

9.1. *Parafanghi*

9.1.1. I parafanghi devono essere conformi al punto 7.1.1. c).

9.1.2. I parafanghi per assi singoli o multipli in cui la distanza tra i pneumatici di assi adiacenti è superiore a 300 mm devono essere conformi anche al punto 7.1.1. a).

9.1.3. Nel caso di assi multipli in cui la distanza tra i pneumatici di assi adiacenti non è superiore a 300 mm, i parafanghi devono essere conformi anche al modello della figura 7.

9.2. *Bordi esterni*

9.2.1. I profili inferiori dei bordi esterni devono essere muniti di dispositivi antispruzzi separatori aria/acqua conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II.

9.2.2. Nel caso di assi singoli o multipli in cui la distanza tra pneumatici di assi adiacenti supera i 300 mm, l'estremità inferiore del dispositivo antispruzzi applicato sul bordo esterno deve rispettare le seguenti dimensioni massime ed il seguente raggio misurato dal centro della ruota (figure 6 e 7):

a) Assi muniti di ruote sterzanti o autosterzanti:
a partire dal profilo anteriore (nel senso del veicolo) (estremità C a 30°)
fino al profilo posteriore (nel senso del veicolo) (estremità A a 100 mm)
} Rv ≤ 1,05 R

b) Assi muniti di ruote non sterzanti:
a partire dal profilo anteriore (estremità C a 20°)
fino al profilo posteriore (estremità A a 100 mm)
} Rv ≤ 1,00 R

dove R = raggio del pneumatico montato sul veicolo;

Rv = distanza radiale a partire dall'estremità inferiore del bordo esterno al centro della ruota.

9.2.3. Nel caso di assi multipli in cui la distanza fra i pneumatici di assi adiacenti non è superiore a 300 mm, i bordi esterni situati negli spazi fra gli assi devono avere la forma specificata al punto 9.1.3 ed estendersi verso il basso in modo da non distare più di 100 mm dall'orizzontale passante per il centro delle ruote (vedi figura 7).

9.2.4. La profondità del bordo esterno non deve essere inferiore a 45 mm nella parte posteriore rispetto alla verticale tracciata per il centro della ruota e può gradualmente ridursi nella parte anteriore.

9.2.5. Nei bordi esterni o fra i bordi esterni e i parafanghi non deve esistere alcuna apertura che consenta la fuoriuscita di spruzzi.

9.3. *Paraspruzzi*

9.3.1. I paraspruzzi devono essere:

a) conformi al punto 7.3 (figura 3) oppure

b) conformi ai punti 7.3.1, 7.3.2, 7.3.5, 7.3.8 e 9.3.2 (figura 6).

9.3.2. I dispositivi antispruzzi conformi alle specifiche di cui all'allegato II, appendice 2 devono essere applicati ai paraspruzzi di cui al punto 9.3.1. b) almeno lungo tutto il profilo.

9.3.2.1. L'estremità inferiore del dispositivo antispruzzi non deve distare da terra più di 200 mm.

9.3.2.2. Il dispositivo antispruzzi deve avere un'altezza di almeno 100 mm.

9.3.2.3. Il paraspruzzi di cui al punto 9.3.1. b), esclusa la parte inferiore comprendente il dispositivo antispruzzo non deve flettersi verso il retro per più di 100 mm se sottoposto ad una forza di 3 N per ogni 100 mm di larghezza dei paraspruzzi misurata all'intersezione del dispositivo antispruzzi nella sua posizione d'impiego, applicata ad una distanza di 50 mm al di sopra dell'orlo inferiore del paraspruzzi.

9.3.3. Il paraspruzzi non deve distare, sull'orizzontale, più di 200 mm dal bordo posteriore del pneumatico.

Appendice 4

MODELLO

[Formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)]

ALLEGATO DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI VEICOLO PER QUANTO CONCERNE L'INSTALLAZIONE DEI SISTEMI ANTISPRUZZI

(Articoli 4, paragrafo 2, e 10 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)

e . . .		Identificazione dell'amministrazione

Numero di omologazione CEE: .... Numero di estensione: ....

1. Marchio di fabbrica o commerciale del veicolo: ....
2. Tipo e denominazione commerciale del veicolo: ....
3. Modi di identificazione del tipo, se indicato sul veicolo: ....
3.1. Localizzazione di tale contrassegno: ....
4. Categoria del veicolo: ....
5. Nome e indirizzo del costruttore: ....
6. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario: ....
....
7. Caratteristiche dei sistemi antispruzzi (breve descrizione, marchio di fabbrica o denominazione e numeri di omologazione dei dispositivi antispruzzo utilizzati): ....
8. Veicolo presentato all'omologazione CEE il: ....
9. Servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione CEE: ....
10. Data del verbale rilasciato da tale servizio: ....
11. Numero del verbale rilasciato da tale servizio: ....
12. Motivo/i dell'eventuale estensione dell'omologazione CEE: ....
13. L'omologazione CEE per quanto concerne l'installazione dei sistemi antispruzzi è concessa/rifiutata [1]
14. Luogo: ....
15. Data: ....
16. Firma: ....
17. Si allegano documenti costituenti la scheda di omologazione, nonché il loro elenco, depositati presso le competenti autorità che hanno rilasciato l'omologazione CEE; a richiesta si può ottenere, in tutto o in parte, copia di tale documentazione.
18. Eventuali osservazioni: ....

[1] Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO IV

CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
CESSAZIONE DELLA PRODUZIONE

1. **Conformità della produzione**

1.1. Ogni dispositivo antispruzzi recante il marchio di omologazione CEE deve essere conforme al tipo omologato. L'autorità che concede il marchio CEE conserva un esemplare che, unitamente alla scheda di omologazione CEE, può essere usato per stabilire se i dispositivi commercializzati recanti il marchio di omologazione CEE rispondono ai requisiti richiesti.

1.2. Un tipo di dispositivo è definito dal modello e dai documenti descrittivi depositati al momento della domanda di omologazione CEE. Possono essere considerati appartenenti allo stesso tipo quei dispositivi le cui caratteristiche siano identiche a quelle del dispositivo modello e le cui altre componenti non differiscano da quelle del modello tranne che per varianti che non abbiano alcun effetto sulle proprietà specificate nel presente allegato.

1.3. Il fabbricante effettua periodici controlli per garantire la conformità della produzione al tipo omologato.

A tal fine il fabbricante deve:

— disporre di un laboratorio attrezzato che consenta di effettuare le prove essenziali;

— fare effettuare le prove di conformità della produzione da un laboratorio autorizzato.

I risultati dei controlli di conformità della produzione sono messi a disposizioni dalle autorità competenti per almeno un anno.

1.4. Inoltre, l'autorità competente può effettuare dei controlli mediante campionamento.

1.5. La conformità della produzione al tipo di dispositivo omologato è controllata nelle condizioni e conformemente ai metodi di cui all'allegato II.

A richiesta delle autorità che hanno concesso l'omologazione, i fabbricanti mettono a loro disposizione i dispositivi del tipo precedentemente omologato per effettuare le prove o i controlli di conformità.

1.6. La produzione è ritenuta conforme se, su dieci campioni prelevati a caso, nove sono conformi alle specifiche del punto 4 delle appendici 1 e 2 dell'allegato II.

1.7. Se non si verifica la condizione del punto 1.6, si esamina un nuovo campione di dieci unità prelevate a caso.

La media di tutte le misure effettuate deve soddisfare alle specifiche del punto 4 delle appendici 1 e 2 dell'allegato II e nessuna misura singola deve essere inferiore al 95 % di dette specifiche.

2. **Cessazione della produzione**

Il detentore di un'omologazione CEE che cessa la produzione ne informa immediatamente le autorità competenti.

FIGURE

Figura 1

Larghezza (q) del parafango (a) e posizione del bordo laterale (j)
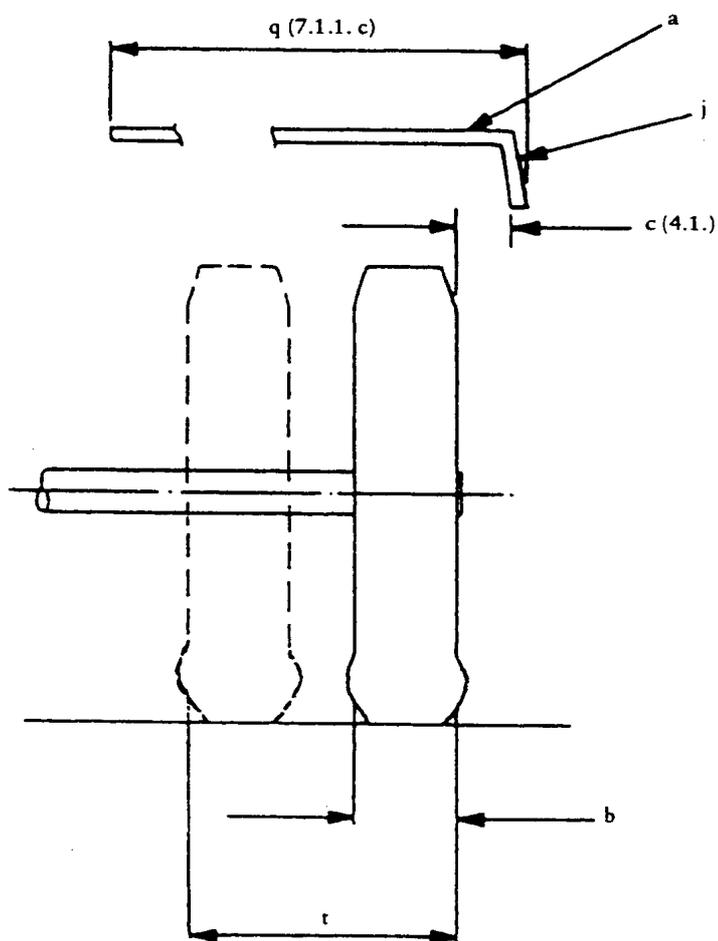
Nota: I numeri si riferiscono ai corrispondenti punti dell'allegato III.

Figura 2

Dimensioni del parafango e del bordo esterno
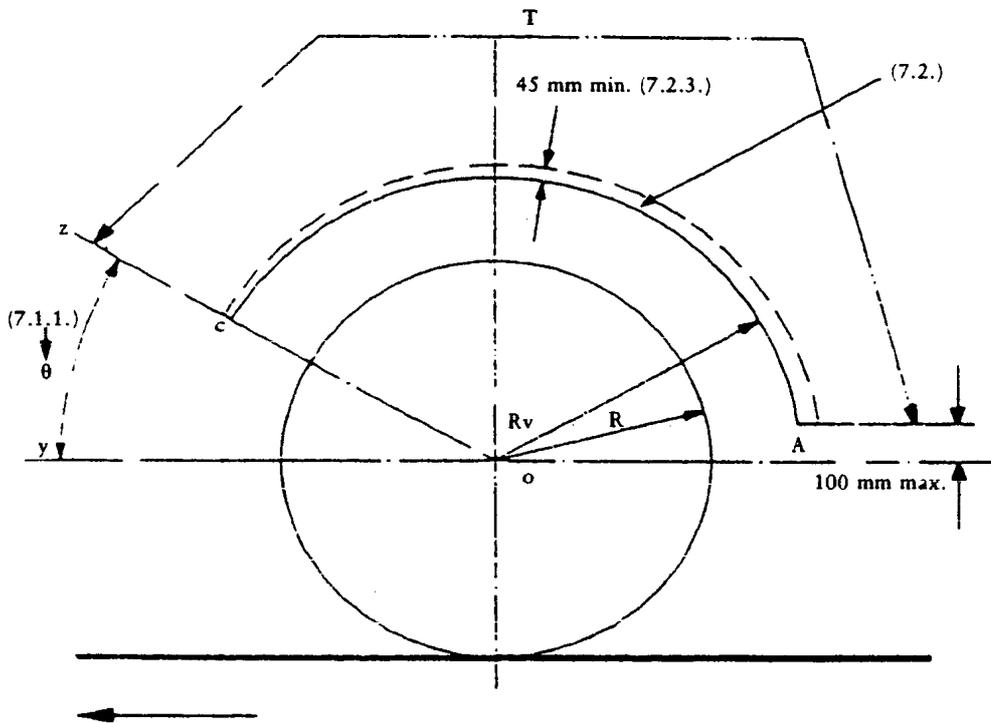
Nota: 1) I numeri si riferiscono ai corrispondenti punti dell'allegato III.
2) T: estensione del parafango.

Figura 3

Posizione del parafango e del paraspruzzi
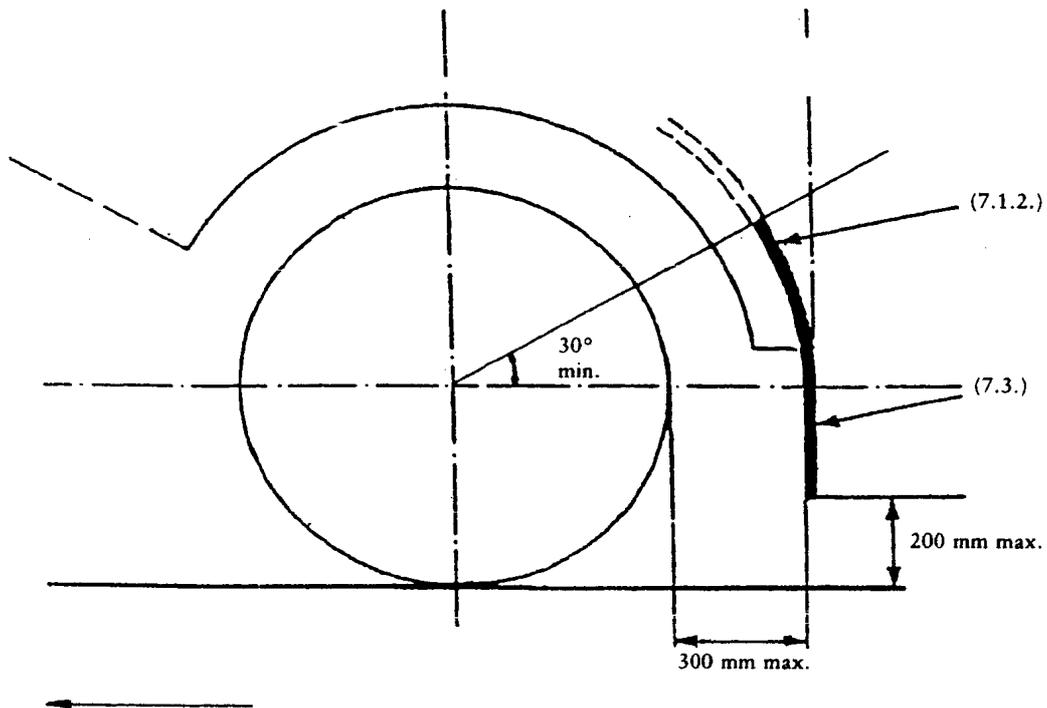
Nota: I numeri si riferiscono ai corrispondenti punti dell'allegato III.

Figura 4

Parafanghi e bordi esterni per assi muniti di ruote sterzanti, autosterzanti e non sterzanti
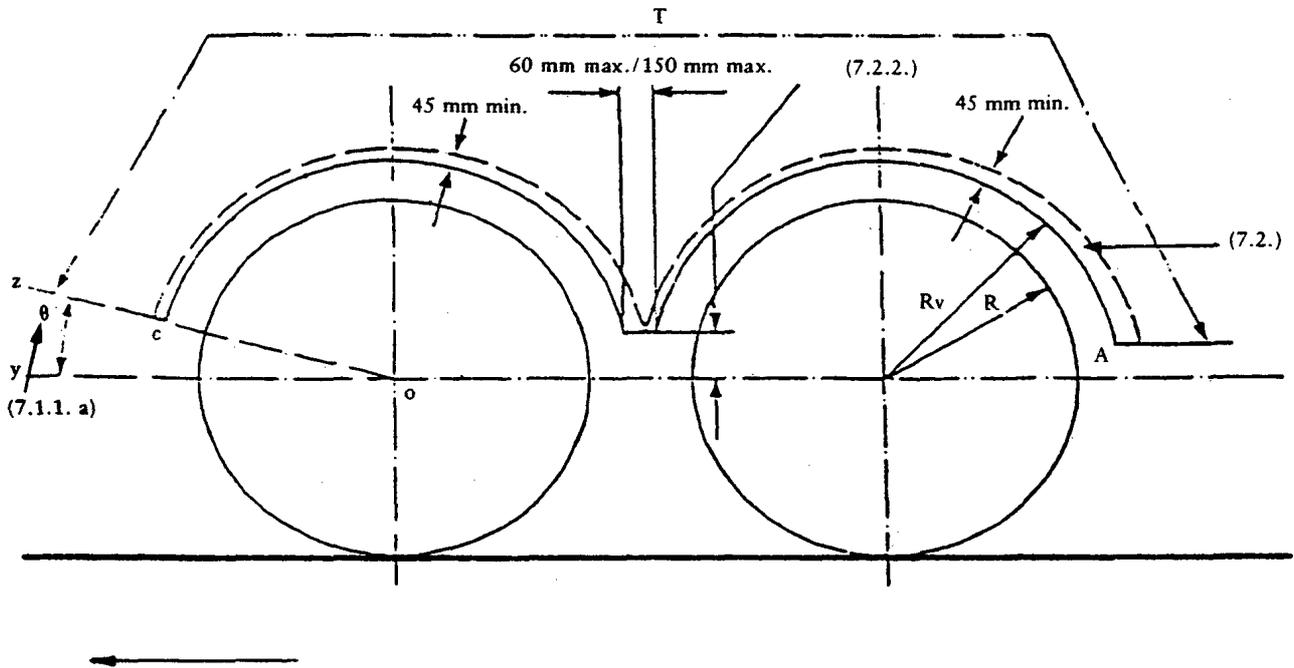
a) Dimensioni dei parafanghi e dei bordi esterni per assi multipli

Nota: 1) I numeri si riferiscono ai corrispondenti punti dell'allegato III.
2) T: estensione del parafango.
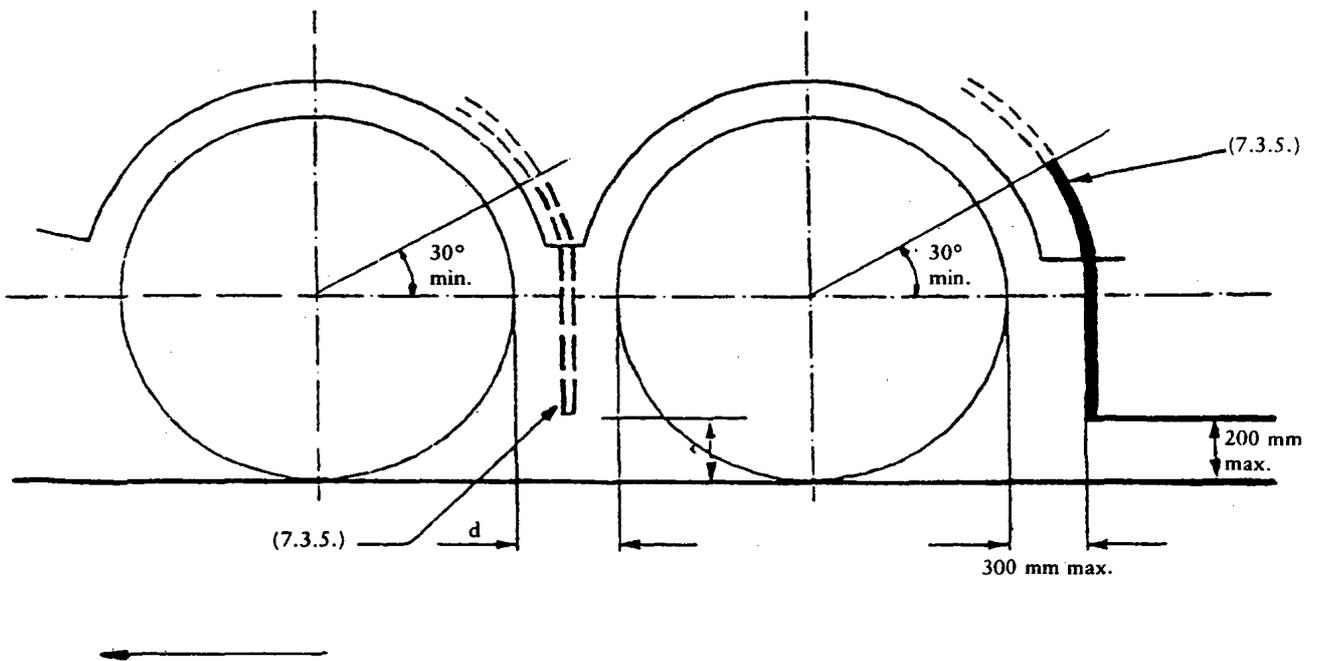
b) Posizione dei dispositivi antispruzzi per assi multipli

Nota: I numeri si riferiscono ai corrispondenti punti dell'allegato III.

Figura 5

Schema di installazione di un sistema antispruzzi munito di dispositivi antispruzzi assorbitori di energia per assi muniti di ruote non sterzanti o autosterzanti

(Allegato III, punti 6.2 e 8)
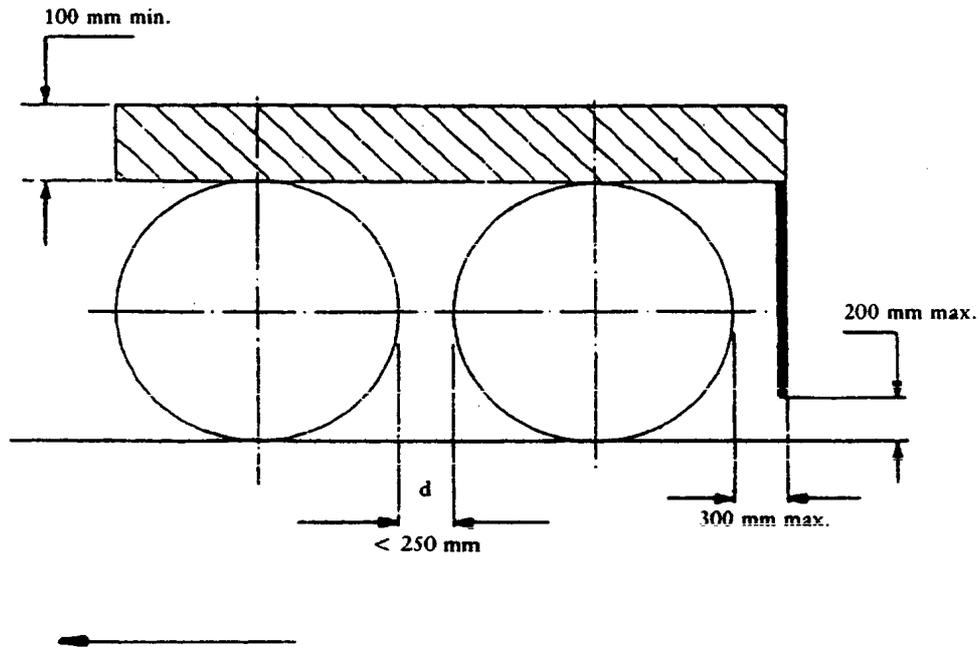
a) Assi multipli in cui la distanza tra i pneumatici è inferiore a 250 mm
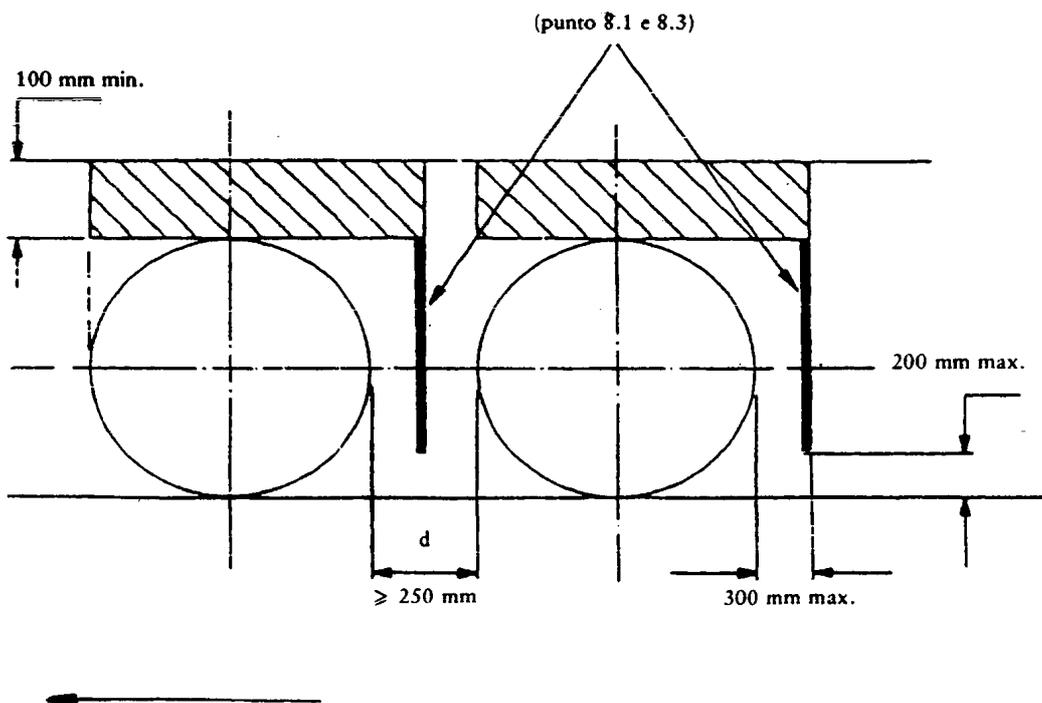
b) Assi semplici o assi multipli in cui la distanza tra i pneumatici non è inferiore a 250 mm

Figura 6

Schema di installazione d'un sistema antispruzzi munito di dispositivi antispruzzi o seperatori aria/acqua per assi muniti di ruote sterzanti o autosterzanti o non sterzanti
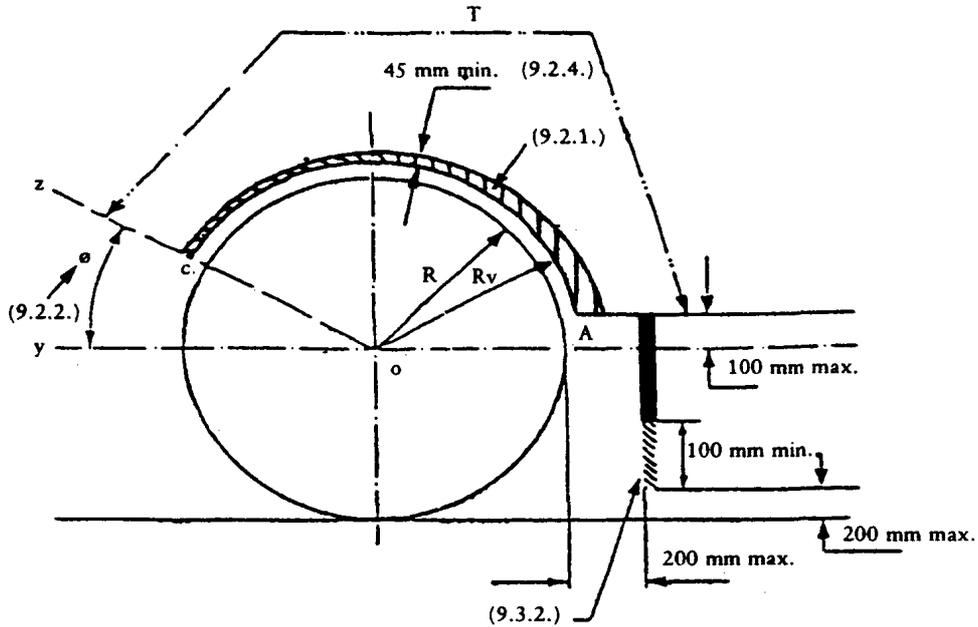
Nota: 1) I numeri si riferiscono ai corrispondenti punti dell'allegato III.
2) T: estensione del parafango.

Figura 7

Schema di installazione di un sistema antispruzzi (parafanghi, paraspruzzi, bordi esterni) per assi multipli in cui la distanza tra i pneumatici non è superiore a 300 mm
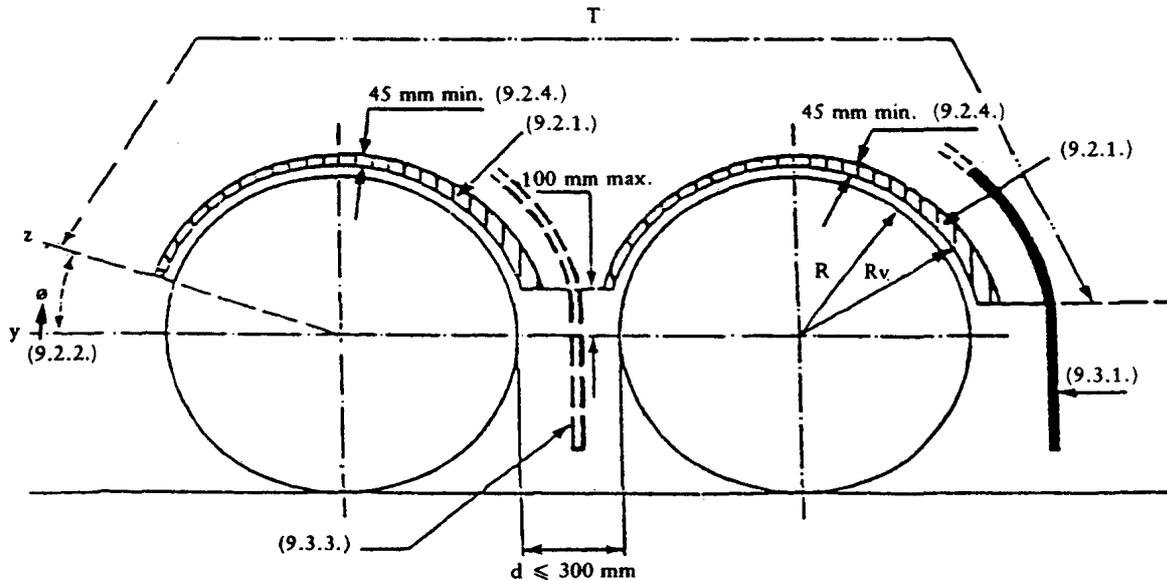
d ≥ 250: Paraspruzzi necessario.

Nota: 1) I numeri si riferiscono ai corrispondenti punti dell'allegato III.
2) T: estensione del parafango.

Figura 8

Apparecchiatura di prova per dispositivi antispruzzi assorbitori di energia

(Allegato II, appendice 1)
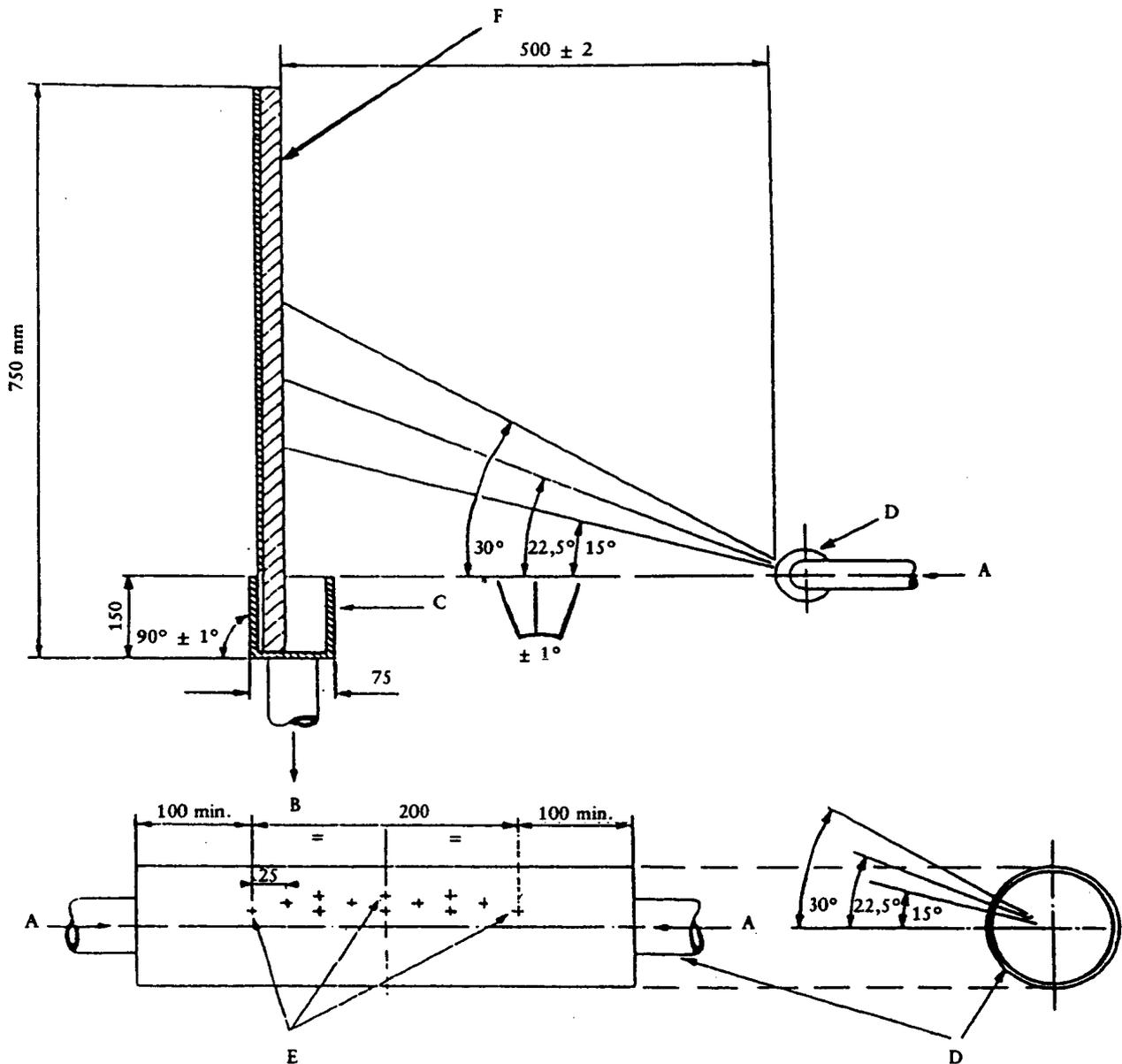
Nota: A = Acqua alimentata dalla pompa.
B = Flusso verso il serbatoio del collettore.
C = Collettore con le seguenti dimensioni interne: lunghezza 500 (+ 5 / − 0) mm, larghezza 75 (+ 2 / − 0) mm (dimensioni interne).
D = Tubo del diametro di 54 mm a parete sottile.
E = 12 fori del diametro di 1,68 (+ 0,025 / − 0) mm in direzione radiale.
F = Campione per la prova largo 500 (+ 0 / − 5) mm.

Tutte le dimensioni lineari sono espresse in millimetri.

Figura 9

Apparecchiatura di prova per dispositivi antispruzzi separatori aria/acqua

(Allegato II, appendice 2)

94A8070

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 dicembre 1994.

Ulteriore proroga della operatività del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;

Visto il provvedimento CIP n. 50 del 15 dicembre 1982 contenente l'ordinamento della Cassa conguaglio G.P.L.;

Visto il provvedimento CIP n. 17 del 12 giugno 1984 con il quale si stabilisce che eventuali eccedenze nella gestione della Cassa conguaglio G.P.L. debbano affluire al bilancio di entrata dello Stato;

Visto il provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989 con il quale è stato istituito, presso la Cassa conguaglio G.P.L. un apposito conto economico denominato «Fondo per la razionalizzazione della rete distribuzione carburanti», per il periodo necessario alla ristrutturazione della rete e, comunque, non superiore a tre anni;

Visto il provvedimento CIP n. 20 del 31 luglio 1991 con il quale si stabilisce che la Cassa cessa le sue funzioni limitatamente agli interventi sui trasporti di G.P.L. e che il relativo sovrapprezzo resta in vigore fino al 31 dicembre 1991;

Visto il provvedimento CIP n. 17 del 12 novembre 1992 con il quale viene prorogata l'operatività del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti;

Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni comitati interministeriali fra cui il Comitato interministeriale prezzi (CIP), prevedendo che le funzioni ed i compiti settoriali già spettanti a detti comitati fossero attribuiti alla responsabilità individuale dei Ministri con competenze prevalenti;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha attribuito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni del soppresso CIP in materia di energia elettrica e di gas;

Ritenuto che le determinazioni relative alla gestione del «Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti», operando lo stesso presso la Cassa conguaglio G.P.L., sono comprese fra quele già di competenza del CIP in materia di gas ed in ogni caso fra quelle settoriali rientranti nella competenza prevalente del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta la necessità di continuare ad incentivare il processo di razionalizzazione della rete anche attraverso gli indennizzi ai gestori per la chiusura degli impianti;

Ritenuto di dover garantire transitoriamente il proseguimento dell'attività della Cassa conguaglio G.P.L., presso cui è posto il Fondo per la ristrutturazione della rete, contenendone comunque le spese di funzionamento nella misura strettamente indispensabile;

Considerato che presso il Fondo citato, non più alimentato da contribuzioni dal 1° novembre 1992 esistono disponibilità finanziarie residue che consentono di proseguire l'erogazione degli indennizzi;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine di cui al punto 1 del provvedimento CIP n. 17/1992, entro il quale devono essere chiusi gli impianti di distribuzione automatica di carburanti ai fini della corresponsione degli indennizzi di cui al punto 2b) del provvedimento CIP n. 18/1989, è prorogato al 31 dicembre 1997.

2. Rimane fermo che le eccedenze formatesi nella gestione della Cassa conguaglio G.P.L., relativamente alle cessate funzioni in materia di trasporto di G.P.L., devono affluire al bilancio di entrata dello Stato, in base a quanto previsto dai provvedimeti CIP citati in premessa. In deroga a tale disposizione i fondi giacenti possono comunque essere mantenuti in bilancio ed impiegati per sostenere le spese di funzionamento della Cassa stessa nella misura strettamente necessaria a garantire il completamento dei residui adempimenti relativi alle competenze e funzioni istituzionali, ivi comprese quelle derivanti dalla proroga di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Gli organi della Cassa conguaglio G.P.L. adottano ogni iniziativa utile alla riduzione delle spese di funzionamento nella misura strettamente indispensabile e comunicano alle amministrazioni vigilanti tutti i dati e gli elementi di valutazione utili alla determinazione dei tempi e dei modi di avvio delle procedure di liquidazione della Cassa stessa, fatto salvo il completamento degli adempimenti di cui al comma 2.

4. Con separato provvedimento si provvederà, d'intesa con il Ministro del tesoro, alla eventuale riduzione degli organi della Cassa conguaglio G.P.L. anche ai fini dell'esigenza di contenimento della spesa di cui ai commi 2 e 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1994

Il Ministro: GNUTTI

94A8065

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 9 giugno 1994.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Giovanni Meo Zilio.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il relativo regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 1994 è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica l'on. Giovanni Meo Zilio;

Ritenuta l'opportunità di delegare al suddetto Sottosegretario di Stato la trattazione di affari attinenti ai propri compiti istituzionali;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato on. Giovanni Meo Zilio è conferita la delega per gli affari inerenti alle materie sottoindicate, per gli atti consequenziali a direttive o provvedimenti già adottati dal Ministro nell'esercizio dei propri poteri.

Il Sottosegretario di Stato on. Giovanni Meo Zilio è delegato all'esercizio dei compiti di seguito indicati:

1) riordino dei policlinici, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti superiori di educazione fisica;

2) adempimenti previsti dalla normativa vigente ed attinenti l'area della salute nel settore dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione ed, in particolare, i rapporti con il Ministero della sanità;

3) attività relative alle equipollenze e al riconoscimento dei titoli stranieri, anche ai fini dell'accesso ai corsi universitari;

4) iniziative, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sui problemi della formazione iniziale e ricorrente per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in collaborazione con le università e con gli istituti regionali di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera *a)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

5) attuazione delle direttive comunitarie sulle professioni, anche per gli aspetti relativi ai percorsi formativi;

6) promozione della formazione finalizzata e dei servizi didattici integrativi di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

7) adempimenti relativi alla normativa vigente in materia di attività sportiva universitaria;

8) collaborazione con il Ministro nelle attività parlamentari e in particolare nelle attività concernenti le iniziative legislative sulle autonomie delle università e degli enti di ricerca e in ordine allo stato giuridico e al reclutamento del relativo personale;

9) iniziative dirette alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico-scientifico, anche nella prospettiva dell'istituzione di un sistema nazionale di centri e di musei scientifici e i rapporti con il Ministero per i beni culturali e ambientali;

10) contrattazione del personale del comparto universitario e del comparto ricerca;

11) coordinamento delle funzioni relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche;

12) partecipazione alle sedute del CIPE, di volta in volta, su specifico incarico del Ministro;

13) attività di ricerca e studi relativa al riequilibrio idrogeologico ed alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia;

14) attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del Mare Adriatico;

15) programmi di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide;

16) accordi di cooperazione internazionale tra le università;

17) programma Socrates dell'Unione europea;

18) attività relative al programma comunitario «Capitale umano e mobilità»;

19) iniziative individuate di volta in volta dal Ministro concernenti gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale;

20) questioni inerenti la gestione ordinaria del personale e i rapporti con le organizzazioni sindacali del Ministero;

21) missioni nel territorio nazionale degli addetti alla propria segreteria particolare.

Dovrà comunque essere acquisito l'accordo del Ministro per tutti gli atti e le questioni di rilievo politico di particolare importanza amministrativa ed economica, nonché per gli atti relativi alle materie concernenti i rapporti internazionali.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1994

Il Ministro: PODESTÀ

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1994
Registro n. 1 Università e ricerche, foglio n. 135

94A8069

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 novembre 1994.

Determinazione dei prezzi di vendita e delle tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, per l'anno 1995.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito nella legge 24 maggio 1932, n. 583, con il quale l'amministrazione, la stampa e la vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma vennero affidate all'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 17 luglio 1934, con il quale furono approvate le norme relative alla stampa, alla distribuzione ed alla vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto interministeriale 7 gennaio 1943, con il quale furono approvate modifiche agli articoli 9, 15 e 25 del precitato decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, con il quale furono apportate ulteriori modifiche agli articoli 6, 25 e 32 del decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto interministeriale del 26 ottobre 1970, con il quale furono, tra l'altro, apportate modifiche alla percentuale a forfait da corrispondere alla Libreria dello Stato per la gestione del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, con il quale è stato stabilito, fra l'altro, che il suddetto Istituto assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 3080221 del 30 novembre 1993, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1993, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1993, con il quale sono stati determinati i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, nonché le tariffe delle inserzioni del suddetto Foglio, con decorrenza dal 1° gennaio 1994;

Vista la nota n. 229159 del 4 ottobre 1994, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato propone di mantenere invariati, per l'anno 1995, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, nonché le tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, nella misura attualmente in vigore;

Ritenuto opportuno accogliere la suddetta proposta:

Decreta:

Per l'anno 1995, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, nonché le tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, I.V.A. compresa, sono fissati come segue:

inserzioni, per ogni rigo o frazione di rigo di scrittura su carta legale	L.	13.000
abbonamento annuo	»	260.000
abbonamento semestrale	»	173.000
vendita fascicolo, per ciascun sedicesimo o frazione	»	1.500

Il presente decreto, previa registrazione a norma di legge, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1994

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro dell'interno
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1994
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 211

94A8120

DECRETO 23 novembre 1994.

Approvazione, per l'anno 1995, dei prezzi di vendita e di abbonamento della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, con il quale è stato stabilito, fra l'altro, che il suddetto Istituto assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il provvedimento n. 4082092 in data 27 ottobre 1994 con il quale il Provveditore Generale dello Stato ha determinato, per l'anno 1995, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana;

Vista la lettera n. 72/2 del 9 novembre 1994 con la quale il Ministro di grazia e giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva

per l'anno 1995, i seguenti prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, I.V.A. compresa, determinati dal Provveditore generale dello Stato:

Annata 1995 (edizione unica con volumi rilegati):

abbonamento annuale	L.	259.500
abbonamento annuale per le regioni, province e comuni	»	238.000
ciascun volume	»	27.200

Annate arretrate:

brossura (disponibilità fino al 1987)	L.	191.500
rilegata	»	259.500
ciascun volume arretrato in brossura	»	16.000
ciascun volume arretrato rilegato	»	24.050
fascicoli arretrati fino al 1973, per ciascun fascicolo	»	12.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a volumi separati, per l'estero, nonché quelli delle annate, dei volumi e dei fascicoli arretrati, sono raddoppiati.

Il presente decreto sarà registrato a norma di legge.

Roma, 23 novembre 1994

Il Ministro: DINI

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1994
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 212

94A8121

DECRETO 23 novembre 1994.

Approvazione, per l'anno 1995, dei prezzi di vendita e delle tariffe delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, con il quale è stato stabilito, fra l'altro, che il suddetto Istituto assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il provvedimento n. 4082094 in data 27 ottobre 1994, con il quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato, per l'anno 1995, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale,* parte I e parte II, dei supplementi straordinari Bollettino delle estrazioni e Conto riassuntivo del Tesoro, nonché le tariffe delle inserzioni giudiziarie e di quelle commerciali;

Vista la lettera n. 72/2 del 9 novembre 1994 con la quale il Ministro di grazia e giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva

per l'anno 1995, i seguenti prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale,* parte I e parte II, dei supplementi straordinari Bollettino delle estrazioni e Conto riassuntivo del Tesoro, nonché le seguenti tariffe delle inserzioni giudiziarie e di quelle commerciali, I.V.A. compresa, determinati dal Provveditore generale dello Stato:

Gazzetta Ufficiale, parte I

Tipo *A* - abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

annuale	L.	357.000
semestrale	»	195.500

Tipo *B* - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

annuale	L.	65.500
semestrale	»	46.000

Tipo *C* - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

annuale	L.	200.000
semestrale	»	109.000

Tipo *D* - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

annuale	L.	65.000
semestrale	»	45.500

Tipo *E* - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

annuale	L.	199.500
semestrale	»	108.500

Tipo *F* - abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

annuale	L.	687.000
semestrale	»	379.000

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della serie speciale, I-II-III, ogni sedici pagine o frazione	»	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»	»	2.550
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni sedici pagine o frazione	»	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni sedici pagine o frazione	»	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo «indici mensili», ogni sedici pagine o frazione	»	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»:

abbonamento annuale	L.	124.000
prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	»	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»:

abbonamento annuale	L.	81.000
prezzo di vendita di un fascicolo	»	7.350

Gazzetta Ufficiale, parte II

abbonamento annuale	L.	336.000
abbonamento semestrale	»	205.000
prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	»	1.450

INSERZIONI

I testi devono essere redatti su carta bollata da L. 15.000 o «uso bollo» per le esenzioni autorizzate. La densità media di scrittura non deve superare i 77 caratteri per rigo.

TARIFFE

Tariffa base, per testo con densità media di scrittura, compresi gli spazi, inferiore a 68 caratteri per rigo (usuale dattiloscritto):

Inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L.	102.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	»	34.000

Inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L.	27.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	»	13.500

MAGGIORAZIONI

Se la densità media del testo è superiore a 67 caratteri per rigo, e comunque inferiore a 78 caratteri per rigo, è applicata, per ogni rigo compresa la testata, la maggiorazione di L. 6.000 per le inserzioni commerciali e L. 2.500 per quelle giudiziarie.

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

Il presente decreto sarà registrato a norma di legge.

Roma, 23 novembre 1994

Il Ministro: DINI

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1994
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 213

94A8122

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 11 ottobre 1994.

Assegnazione di una somma alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1993 - parte corrente, per l'assistenza sanitaria ai profughi jugoslavi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 23 dicembre 1991, n. 423, concernente disposizioni a favore dei cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana;

Visto in particolare l'art. 6 della citata legge n. 423/1991 in base al quale l'importo della spesa per l'assistenza sanitaria per i soggetti che abbiano ottenuto il diritto di essere iscritti nelle liste ordinarie di collocamento è quantificato in lire 38 milioni per l'anno 1991 e in lire 2.250 milioni per ciscuno degli anni 1992 e 1993;

Vista la propria deliberazione del 13 ottobre 1992 con la quale sono state assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano là somma di lire 2.288 milioni per l'assistenza sanitaria ai profughi jugoslavi per gli anni 1991 e 1992;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 26 settembre 1994 concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome interessate, della somma di 2.250 milioni di lire per l'anno 1993 in proporzione al numero dei profughi jugoslavi alla data del 31 dicembre 1993 secondo le rilevazioni effettuate dal Ministero dell'interno;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 agosto 1994;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1993 - parte corrente, è assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la somma di lire 2.250 milioni per le finalità indicate in premessa.

Detto importo è ripartito secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 11 ottobre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 1° dicembre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 236

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1993 - PARTE CORRENTE

ASSEGNAZIONE FONDI AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1991, N. 423

Regioni	Assegnazioni (in milioni di lire)
Piemonte	5
Valle d'Aosta	—
Lombardia	25
Provincia autonoma di Bolzano	—
Provincia autonoma di Trento	35
Veneto	57
Friuli	2.065
Liguria	4
Emilia-Romagna	15
Toscana	11
Umbria	—
Marche	12
Lazio	17
Abruzzo	3
Molise	—
Campania	1
Puglia	—
Basilicata	—
Calabria	—
Sicilia	—
Sardegna	—
Totale...	2.250

94A8046

DELIBERAZIONE 11 ottobre 1994.

Assegnazione di una somma alle regioni e province autonome interessate, per le esigenze degli istituti zooprofilattici sperimentali a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1994 - parte corrente.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 97, concernente il trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la propria deliberazione in data 2 giugno 1994, concernente l'assegnazione agli istituti zooprofilattici sperimentali, a titolo di acconto, della somma di lire 134 miliardi, a fronte di una disponibilità di 138 miliardi di lire a valere sulla quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1994;

Considerato che per la suddetta assegnazione, i criteri ed i parametri di riparto adottati erano i medesimi dell'anno 1993, e che il Ministro della sanità avrebbe proposto la ripartizione della quota residua di 4 miliardi di lire non appena fossero stati definiti i nuovi criteri da parte di un gruppo di lavoro nell'ambito della Conferenza Stato-regioni;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 26 settembre 1994 con la quale si propone di assegnare agli istituti zooprofilattici sperimentali la residua somma di 4 miliardi di lire sempre in proporzione della quota 1993, in quanto la definizione dei nuovi criteri richiede tempi più lunghi di quelli previsti e si rende comunque necessario procedere alla ripartizione di tale somma al fine di non privare gli istituti medesimi dell'indispensabile supporto finanziario, fermo restando la definizione dei predetti criteri nell'anno 1995;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 agosto 1994;

Delibera:

È assegnata alle regioni e province autonome interessate, per le esigenze degli istituti zooprofilattici sperimentali, la somma di L. 4.000.000.000, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente, anno 1994.

La predetta somma di L. 4.000.000.000 è ripartita secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 11 ottobre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 6 dicembre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 239

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1994 - PARTE CORRENTE

FINANZIAMENTO AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

Istituti	Regioni	Assegnazioni (in milioni di lire)
Torino. . .	Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta	450
Brescia . .	Lombardia - Emilia-Romagna	927
Padova . .	Veneto - Friuli-Venezia Giulia - Province autonome di Trento e Bolzano	511
Perugia . .	Umbria - Marche	263
Roma . . .	Lazio - Toscana	407
Teramo . .	Abruzzo - Molise	280
Portici. . .	Campania - Calabria	277
Foggia. . .	Puglia - Basilicata	249
Palermo . .	Sicilia	321
Sassari. . .	Sardegna	315
	Totale. . .	4.000

94A8047

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 30 agosto 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1468, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 ottobre 1992 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze dell'informazione ed al diploma universitario in informatica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1991 contenente il piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1992 concernente l'autorizzazione alle università di istituire i diplomi universitari;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 21 aprile 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Salerno approvato e modificato con i decreti indicati nella premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 47/*a* (*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*). — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce il diploma di laurea in:

fisica;

matematica;

informatica;

chimica;

scienze biologiche, sede gemmata di Benevento;

scienze geologiche, sede gemmata di Benevento.

Art. 47/*b* — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali rilascia il diploma universitario in:

metodologie fisiche;

scienza dei materiali;

matematica;

informatica.

Art. 50/*a* (*Corso di laurea in informatica*). — La durata del corso di laurea in informatica è di cinque anni. Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche (nel seguito u.d.).

Il corso di laurea è organizzato in un biennio propedeutico e un triennio di applicazione, comprendenti rispettivamente 20 e 40 unità didattiche. Il triennio di applicazione si articola in orientamenti, indicati annualmente dalle strutture didattiche. Gli insegnamenti del biennio propedeutico sono gli stessi per tutti gli studenti, mentre quelli del triennio sono in parte comuni e in parte dipendenti dal particolare orientamento scelto.

La suddivisione dei corsi è la seguente:

Primo anno:

* Programmazione I: 2 u.d.

* Laboratorio di informatica I: 2 u.d.

* Architettura degli elaboratori I: 2 u.d.

* Analisi matematica I: 2 u.d.

* Matematica discreta I: 2 u.d.

Gli insegnamenti contrassegnati con asterisco sono comuni al corso di diploma universitario in informatica (art. 50/*b*).

L'insegnamento di laboratorio di informatica I è coordinato con quello di programmazione I e le prove di esame dei due corsi sono svolte congiuntamente e danno luogo ad un unico voto. Per un efficace svolgimento delle attività sperimentali viene assicurato un rapporto ordinariamente non superiore a cento tra il numero di studenti che frequentino i corsi di laboratorio e il numero dei docenti di questi corsi.

Secondo anno:

* Sistemi operativi: 2 u.d.

* Laboratorio di sistemi operativi: 1 u.d.

* Algoritmi e strutture dati I: 2 u.d.

* Laboratorio di algoritmi e strutture dati: 1 u.d.

Analisi matematica II: 1 u.d.

Logica matematica 1: u.d.

Fisica generale I: 2 u.d.

Gli insegnamenti contrassegnati con asterisco sono comuni al corso di diploma universitario in informatica (art. 50/*b*).

L'insegnamento di laboratorio di sistemi operativi è coordinato con quello di sistemi operativi e le prove di esame dei due corsi sono svolte congiuntamente e danno luogo ad un unico voto.

L'insegnamento di laboratorio di algoritmi e strutture dati è coordinato con quello di algoritmi e strutture dati I e le prove di esame dei due corsi sono svolte congiuntamente e danno luogo ad un unico voto.

Triennio di applicazione (insegnamenti obbligatori per tutti gli orientamenti - 12 unità didattiche):

Linguaggi di programmazione: 2 u.d.

Algoritmi e strutture dati II: 2 u.d.

Architettura degli elaborati II: 2 u.d.

Calcolo delle probabilità e statistica matematica: 1 u.d.

Analisi numerica: 2 u.d.

Ricerca operativa: 1 u.d.

Fisica generale II: 1 u.d.

Teoria dell'informazione: 1 u.d.

I restanti insegnamenti (12 unità didattiche) sono scelti nell'ambito degli orientamenti, e si distinguono in insegnamenti caratterizzanti per 8 unità didattiche e insegnamenti complementari per le restanti unità didattiche.

Gli insegnamenti caratterizzanti per ciascun orientamento sono indicati annualmente dalle strutture didattiche tra quelli appartenenti ai settori scientifico-disciplinari sottoindicati. Alcuni di essi potranno anche essere scelti dallo studente tra gruppi indicati annualmente dalle strutture didattiche per ogni orientamento.

Gli insegnamenti complementari sono scelti dallo studente in gruppi indicati annualmente dalle strutture didattiche comprendenti insegnamenti attivati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nei settori scientifico-disciplinari sottoindicati; essi possono anche essere scelti tra gli altri insegnamenti impartiti nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, o in altre facoltà, secondo piani di studio approvati individualmente.

Indipendentemente dall'orientamento seguito, i piani di studio dovranno contenere insegnamenti caratterizzanti o complementari afferenti al settore scientifico-disciplinare di informatica per un totale di almeno quattro unità didattiche.

I nomi degli insegnamenti potranno essere corredati di numeri romani progressivi o di sottotitoli che evidenzino il livello o il contenuto del relativo corso.

Settori scientifico-disciplinari:

Informatica (K05B)

Algebra (A01B)

Logica matematica (A01A)

Geometria (A01C)

Analisi matematica (A02A)

Probabilità e statistica matematica (A02B)

Analisi numerica (A04A)

Ricerca operativa (A04B)

Fisica generale (B01A)

Fisica (B01B)

Elettronica (K01X)

Automatica (K04X)

Cibernetica (K05C)

Telecomunicazioni (K03X)

Bioingegneria elettronica (K06X)

Sistemi di elaborazione delle informazioni (K05A)

Economia e direzione delle imprese (P02B)

Ingegneria economico-gestionale (I27X)

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione del corso di laurea in informatica, lo studente deve aver superato gli esami di insegnamenti del biennio propedeutico corrispondenti ad almeno dodici unità didattiche ed una prova di conoscenza della lingua inglese.

L'esame congiunto relativo ai corsi di «Programmazione I» e «Laboratorio di informatica I» corrisponde a quattro unità didattiche; l'esame congiunto relativo al corso di «Sistemi operativi I» e «Laboratorio di sistemi operativi», e quello relativo al corso di «Algoritmi e strutture dati I» e «Laboratorio di algoritmi e strutture dati» corrispondono ciascuno a tre unità didattiche.

Gli insegnamenti il cui nome è corredato di un numero romano sono propedeutici a quelli di pari nome corredati di numero romano successivo, e i relativi esami devono essere sostenuti nell'ordine indicato da tali numeri. Le strutture didattiche potranno stabilire annualmente ulteriori precedenze tra gli esami sulla base dei programmi di insegnamento.

Gli insegnamenti e gli esami del biennio propedeutico del corso di diploma universitario in informatica sono riconosciuti per il corso di laurea in informatica, salvo delibera delle strutture didattiche per stabilire l'equivalenza dei nomi, se afferenti ai settori scientifico-disciplinari di informatica; o di analisi matematica relativamente al calcolo differenziale e integrale; o di algebra o geometria relativamente ai fondamenti della matematica discreta. In particolare gli insegnamenti e gli esami di diploma impartiti nell'Università di Salerno, in comune al corso di laurea in informatica (contrassegnati con asterisco negli articoli 50/*a*, 50/*b*) sono validi per il corso di laurea senza necessità di delibera. Per gli altri insegnamenti ed esami del corso di diploma universitario in informatica le strutture didattiche stabiliscono annualmente le modalità per l'eventuale riconoscimento ai fini del corso di laurea.

Per l'ammissione all'esame di laurea è necessario aver superato le prove di valutazione di tutti gli insegnamenti del piano di studi prescelto per quarantaquattro unità didattiche. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

Art. 50/*b* (*Corso di diploma universitario in informatica*). — La durata del corso di diploma universitario in informatica è di tre anni. Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche (nel seguito u.d.).

Il corso di diploma è organizzato in un biennio propedeutico e un terzo anno di applicazione, comprendenti rispettivamente venti e sei unità didattiche.

La suddivisione dei corsi è la seguente:

Primo anno:

* Programmazione I: 2 u.d.

* Laboratorio di informatica I: 2 u.d.

* Architettura degli elaboratori I: 2 u.d.

* Analisi matematica I: 2 u.d.

* Matematica discreta: 2 u.d.

Gli insegnamenti contrassegnati con asterisco sono comuni al corso di laurea in informatica (art. 50/*a*).

L'insegnamento di laboratorio di informatica I è coordinato con quello di programmazione I e le prove di esame dei due corsi sono svolte congiuntamente e danno luogo ad un univo voto. Per un efficace svolgimento delle

attività sperimentali viene assicurato un rapporto ordinariamente non superiore a cento tra il numero di studenti che frequentino i corsi di laboratorio e il numero dei docenti di questi corsi.

Secondo anno:

* Sistemi operativi: 2 u.d.

* Laboratorio di sistemi operativi: 1 u.d.

* Algoritmi e strutture dati I: 2 u.d.

* Laboratorio di algoritmi e strutture dati: 1 u.d.

Calcolo delle probabilità e statistica matematica: 1 u.d.

Calcolo numerico: 1 u.d.

Programmazione II: 1 u.d.

Ricerca operativa e gestione aziendale: 1 u.d.

Gli insegnamenti contrassegnati con asterisco sono comuni al corso di laurea in informatica (art. 50/*a)*.

L'insegnamento di laboratorio di sistemi operativi è coordinato con quello di sistemi operativi e le prove di esame dei due corsi sono svolte congiuntamente e danno luogo ad un unico voto.

L'insegnamento di laboratorio di algoritmi e strutture dati è coordinato con quello di algoritmi e strutture dati I e le prove di esame dei due corsi sono svolte congiuntamente e danno luogo ad un unico voto.

Terzo anno di applicazione — Insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti (4 unità didattiche):

Basi di dati e sistemi informativi: 2 u.d.

Ingegneria del software: 1 u.d.

Sistemi di elaborazione: reti di calcolatori: 1 u.d.

Le restanti due unità didattiche devono essere scelte in un gruppo di insegnamenti nelle applicazioni dell'informatica, indicati annualmente dalle strutture didattiche.

Ogni anno, prima dell'apertura delle iscrizioni, il senato accademico e il consiglio di amministrazione, sulla base delle indicazioni motivate fornite dalla facoltà, possono fissare un numero massimo di studenti ammessi all'iscrizione al primo anno di corso.

Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di applicazione del diploma in informatica, lo studente deve aver superato gli esami di insegnamenti del biennio propedeutico corrispondenti ad almeno dodici unità didattiche. L'esame congiunto relativo ai corsi di «Programmazione I» e «Laboratorio di algoritmi e strutture dati» corrispondono ciascuno a tre unità didattiche.

I nomi degli insegnamenti potranno essere corredati di numeri romani progressivi o di sottotitoli che evidenzino il livello o il contenuto del relativo corso.

Gli insegnamenti il cui nome è corredato di un numero romano sono propedeutici a quelli di pari nome corredati di numero romano successivo, e i relativi esami devono essere sostenuti nell'ordine indicato da tali numeri. Le strutture didattiche potranno stabilire annualmente ulteriori precedenze tra gli esami sulla base dei programmi di insegnamento.

Gli insegnamenti e gli esami del biennio propedeutico del corso di laurea in informatica, sono riconosciuti per il corso di diploma universitario in informatica, salvo delibera delle strutture didattiche per stabilire l'equivalenza dei nomi, se afferenti ai settori scientifico-disciplinari di informatica; o di analisi matematica relativamente al calcolo differenziale e integrale; o di algebra o geometria relativamente ai fondamenti della matematica discreta. In particolare gli insegnamenti e gli esami del corso di laurea in informatica impartiti nell'Università di Salerno in comune al corso di diploma in informatica (contrassegnati con asterisco negli articoli 50/*a*, 50/*b)* sono validi per il corso di diploma senza necessità di delibera.

Per gli altri insegnamenti ed esami del corso di laurea in informatica, o del precedente corso di laurea in scienze dell'informazione o dei corsi di laurea o di diploma universitario in fisica o in ingegneria, le strutture didattiche stabiliscono annualmente le modalità per l'eventuale riconoscimento ai fini del corso di diploma in informatica.

Per l'ammissione all'esame di diploma è necessario aver superato le prove di valutazione di tutti gli insegnamenti del piano di studi prescelto, per ventisei unità didattiche. L'esame di diploma consiste nella discussione di un progetto svolto sotto la guida di un relatore; tale progetto può essere svolto in un periodo di addestramento presso una azienda o un ente esterno, pubblico o privato, secondo modalità stabilite annualmente dalle strutture didattiche.

Fisciano, 30 agosto 1994

Il rettore: EGIZIANO

94A8050

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 26 novembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 113, concernente il corso di laurea in scienze naturali, il comma quarto è soppresso e sostituito dal seguente:

«4. La facoltà può decidere la suddivisione di non più di due insegnamenti annuali in insegnamenti semestrali, nonché l'organizzazione degli insegnamenti in corsi semestrali compatti. Il totale delle ore di insegnamento deve essere contenuto in 1800 nei quattro anni, escluse le ore dedicate ai corsi introduttivi integrati. I corsi di insegnamento "annuali" devono disporre di non meno di 70 e non più di 90 ore; quelli semestrali di non meno di 45 ore».

Art. 2.

Nel medesimo art. 113, il comma 13, concernente gli indirizzi, è integrato con l'indirizzo D) paleobiologico, così formulato:

D) *Indirizzo paleobiologico:*

Insegnamenti obbligatori:

botanica sistematica o sistematica e filogenesi animale;

stratigrafia;

paleontologia vegetale o paleobotanica.

Insegnamenti a scelta da parte della facoltà, obbligatori per lo studente (due su dodici, uno per blocco):

Blocco A:

ecologia preistorica;

paleoecologia;

paleontologia umana e paleoetnologia;

palinologia;

paleontologia dei vertebrati;

paleopatologia.

Blocco B:

geologia marina;

geochimica;

geologia e paleontologia del quaternario;

micropaleontologia;

sedimentologia;

paleontologia stratigrafica.

Art. 3.

Nel medesimo art. 113, il comma 14, concernente l'elenco degli insegnamenti non obbligatori, è integrato con i seguenti insegnamenti:

67) biologia delle alghe;

68) biologia dello sviluppo;

69) biologia marina;

70) botanica forestale;

71) chimica fisica;

72) dendrocronologia;

73) entomologia;

74) esplorazione geologica del sottosuolo;

75) fisiologia degli organismi marini;

76) geochimica ambientale;

77) igiene;

78) inglese scientifico;

79) lichenologia;

80) micologia;

81) mutagenesi ambientale;

82) petrologia;

83) selvicoltura urbana;

84) zoogeografia;

85) zoologia dei vertebrati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 26 novembre 1994

Il rettore: MURARO

94A8051

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 5 dicembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1937, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 20 aprile 1994, senato accademico seduta del 18 luglio 1994, consiglio di amministrazione seduta del 28 ottobre 1994);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 17 febbraio 1994;

Vista la ministeriale del 29 aprile 1994, prot. n. 1220;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 25 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

FACOLTÀ DI ECONOMIA

Art. 26. — Alla facoltà di economia afferiscono i seguenti corsi di laurea di durata quadriennale:

economia e commercio;

scienze statistiche ed economiche,

ed il seguente corso di diploma universitario di durata triennale:

statistica.

Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione degli indirizzi di cui agli articoli 37-43, ma anche di quelli che a norma dell'ultimo comma delle seguenti disposizioni la struttura didattica competente potrà decidere di attivare.

Dell'indirizzo seguito potrà essere data menzione nel diploma di laurea.

Art. 27. — Sono titoli di ammissione per i corsi di laurea e per i corsi di diploma universitario quelli previsti dalle vigenti leggi.

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO

Art. 28. — Il numero degli iscrivibili a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze di mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalla vigenti disposizioni di legge.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 29. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di laurea in economia e commercio sono:

a) quelli indicati nell'elenco di cui al successivo art. 44, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia e commercio e i relativi indirizzi riportati nei successivi articoli 37-43;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto per il corso di laurea in economia e commercio e per ciascun indirizzo attivato nella facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 30. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea in economia e commercio sono riconosciuti gli insegnamenti degli altri corsi di laurea di cui alla tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e quelli dei corsi di diploma universitario di cui alla tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato

dalla competente struttura didattica del corso di laurea in economia e commercio. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990 i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui alla tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e quelli di diploma universitario della tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992.

Art. 31. — Il piano di studi del corso di laurea in economia e commercio comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti a cinque annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea in economia e commercio.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 44, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01B (Economia politica);

due nell'elenco P02A (Economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (Storia economica);

uno nell'elenco N01X (Diritto privato);

uno nell'elenco N04B (Istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (Statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (Matematica per le applicazioni economiche) e S04B (Matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di ventitre annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 34) e l'esame di laurea.

Art. 32. — La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio e di ciascuno degli indirizzi di cui agli articoli 37-43 eventualmente attivati e predispone percorsi didattici ed eventuali altri indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Per i corsi fondamentali non sono possibili denominazioni aggiuntive salvo la possibilità di indicare numericamente la successione dei corsi recanti la stessa denominazione secondo l'ordine di propedeuticità.

Art. 33. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a quattro corsi annuali o otto semestrali del corso di laurea in economia e commercio, possono essere svolti, coordinando, moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 31 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 34. — Per il conseguimento della laurea in economia e commercio lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna. Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 31. Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 35. — La struttura didattica competente, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità. L'esame di laurea consiste nella discussione di

una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente ed intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 36. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia agraria;
economia industriale;
economia internazionale;
geografia economica;
politica economica;
scienza delle finanze;
economia regionale.

Area aziendale:

marketing;
merceologia;
organizzazione aziendale;
revisione aziendale;
tecnica bancaria;
tecnica industriale e commerciale;
programmazione aziendale.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto del lavoro;
diritto fallimentare;
diritto pubblico dell'economia;
diritto tributario;
legislazione bancaria;
diritto dei mercati finanziari.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria (secondo corso);
statistica (secondo corso);
statistica economica;
statistica computazionale.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 37. — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia politica del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

econometria;
economia agraria;
economia del lavoro;
economia dello sviluppo;
economia industriale;
economia internazionale;
economia monetaria;
economia pubblica;
economia regionale;
politica economica;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;
storia del pensiero economico;
economia dei trasporti.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari;
economia e direzione delle imprese;
finanza aziendale;
programmazione aziendale.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto della Comunità europea;
diritto pubblico dell'economia;
diritto del lavoro.

Area matematico-statistica:

statistica (secondo corso);
statistica economica;
statistica computazionale.

Altre aree:

sociologia.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo in economia politica, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno otto insegnamenti dell'area economica, almeno tre insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 38. — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia aziendale del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia industriale;
economia internazionale;
politica economica;
scienza delle finanze;
economia regionale.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;
economia degli intermediari finanziari;
economia e direzione delle imprese;
finanza aziendale;
marketing;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione aziendale;

organizzazione del lavoro;

revisione aziendale;

strategia e politica aziendale;

tecnologia dei cicli produttivi;

programmazione aziendale.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto tributario;

legislazione bancaria;

diritto industriale.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale;

statistica economica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo in economia aziendale, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno otto insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 39. — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

cooperazione allo sviluppo;

economia internazionale;

economia pubblica;

istituzioni economiche internazionali;

politica economica;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;

programmazione economica;

storia delle relazioni economiche internazionali;

economia urbana.

Area aziendale:

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

programmazione aziendale.

Area giuridica:

contabilità di Stato;

diritto amministrativo;

diritto del lavoro;

diritto internazionale dell'economia;

diritto pubblico dell'economia;

diritto della navigazione.

Area matematico-statistica:

contabilità nazionale;

statistica sociale;

statistica (secondo corso).

Altre aree:

scienze dell'amministrazione;

sociologia;

storia dell'amministrazione pubblica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 40. — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia e legislazione per l'impresa del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia del lavoro;

economia e politica industriale;

scienza delle finanze;

storia dell'industria;

economia dell'impresa.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari;

economia dei gruppi delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

strategia e politica aziendale;

programmazione aziendale.

Area giuridica:

diritto bancario;

diritto commerciale;

diritto finanziario;

diritto del lavoro;

diritto della Comunità europea;

diritto fallimentare;

diritto internazionale;

diritto penale commerciale;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario;

diritto amministrativo.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale;

controllo statistico della qualità.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo in economia e legislazione per l'impresa, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno sei insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 41. — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in disciplina economiche e sociali per l'impresa del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

econometria;

economia dello sviluppo;

economia internazionale;

economia monetaria;

economia pubblica;

politica economica;

storia del pensiero economico;

economia delle istituzioni.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari;

economia e direzione delle imprese;

economia aziendale;

marketing;

organizzazione aziendale;

programmazione aziendale.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto pubblico dell'economia;

diritto sindacale.

Area matematico-statistica:

calcolo delle probabilità;

demografia;

matematica per le scienze sociali;

ricerca operativa;

statistica (secondo corso);

statistica sociale;

statistica economica.

Altre aree:

storia delle relazioni internazionali.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo in discipline economiche e sociali, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno due insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 42. — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia internazionale;

economia monetaria;

economia monetaria internazionale;

politica economica;

scienza delle finanze;

sistemi fiscali comparati;

storia e politica monetaria;

sistemi economici comparati.

Area aziendale:

analisi finanziaria;

economia degli intermediari finanziari;

economia del mercato mobiliare;

finanza aziendale;

tecnica di borsa;

programmazione aziendale.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto degli intermediari finanziari;

diritto della borsa e dei cambi;

diritto del mercato finanziario;

legislazione bancaria;

diritto amministrativo.

Area matematico-statistica:

economia e finanza delle assicurazioni;

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

modelli matematici per i mercati finanziari;

statistica dei mercati monetari e finanziari.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area

aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 43. — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia del turismo del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia dei beni culturali;

economia dei trasporti;

economia dell'ambiente;

economia del turismo;

geografia del turismo;

politica economica;

politica economica regionale.

Area aziendale:

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e direzione delle imprese turistico-ricettive;

gestione finanziaria e valutaria;

marketing del turismo;

metodologia e determinazione quantitative di azienda;

organizzazione delle aziende turistiche;

organizzazione e gestione dei sistemi informativi aziendali;

programmazione aziendale.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto dei trasporti;

diritto della Comunità europea;

legislazione del turismo;

diritto internazionale.

Area matematico-statistica:

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

informatica generale;

statistica del turismo;

statistica sociale;

Altre aree:

sociologia del turismo.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo in economia del turismo, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno sei insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 44. — Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica attivabili per il corso di laurea in economia e commercio:

AREA ECONOMICA

P01A - *Analisi economica:*

analisi economica;

dinamica economica;

econometria;

economia matematica;

istituzioni di economia;

tecniche di previsione economica;

teoria della programmazione economica.

P01B - *Economia politica:*

economia politica;

istituzioni di economia;

macroeconomia;

microeconomia.

P01C - *Storia del pensiero economico:*

storia dell'analisi economica;

storia del pensiero economico.

P01D - *Politica economica:*

analisi economica congiunturale;

economia applicata;

economia del benessere;

economia del lavoro;

economia delle grandi aree geografiche;

economia delle istituzioni;

economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;

istituzioni di economia;

politica economica;

politica economica agraria;

politica economica dell'ambiente;

politica economica europea;

programmazione economica;

sistemi di contabilità macro-economica;

sistemi economici comparati.

P01E - *Economia pubblica e scienza delle finanze:*

analisi costi-benefici;

analisi economica delle istituzioni;

economia dell'ambiente;

economia dell'arte e della cultura;

economia della sicurezza sociale;

economia dell'impresa pubblica;

economia pubblica;

economia sanitaria;

finanza degli enti locali;

scienza delle finanze;

sistemi fiscali comparati.

P01F - *Economia monetaria:*
economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
istituzioni di economia;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G - *Economia internazionale:*
economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni di economia;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H - *Economia dello sviluppo:*
cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
istituzioni di economia;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I - *Economia dei settori produttivi:*
economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J - *Economia regionale:*
economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K - *Economia dei trasporti:*
economia dei trasporti.

P03X - *Storia economica:*
storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica dell'Europa;
storia economica del turismo;
storia e politica monetaria;
storia marittima.

G01X - *Economia ed estimo rurale:*
agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;
economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
economia e politica agraria comparata;
economia e politica montana e forestale;
estimo forestale e ambientale;
estimo rurale;
marketing dei prodotti agro-alimentari;
pianificazione agricola;
politica agraria;
storia dell'agricoltura.

M06B - *Geografia economico-politica:*
cartografia;
cartografia tematica per geografi;
geografia applicata;
geografia della popolazione;
geografia delle comunicazioni;
geografia dello sviluppo;
geografia del turismo;
geografia economica;
geografia politica;
geografia politica ed economica;
geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;
geografia urbana e organizzazione territoriale;
politica dell'ambiente;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE

P02A - *Economia aziendale:*
analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

economie delle imprese pubbliche;
gestione informatica dei dati aziendali;
istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
programmazione e controllo;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale;
storia della ragioneria;
strategia e politica aziendale;
tecnica professionale;
programmazione aziendale.

P02B - *Economia e direzione delle imprese:*
analisi finanziaria;
economia e direzione delle imprese;
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali;
economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing industriale;
marketing internazionale;
strategie di impresa;
tecnica industriale e commerciale.

P02C - *Organizzazione aziendale:*
amministrazione del personale;
direzione aziendale;
organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informatici aziendali;
organizzazione della produzione;
organizzazione del lavoro;
organizzazione delle aziende commerciali;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende industriali;
organizzazione delle aziende turistiche;
organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;
organizzazione e controllo aziendale;
relazioni industriali.

P02D - *Economia degli intermediari finanziari:*
economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazioni;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B - *Chimica merceologica:*
analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA

N01X - *Diritto privato:*
diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
diritto sportivo;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A - *Diritto commerciale:*
diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B - *Diritto bancario:*
controlli pubblici nel settore creditizio assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C - *Diritto della navigazione:*
diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X - *Diritto del lavoro:*
diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A - *Diritto costituzionale:*
diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare.

N04B - *Istituzioni di diritto pubblico:*
diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X - *Diritto amministrativo:*
contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
legislazione forestale.

N07X - *Diritto tributario:*
diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X - *Diritto internazionale:*
diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;
diritto internazionale della navigazione;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X - *Diritto processuale civile:*
diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B - *Diritto penale:*
diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO-STATISTICA

S01A - *Statistica:*
analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'infanzia statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*
antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica dell'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economica:*
analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A - *Demografia:*
analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

S03B - *Statistica sociale:*
indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

S04A - *Matematica per le applicazioni economiche:*
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
matematica generale;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
matematica per l'economia;
matematica per le scienze sociali;
metodi matematici per la gestione delle aziende;
modelli matematici per i mercati finanziari;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria dei giochi;
teoria delle decisioni;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*
economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio.

A01A - *Algebra e logica matematica:*
algebra lineare.

A01B - *Geometria:*
geometria.

A02A - *Analisi matematica:*
analisi matematica.

A02B - *Calcolo delle probabilità:*
calcolo delle probabilità;
processi stocastici.

A04A - *Analisi numerica:*
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa:*
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica:*
analisi dei sistemi;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e gestione dei sistemi ambientali;
modellistica e simulazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*
informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
sistemi informativi.

K05B - *Informatica:*
informatica generale;
intelligenza artificiale;
programmazione;
sistemi operativi.

K05C - *Cibernetica:*
cibernetica;
elaborazioni di immagini.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE

Art. 45. — Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze di mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalla vigenti disposizioni di legge.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà:

Art. 46. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di laurea in scienze statistiche ed economiche sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 63, articolati nelle aree seguenti: matematica, probabilità, statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economica, aziendale, giuridica, sociologica, scienze biologiche e relative sottoaree;

b) altri insegnamenti diversi da quelli dei punti precedenti, fino ad un massimo di 8.

Art. 47. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea in scienze statistiche ed economiche sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario e degli altri corsi di laurea di cui alla tabella II dell'O.D.U. annessa al decreto ministeriale 21 ottobre 1992 seguiti con esito positivo, in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche. Dovrà essere in ogni caso riconosciuta la prova di idoneità di lingue.

La struttura didattica competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma di cui all'art. 1 della tabella II dell'O.D.U., annessa al decreto ministeriale 21 ottobre 1992.

Art. 48. — Il piano di studi del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti, per un numero complessivo di 23 annualità.

Gli insegnamenti fondamentali, in numero di 8, rispondono all'esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari per il corso di laurea in scienze statistiche ed economiche e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti del corso di laurea stesso.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 63, secondo la seguente distribuzione:

tre nell'area matematica;

uno nell'area probabilità;

tre nell'area statistica;

uno nell'area informatica.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea in scienze statistiche ed economiche si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, la prova di idoneità eventualmente richiesta (o l'esame che eventualmente la sostituisce ai sensi del successivo art. 51) e l'esame di laurea.

Art. 49. — La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per il corso di laurea in scienze statistiche ed economiche, predispone percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi, nel manifesto degli studi o secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 50. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo, di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a quattro corsi annuali o otto corsi semestrali del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche, possono essere svolti, coordinando, moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studio fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'università o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 48 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 51. — La struttura didattica competente può stabilire che, per il conseguimento della laurea in scienze statistiche ed economiche, lo studente debba anche superare una prova di idoneità in lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiunge a quelli previsti nell'art. 48.

La prova di idoneità può essere sostenuta anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 52. — La struttura didattica competente stabilisce, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, le modalità degli esami di profitto e dell'eventuale prova di idoneità nella lingua straniera.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente ed intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 53. — Il piano di studi per il conseguimento della laurea in scienze statistiche ed economiche deve comprendere, oltre agli insegnamenti di cui all'art. 48, le seguenti annualità di insegnamenti caratterizzanti:

uno dell'area statistica;

due dell'area statistica economica;

uno scelto dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale;

uno della sottoarea economico politica;

uno della sottoarea analisi economica;

uno a scelta dalle sottoaree economia politica o analisi economica;

uno a scelta dalle sottoaree economia politica, analisi economica e dall'area aziendale.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN STATISTICA

Art. 54. — Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso del corso di diploma universitario in statistica può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà:

Art. 55. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in statistica sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 63, articolati nelle aree seguenti: matematica, probabilità, statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economica, aziendale, giuridica, sociologia, scienze biologiche e relative sottoaree;

b) altri insegnamenti diversi da quelli dei punti precedenti, fino ad un massimo di 8.

Art. 56. — Ai fini del conseguimento del diploma universitario in statistica sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di laurea degli altri corsi di diploma universitario di cui alla tabella II dell'O.D.U. annessa al decreto ministeriale 21 ottobre 1992 seguiti con esito positivo, in relazione al sistema dei crediti didattici

determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica del corso di diploma universitario in statistica.

Dovrà essere in ogni caso riconosciuta la prova di idoneità di lingue.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

La struttura didattica competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990 i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma di cui all'art. 1 della tabella II dell'O.D.U., annessa al decreto ministeriale 21 ottobre 1992.

Art. 57. — Il piano di studi del corso di diploma universitario in statistica comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario stesso, altri insegnamenti, per un numero di annualità complessivo, stabilito nel regolamento didattico di Ateneo, da un minimo di 13 ad un massimo di 15, e un laboratorio statistico-informatico.

Gli insegnamenti fondamentali, in numero di 5, rispondono all'esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari per il corso di diploma universitario in statistica e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti del corso di diploma universitario stesso.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi riportati nell'art. 63, secondo la seguente distribuzione:

uno dell'area matematica;

uno dell'area probabilità;

due dell'area statistica;

uno dell'area informatica.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

Il diploma universitario in statistica si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, la prova di laboratorio e quella di idoneità eventualmente richiesta e il colloquio finale.

Art. 58. — La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per il corso di diploma universitario in statistica, predispone percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi compresi nel manifesto degli studi o secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 59. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali del corso di diploma univesitario in statistica, possono essere svolti, coordinando, moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura didattica competente deve riservare non meno di 200 ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario in statistica, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria, e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 57 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 60. — La struttura didattica competente può stabilire che, per il conseguimento del diploma universitario in statistica, lo studente debba anche superare una prova di idoneità in lingua straniera moderna.

Art. 61. — La struttura didattica competente, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, definisce l'organizzazione didattica del laboratorio statistico informatico e le modalità di accertamento delle competenze in esso acquisite, stabilisce anche le modalità degli esami di profitto e dell'eventuale prova di idoneità nella lingua straniera.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario in statistica consiste in una discussione, con opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un rapporto che documenti l'attività svolta nell'ambito del laboratorio o l'esperienza di tirocinio o di ricerca applicata, maturata nell'eventuale stage, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 62. — Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in statistica deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali e al laboratorio statistico-informatico di cui all'art. 57, le seguenti annualità di insegnamenti caratterizzanti:

uno scelta dalle aree statistica economica e statistica aziendale;

uno dell'area demografica;

uno dell'area statistica sociale;

due scelte dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale e statistica biomedica.

Art. 63. — Discipline attivabili per il corso di laurea in scienze statistiche ed economiche e per il corso di diploma universitario in statistica:

AREA MATEMATICA:

algebra;
algebra lineare;
algebra ed elementi di geometria;
logica matematica;
geometria;
geometria ed algebra;
analisi matematica;
analisi funzionale;
analisi superiore;
istituzioni di analisi matematica;
analisi numerica;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione;
matematica generale.

AREA PROBABILITÀ:

calcolo delle probabilità;
processi stocastici;
statistica matematica;
teoria dei giochi;
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code;
statistica e calcolo delle probabilità;
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

AREA STATISTICA:

analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità;
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

AREA STATISTICA-ECONOMICA:

analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
gestione di basi di dati economici;
metodi di valutazione di politiche economiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo di dati economici;
serie storiche economiche;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica.

AREA STATISTICA AZIENDALE:

analisi di mercato;
controllo statistico della qualità;
statistica aziendale;
statistica industriale.

AREA DEMOGRAFICA:

analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;

demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

AREA STATISTICA SOCIALE:

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
modelli statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sociale.

AREA STATISTICA BIOMEDICA:

antropometria;
biometria;
epidemiologia;
programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica medica e biometria;
statistica per l'ambiente;
statistica sanitaria.

AREA INFORMATICA:

(sottoarea: informatica di base):

basi di dati;
fondamenti di informatica;
intelligenza artificiale;
sistemi informativi;
basi di dati e sistemi informativi;
informatica generale;
linguaggi di programmazione;
sistemi di elaborazione dell'informazione;
programmazione;

(sottoarea: informatica applicata):

statistica computazionale;
gestione di basi di dati economici;
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie.

AREA MATEMATICA PER LE DECISIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE:

metodi matematici per la gestione delle aziende;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria delle decisioni;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
modelli matematici per i mercati finanziari;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

AREA MATEMATICA FINANZIARIA E SCIENZE ATTUARIALI:

economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio.

AREA RICERCA OPERATIVA:

metodi e modelli per il supporto alle decisioni;
metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;
metodi e modelli per la pianificazione economica;
metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione;
teoria dei giochi;
ricerca operativa per le scelte economiche.

AREA ECONOMICA:

(sottoarea: analisi economica):

analisi economica;
econometria;
economia matematica;
tecniche di previsione economica;

(sottoarea: economia politica):

economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia;

(sottoarea: politica economica):

economia applicata;
economia del lavoro;
politica economica;
programmazione economica;

(sottoarea: economia pubblica e scienza delle finanze):

analisi costi-benefici;

economia dell'ambiente;

economia della sicurezza sociale;

economia pubblica;

economia sanitaria;

scienza delle finanze;

(sottoarea: economia dello sviluppo e regionale):

economia agraria;

economia della popolazione;

economia dello sviluppo;

economia dei Paesi in via di sviluppo;

economia regionale;

pianificazione economica territoriale;

geografia della popolazione;

geografia economica;

geografia politica ed economica;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE:

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale;

gestione della produzione e dei materiali;

marketing;

ragioneria generale ed applicata;

revisione aziendale;

direzione aziendale;

organizzazione aziendale;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

analisi e contabilità dei costi;

economia aziendale;

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

economia delle aziende di assicurazione;

economia degli intermediari finanziari;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda.

AREA GIURIDICA:

diritto di famiglia;

diritto privato dell'economia;

istituzioni di diritto privato;

diritto commerciale;

diritto delle assicurazioni;

diritto commerciale internazionale;

diritto degli intermediari finanziari;

legislazione bancaria;

diritto pubblico dell'economia;

diritto regionale e degli enti locali;

istituzioni di diritto pubblico;

contabilità di Stato e degli enti pubblici;

sociologia del diritto;

diritto della Comunità europea;

diritto internazionale.

AREA SOCIOLOGICA:

(sottoarea: sociologia generale):

metodologia e tecnica della ricerca sociale;

politica sociale;

sociologia;

sociometria;

teoria e metodi della pianificazione sociale;

(sottoarea: sociologia applicata):

sociologia della comunicazione;

sociologia della famiglia;

sociologia dei servizi sociali;

relazioni industriali;

sociologia dell'organizzazione;

sociologia dello sviluppo;

sociologia economica;

sociologia industriale;

sociologia dei Paesi in via di sviluppo;

sociologia dell'ambiente;

sociologia urbana e rurale;

sociologia dei movimenti collettivi;

sociologia politica;

sociologia della devianza.

AREA SCIENZE BIOLOGICHE:

antropometria;

biometria;

metodologia statistica in agricoltura;

statistica applicata alle scienze biologiche;

statistica informatica applicata alla produzione animale;

antropologia;

biologia delle popolazioni umane;

ecologia umana;

genetica;

genetica di popolazioni;

genetica quantitativa;

antropologia sociale;

antropologia economica.

Palermo, 5 dicembre 1994

Il rettore: GULLOTTI

94A8071

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica itàliana e l'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI) relativo alla sede dell'Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere modificativo del 19 luglio 1993.

Il giorno 25 novembre 1994 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI) relativo alla sede dell'Istituto, fatto il 28 marzo 1992, con scambio di lettere modificativo del 19 luglio 1993, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 28 ottobre 1994, n. 638, 1994 n. 147, pubblicata nel supplemento ordinario n. 147 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1994.

In conformità all'articolo XVIII, sezione 27, l'accordo è entrato in vigore il giorno 1° dicembre 1994.

94A8053

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «27 Marzo - Società cooperativa a r.l.», in Latina

Con decreto ministeriale 29 novembre 1994 il dott. Grassucci Renato è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «27 Marzo - Società coop. a r.l.», con sede in Latina, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 17 febbraio 1993 in sostituzione del rag. Fabio Casantini, dimissionario.

94A8072

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del comitato di sorveglianza presso la società fiduciaria «Amministrazione fiduciaria immobiliare e mobiliare - A.F.I.M. S.p.a.», con sede legale in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto 1° dicembre 1994 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha nominato il comitato di sorveglianza della società fiduciaria «Amministrazione fiduciaria immobiliare e mobiliare - A.F.I.M. S.p.a.», con sede legale in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, composto dai signori:

Marasco avv. Antonio, nato a Manziana il 5 giugno 1949, in qualità di esperto, avvocato, con funzioni di presidente;

Di Lorenzo dott. Giuseppe, nato a Napoli l'8 settembre 1956, in qualità di esperto, funzionario amministrativo;

Rhodio dott. Marcello, nato a Roma il 28 luglio 1957, in qualità di esperto, collaboratore amministrativo.

94A8073

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica di Talmassons ad accettare una donazione

Con decreto n. 6605/I Sett. del 17 ottobre 1994 del prefetto della provincia di Udine il direttore pro-tempore della direzione didattica di Talmassons è stato autorizzato ad accettare la donazione di due macchine per scrivere «Olivetti Editor 4» del valore complessivo di L. 200.000 disposta dall'istituto professionale di Stato per i servizi commerciali «E. Mattei» di Latisana.

94A8055

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Decreto MTR/127/1994 del 5 dicembre 1994

Specialità medicinali:

«BB-K8» (Amicacina):

i.m. 1 flacone da 100 mg, n. A.I.C.: 023594017 (in base 10) 0QJ111 (in base 32);

i.m. 1 flacone da 250 mg, n. A.I.C.: 023594031 (in base 10) 0QJ11H (in base 32);

i.m. 1 flacone da 350 mg, n. A.I.C.: 023594043 (in base 10) 0QJ11V (in base 32);

i.m. 1 flacone da 500 mg, n. A.I.C.: 023594056 (in base 10) 0QJ128 (in base 32);

«BRISPORIN» (Cefapirina):

i.m. 1 flacone da 0,5 g + fiala solvente, n. A.I.C.: 022966016 (in base 10) 0PWVSO (in base 32);

i.m. 1 flacone da 1 g + fiala solvente, n. A.I.C.: 022966030 (in base 10) 0PWVSG (in base 32);

«BUSPAR» (Buspirone):

30 compresse da 5 mg, n. A.I.C.: 026454013 (in base 10) 0T79ZX (in base 32);

15 compresse da 10 mg, n. A.I.C.: 026454037 (in base 10) 0T7BOP (in base 32);

«CEFAXIN» (Cefalexina):

12 capsule da 500 mg, n. A.I.C.: 023113020 (in base 10) 0Q1C9W (in base 32);

polvere per sosp. orale 3 g, n. A.I.C.: 023113044 (in base 10) 0Q1CBN (in base 32);

«DICLOCIL» (Dicloxacillina):

8 capsule da 250 mg, n. A.I.C.: 021261019 (in base 10) 0N8UQV (in base 32);

8 capsule da 500 mg, n. A.I.C.: 021261045 (in base 10) 0N8URP (in base 32);

sciroppo 60 ml x 62,5 mg/5 ml, n. A.I.C.: 021261072 (in base 10) 0N8USJ (in base 32);

i.m. 1 flacone da 500 mg + fiala solvente, n. A.I.C.: 021261110 (in base 10) 0N8UTQ (in base 32);

i.v. 1 flacone di polvere da 1 g + fiala solvente, n. A.I.C.: 021261173 (in base 10) 0N8UVP (in base 32);

«DURACEF» (Cefadroxil):

8 compresse da 1 g, n. A.I.C.: 024187015 (in base 10) 0R2447 (in base 32);

sospensione orale 100 ml al 2,5% 125 mg/5 ml, n. A.I.C.: 024187039 (in base 10) 0R244Z (in base 32);

sospensione orale 100 ml al 5% 250 mg/5 ml, n. A.I.C.: 024187041 (in base 10) 0R2451 (in base 32);

sospensione orale 100 ml al 10% 500 mg/5 ml, n. A.I.C.: 024187054 (in base 10) 0R245G (in base 32);

«MUCOMIST» (Acetilcisteina):

3 fiale da 10 ml soluzione per nebulizzazione, n. A.I.C.: 023516026 (in base 10) 0QFNVU (in base 32);

30 bustine da 200 mg, n. A.I.C.: 023516053 (in base 10) 0QFNWP (in base 32);

5 fiale da 3 ml soluzione per nebulizzazione, n. A.I.C.: 023516077 (in base 10) 0QFNXF (in base 32);

«PARADROXIL» (Amoxicillina):

12 capsule da 250 mg, n. A.I.C.: 023013016 (in base 10) 0PY9NS (in base 32);

12 capsule da 500 mg, n. A.I.C.: 023013042 (in base 10) 0PY9PL (in base 32);

sospensione orale da 5 g x 100 ml, n. A.I.C.: 023013055 (in base 10) 0PY9PZ (in base 32);

sospensione orale da 2,5 g x 100 ml, n. A.I.C.: 023013067 (in base 10) 0PY9QC (in base 32);

sospensione orale gocce 2 g x 20 ml, n. A.I.C.: 023013079 (in base 10) 0PY9QR (in base 32);

«PARAPLATIN 50» (Carboplatino):

i.v. 1 flacone da 50 mg, n. A.I.C.: 026706034 (in base 10) 0TH03L (in base 32);

«PARAPLATIN 150» (Carboplatino):

i.v. 1 flacone da 150 mg, n. A.I.C.: 026706046 (in base 10) 0TH03Y (in base 32);

«PENSTAPHO» (Oxacillina):

i.m. 1 flacone da 250 mg + fiala solvente 2 ml, n. A.I.C.: 020711026 (in base 10) 0MS1ML (in base 32);

i.m. 1 flacone da 500 mg + fiala solvente 3 ml, n. A.I.C.: 020711038 (in base 10) 0MS1MY (in base 32);

i.m. 1 flacone da 1 g + fiala solvente 5 ml, n. A.I.C.: 020711065 (in base 10) 0MS1NT (in base 32);

«PENTREXYL» (Ampicillina):

12 capsule da 250 mg, n. A.I.C.: 022399024 (in base 10) 0PCL1J (in base 32);

12 capsule da 500 mg, n. A.I.C.: 022399048 (in base 10) 0PCL28 (in base 32);

sospensione orale pediatrica 10 ml 10%, n. A.I.C.: 022399051 (in base 10) 0PCL2C (in base 32);

sospensione orale 60 ml 2,5%, n. A.I.C.: 022399063 (in base 10) 0PCL2R (in base 32);

sospensione orale 60 ml 5%, n. A.I.C.: 022399075 (in base 10) 0PCL33 (in base 32);

i.m. 1 flacone da 250 mg + fiala solvente, n. A.I.C.: 022399099 (in base 10) 0PCL3V (in base 32);

i.m. 1 flacone da 500 mg + fiala solvente, n. A.I.C.: 022399101 (in base 10) 0PCL3X (in base 32);

i.m. 1 flacone da 1 g + fiala solvente, n. A.I.C.: 022399113 (in base 10) 0PCL49 (in base 32);

«PLATINEX» (Cisplatino):

i.v. 1 flacone da 10 mg/10 ml, n. A.I.C.: 024254017 (in base 10) 0R45L1 (in base 32);

i.v. 1 flacone da 50 mg, n. A.I.C.: 024254029 (in base 10) 0R45LF (in base 32);

i.v. 1 flacone da 10 mg/20 ml soluzione pronta all'uso, n. A.I.C.: 024254031 (in base 10) 0R45LH (in base 32);

i.v. 1 flacone da 25 mg/50 ml soluzione pronta all'uso, n. A.I.C.: 024254043 (in base 10) 0R45LV (in base 32);

i.v. 1 fiala da 50 mg/100 ml soluzione pronta all'uso, n. A.I.C.: 024254056 (in base 10) 0R45M8 (in base 32);

«QUESTRAN» (Colestiramina):

sospensione orale 12 bustine da 4 g, n. A.I.C.: 023014018 (in base 10) 0PYBN2 (in base 32);

«SOTALEX» (Sotalolo):

40 compresse da 80 mg, n. A.I.C.: 023245020 (in base 10) 0Q5D6W (in base 32);

«TOTACEF» (Cefazolina):

i.v. 1 flacone da 1 g + fiala solvente, n. A.I.C.: 022810055 (in base 10) 0PS3G7 (in base 32);

i.m. 1 flacone da 250 mg + fiala solvente, n. A.I.C.: 022810081 (in base 10) 0PS3H1 (in base 32);

i.m. 1 flacone da 500 mg + fiala solvente, n. A.I.C.: 022810105 (in base 10) 0PS3HT (in base 32);

i.m. 1 flacone da 1 g + fiala solvente, n. A.I.C.: 022810129 (in base 10) 0PS3JK (in base 32);

«VEPESID» (Etoposide):

i.v. 1 fiala da 100 mg/5 ml, n. A.I.C.: 024639015 (in base 10) 0RHXK7 (in base 32);

«VUMON» (Teniposide):

i.v. 1 fiala da 50 mg/5 ml, n. A.I.C.: 024601015 (in base 10) 0RGSFR (in base 32);

«ZANITRIN» (Cefatrizina):

12 capsule da 250 mg, n. A.I.C.: 025269010 (in base 10) 0S34SL (in base 32);

8 capsule da 500 mg, n. A.I.C.: 025269022 (in base 10) 0S34SY (in base 32);

sospensione orale da 100 ml 250 mg/5 ml, n. A.I.C.: 025269034 (in base 10) 0S34TB (in base 32);

sospensione orale da 60 ml 500 mg/5 ml, n. A.I.C.: 025269046 (in base 10) 0S34TQ (in base 32);

Titolare A.I.C.: Bristol Italiana (Sud) S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo, km. 2,800, codice fiscale n. 00136120599.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Bristol-Myers Squibb S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Paolo di Dono, 73, codice fiscale n. 00082130592.

La produzione, il controllo ed il confezionamento dei prodotti suddetti continuano ad essere effettuati dalla società titolare di A.I.C. nello stabilimento sito in Sermoneta (Latina), ora autorizzato a proprio nome.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto n. 128/1994 del 12 dicembre 1994

Specialità medicinale:

«XANTURENASI», nella preparazione e confezione:

10 compresse, n. A.I.C.: 017849023 (in base 10) 0K0QPZ (in base 32).

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via G. Bechi, 3, codice fiscale n. 03064040482.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Valle Salimbene (Pavia), via Fratelli Cervi, 8, codice fiscale n. 01423300183.

produttore: nuovo titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Pavia, viale Certosa, 8/A.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 305/1994 del 5 dicembre 1994

Specialità medicinali:

«BUFFERIN» 20 compresse da 325 mg e «BRIMEXATE» iniettabile (1 flacone da 20 mg e 1 flacone da 50 mg).

Titolare A.I.C.: Bristol-Myers Squibb Co. - U.S.A., rappresentata in Italia dalla società Bristol italiana (Sud) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo, km. 2,800, codice fiscale n. 00136120599.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: modifica della società rappresentante per l'Italia la titolare dell'A.I.C. da «Bristol italiana (Sud) S.p.a.» a «Bristol-Myers Squibb S.p.a.», con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Paolo di Dono, 73, codice fiscale n. 00082130592.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 306/1994 del 5 dicembre 1994

Tutte le specialità medicinali.

Titolare A.I.C.: Biomedica Foscama industria chimico farmaceutica S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, km. 14,500, codice fiscale n. 00408870582.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: modifica di ragione sociale da «Biomedica Foscama industria chimico farmaceutica S.p.a.», a «Biomedica Foscama industria chimico farmaceutica S.r.l.», con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, km. 14,500, codice fiscale n. 00408870582.

produttore: Ferme restando le precedenti autorizzazioni, la produzione delle specialità medicinali interessate, ad eccezione di «TAD» (5 e 10 flaconi da 300 e 600 mg) e di «FUROTRICINA» (6 ovuli), è ora effettuata anche dalla società Montefarmaco S.p.a. nello stabilimento sito in Pero (Milano), con esecuzione delle operazioni terminali di confezionamento sia da parte della società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Ferentino (Frosinone), sia da parte della società Montefarmaco S.p.a. nello stabilimento sito in Pero (Milano).

La specialità medicinale «TAD» è ora prodotta anche dalla società Serpero industria galenica milanese S.p.a. nello stabilimento sito in Masate (Milano), con esecuzione delle operazioni terminali di confezionamento sia da parte della società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Ferentino (Frosinone), sia da parte della società Serpero Industria Galenica Milanese S.p.a. nello stabilimento sito in Masate (Milano).

La specialità medicinale «FUROTRICINA» è ora prodotta anche dalla società Lamp S. Prospero S.p.a. nello stabilimento sito in S. Prospero (Modena), con esecuzione delle operazioni terminali di confezionamento sia da parte della società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Ferentino (Frosinone), sia da parte della società Lamp S. Prospero S.p.a. nello stabilimento sito in S. Prospero (Modena).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 318/1994 del 12 dicembre 1994

Tutte le specialità medicinali.

Titolare A.I.C.: UCM Unione chimica medicamenti S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Grugliasco (Torino), via Marco Polo, 38, codice fiscale n. 05075810019.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: modifica di denominazione sociale da «UCM Unione chimica medicamenti S.p.a.» a «Solvay Pharma S.p.a.», con sede legale e domicilio fiscale in Grugliasco (Torino), via Marco Polo, 38, codice fiscale n. 05075810019.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 319/1994 del 12 dicembre 1994

Specialità medicinali: «ALGESAL» balsamo 40 g 10% «ACIDRINE» 40 compresse; «DICETEL» 30 e 50 compresse rivestite da 50 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratoires de therapeutique moderne L.T.M., Suresnes (Francia), rappresentata in Italia dalla società UCM Unione Chimica Medicamenti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Grugliasco (TO), via Marco Polo, 38, codice fiscale n. 05075810019.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: modifica di denominazione sociale della società rappresentante per l'Italia la titolare dell'A.I.C. da «UCM Unione chimica medicamenti S.p.a.» a «Solvay Pharma S.p.a.», con sede legale e domicilio fiscale in Grugliasco (Torino), via Marco Polo, 38, codice fiscale n. 05075810019.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 320/1994 del 12 dicembre 1994

Specialità medicinali: «VALERIANA DISPERT» 30 confetti da 45 mg; «PANCREON» 30, 50 e 100 compresse da 216,2 mg; «PANCREON COMPOSITUM» 20, 30, 50 e 100 confetti; «PANCREON» 60 confetti da 700 mg; «PANCREOFLAT» 24 confetti.

Titolare A.I.C.: Kali-Chemie Pharma GmbH di Hannover (Germania), rappresentata in Italia dalla società UCM Unione chimica medicamenti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Grugliasco (Torino), via Marco Polo, 38, codice fiscale n. 05075810019.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: modifica di denominazione sociale della società rappresentante per l'Italia la titolare dell'A.I.C. da «UCM Unione chimica medicamenti S.p.a.» a «Solvay Pharma S.p.a.», con sede legale e domicilio fiscale in Grugliasco (Torino), via Marco Polo, 38, codice fiscale n. 05075810019.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 321/1994 del 12 dicembre 1994

Specialità medicinali: «ARITMINA» 1 fiala da 2 ml e 20 discoidi; «NEO ARITMINA» 40 compresse.

Titolare A.I.C.: Giulini Pharma GmbH - Hannover (Germania), rappresentata in Italia dalla società UCM Unione chimica medicamenti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Grugliasco (Torino), via Marco Polo, 38, codice fiscale n. 05075810019.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: modifica di denominazione sociale della società rappresentante per l'Italia la titolare dell'A.I.C. da «UCM Unione chimica medicamenti S.p.a.» a «Solvay Pharma S.p.a.», con sede legale e domicilio fiscale in Grugliasco (Torino), via Marco Polo, 38, codice fiscale n. 05075810019.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 322/1994 del 12 dicembre 1994

Specialità medicinali: «DUVADILAN» (im 6 fiale da 2 ml, 30 cpr); «DUFASTON» (10 cpr da 10 mg); «DUSPATAL DUPHAR» (30 confetti da 135 mg); «DUPHALAC DUPHAR» (sciroppo da 200 ml); «FENAM» (30 cps da 40 mg); «PRE-PAR DUPHAR» (1 fiala iniettabile da 5 ml/50 mg - 20 cpr da 10 mg); «FEVARIN» (30 cpr da 50 mg); «INFLUVAC S» (1 siringa da 0,5 ml - 10 siringhe da 0,5 ml); «INFLUVAC DUPHAR» (1 fiala 0,5 ml e 1 siringa pronto uso 0,5 ml).

Titolare A.I.C.: Solvay Duphar B.V., Weesp (Olanda), rappresentata in Italia dalla società UCM Unione chimica medicamenti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Grugliasco (Torino), via Marco Polo, 38, codice fiscale n. 05075810019.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: modifica di denominazione sociale della società rappresentante per l'Italia la titolare dell'A.I.C. da «UCM Unione chimica medicamenti S.p.a.» a «Solvay Pharma S.p.a.», con sede legale e domicilio fiscale in Grugliasco (Torino), via Marco Polo, 38, codice fiscale n. 05075810019.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 323/1994 del 12 dicembre 1994

Specialità medicinali: «FRISTAMIN» (fl sciroppo 100 ml) e «ZITOXIL» (fl 200 ml sciroppo 0,5%).

Titolare A.I.C.: Lifepharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale F. Testi, 330.

Modifica apportata:

produttore: le specialità medicinali sopra indicate sono ora prodotte, controllate e confezionate anche dalla società Italfarmaco S.A. nello stabilimento sito in Alcobendas-Madrid (Spagna).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 324/1994 del 12 dicembre 1994

Specialità medicinali: «DIDRO-KIT» 14 compresse bianche + 76 compresse bleu.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble Pharmaceuticals Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via G. Bechi, 3.

Modifica apportata:

produttore: le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche dalla società Procter & Gamble Pharmaceuticals Germany nello stabilimento sito in Weiterstadt (Germania). Ferme restando le altre autorizzazioni, viene revocata alla società titolare della A.I.C., in seguito a rinuncia della stessa, l'autorizzazione ad eseguire le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli nello stabilimento sito in Firenze.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 325/1994 del 12 dicembre 1994

Specialità medicinale: «SUSTEMIAL» 10 flaconcini con tappo serbatoio per uso orale.

Titolare A.I.C.: Malesci istituto farmacobiologico S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via N. Porpora, 22/24.

Modifiche apportate:

confezionamento: in sostituzione del confezionamento in «flaconcino di cloruro di polivinile contenente lo sciroppo estemporaneo + tappo serbatoio separatore in polietilene e tranciatore a vite in polistirolo contenente il principio attivo, ancorato al collo del flaconcino mediante una ghiera di alluminio» è ora autorizzato il confezionamento in «flaconcino di polietilentereftalato contenente lo sciroppo estemporaneo + tappo serbatoio separatore in polietilene contenente il principio attivo».

validità: il periodo di validità del prodotto è ora ridotto da 36 a 24 mesi.

produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata dalla società Laboratori Guidotti S.p.a., nello stabilimento sito in Pisa, via Trieste, 40.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 326/1994 del 12 dicembre 1994

Specialità medicinali: «ORUDIS» supposte da 100 mg; «STEMETIL» supposte da 10 mg.

Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.G. Winckelmann, 2.

Modifica apportata:

produttore: le specialità medicinali sopra indicate sono ora prodotte, controllate e confezionate dalla società Rhone-Poulenc Rorer Pharma Specialites nello stabilimento sito in Livron (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 327/1994 del 12 dicembre 1994

Specialità medicinali: «REXALGAN» 6 fiale liofilizzate da 20 mg + 6 fiale di solvente e «ARTROSILENE» 6 fiale liofilizzate da 160 mg + 6 fiale di solvente.

Titolare A.I.C.: Dompé farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San Martino, 12.

Modifica apportata:

produttore: le specialità medicinali sopra indicate sono ora prodotte, controllate e confezionate anche dalla società A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi, 3.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 328/1994 del 12 dicembre 1994

Specialità medicinale: «RIOPAN» 40 compresse da 800 mg.

Titolare A.I.C.: BYK Gulden Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cormano (Milano), via Giotto, 1, codice fiscale 00696360155.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata dalla società BYK Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH nello stabilimento sito in Byk-Gulden-Straße 2 Costanza (Germania).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 329/1994 del 12 dicembre 1994

Specialità medicinale: «POLINAZOLO» lavanda vaginale (5 lavande vaginali da 140 ml).

Titolare A.I.C.: Laboratori Guieu S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Lomellina, 10.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata dalla società Bristol-Myers Squibb S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Anagni (Frosinone), Contrada Fontana del Ceraso.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 330/1994 del 12 dicembre 1994

Specialità medicinale: «PRATICEF» (im 1 fl 500 mg + 1 f e im 1 fl 1 g + 1 F).

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Caber S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Comacchio (Ferrara), via Cavour, 11.

Modifica apportata:

produttore: per la specialità medicinale sopra indicata viene ora effettuato quanto appresso:

la produzione del flaconcino liofilizzato anche dalla società Smith Kline & French nello stabilimento sito in Alcalà (Spagna);

il confezionamento anche dalla società Smith Kline Beecham Farmaceutici S.p.a. nello stabilimento sito in Milano;

la produzione delle fiale del solvente ed il confezionamento anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Ronco Scrivia (Genova);

i controlli anche dalla società SmithKline Beecha Farmaceutici S.p.a. nello stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 332/1994 del 12 dicembre 1994

Specialità medicinale: «TIKLID» 30 compresse da 250 mg.

Titolare A.I.C.: Midy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.B. Piranesi, 38.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società Sanofi Winthrop Industrie nello stabilimento sito in Ambares (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 333/1994 del 12 dicembre 1994

Specialità medicinale: «ALMARYTM» 5 fiale da 15 ml per uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: 3M Healt Care Ltd di Loughborough, U.K., rappresentata in Italia dalla società Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Limito (Milano), via Rivoltana, 35.

Modifica apportata:

produttore: la produzione ed il controllo dei pirogeni della specialità medicinale sopra indicata è ora effettuata anche dalla società Antigen Pharmaceuticals Ltd nello stabilimento sito in Roscrea, Co Tipperary (Irlanda), con esecuzione delle operazioni terminali di confezionamento e dei controlli sul prodotto finito, ad eccezione dei pirogeni, sia da parte della società estera titolare della A.I.C. nello stabilimento sito in Loughborough, U.K., sia da parte della società Synthelabo S.p.a. nello stabilimento in Limito (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 336/1994 del 12 dicembre 1994

Specialità medicinale: «URICEMIL» 50 compresse da 100 mg e 30 compresse da 300 mg.

Titolare A.I.C.: Istituto chemioterapico S.p.a. - ICT, con sede legale e domicilio fiscale in Piacenza, strada Bobbiese, 108.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata dalla società Istituto Gentili S.p.a. nello stabilimento sito in Pisa, via Mazzini, 112.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 337/1994 del 12 dicembre 1994

Specialità medicinale: «SABA» capsule da 160 mg e «SULOVES» capsule da 150 usl.

Titolare A.I.C.: Lampugnani farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Nerviano, via Gramsci, 4.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta in capsule di gelatina molle nonché confezionata in blister anche dalla società R.P. Scherer S.p.a. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 339/1994 del 12 dicembre 1994

Specialità medicinale: «K FLEBO» - 1 mEq 5 fiale 10 ml - 3 mEq 5 fiale 10 ml.

Titolare A.I.C.: Sclavo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.a., nello stabilimento sito in S. Antimo (Napoli).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

94A8074

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Sono autorizzate le immissioni in commercio delle specialità medicinali nelle convezioni con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto n. **A1254/1994** *del 31 ottobre 1994*

Specialità: **ISOPURAMIN NOVUM 10%**

Confezione:
FLACONE 250 ML 10%
a base di SOLUZIONE DI AMINOACIDI ESSENZIALI E NON

Titolare A.I.C.:
BIEFFE MEDITAL S.P.A.
VIA NUOVA PROVINCIALE, 23034 GROSOTTO (SO)
Codice fiscale: 09469610159

N. A.I.C.: 029363013 (in base 10) 0W02U5 (in base 32)

Classificazione: classe: «C»

Classificazione Internazionale ATC:
B05BA01 (AMINOACIDI).

Estratto decreto n. **A1255/1994** *del 31 ottobre 1994*

Specialità: **ISOPURAMIN NOVUM 10%**

Confezione:
FLACONE 500 ML 10%
a base di SOLUZIONE DI AMINOACIDI ESSENZIALI E NON

Titolare A.I.C.:
BIEFFE MEDITAL S.P.A.
VIA NUOVA PROVINCIALE, 23034 GROSOTTO (SO)
Codice fiscale: 09469610159

N. A.I.C.: 029363025 (in base 10) 0W02UK (in base 32)

Classificazione: classe: «C»

Classificazione Internazionale ATC:
B05BA01 (AMINOACIDI).

Estratto decreto n. **A1256/1994** *del 31 ottobre 1994*

Specialità: **ISOPURAMIN NOVUM 8,5%**

Confezione:
FLACONE 250 ML 8,5%
a base di SOLUZIONE DI AMINOACIDI ESSENZIALI E NON

Titolare A.I.C.:
BIEFFE MEDITAL S.P.A.
VIA NUOVA PROVINCIALE, 23034 GROSOTTO (SO)
Codice fiscale: 09469610159

N. A.I.C.: 029363037 (in base 10) 0W02UX (in base 32)

Classificazione: classe: «C»

Classificazione Internazionale ATC:
B05BA01 (AMINOACIDI).

Estratto decreto n. **A1257/1994** *del 31 ottobre 1994*

Specialità: **ISOPURAMIN NOVUM 8,5%**

Confezione:
FLACONE 500 ML 8,5%
a base di SOLUZIONE DI AMINOACIDI ESSENZIALI E NON

Titolare A.I.C.:
BIEFFE MEDITAL S.P.A.
VIA NUOVA PROVINCIALE, 23034 GROSOTTO (SO)
Codice fiscale: 09469610159

N. A.I.C.: 029363049 (in base 10) 0W02V9 (in base 32)

Classificazione: classe: «C»

Classificazione Internazionale ATC:
B05BA01 (AMINOACIDI).

Estratto decreto n. **A1258/1994** *del 31 ottobre 1994*

Specialità: **NORDITROPIN**

Confezione:
1 FLACONE 12 UI
a base di SOMATROPINA DA DNA RICOMBINANTE

Titolare A.I.C.:
NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A.
VIA DELL'IMBRECCIATO, 129, 00149 ROMA (RM)
Codice fiscale: 03918040589

N. A.I.C.: 027686017 (in base 10) 0UDX41 (in base 32)

Classificazione: classe: «C»

Classificazione Internazionale ATC:
H01AC01 (SOMATROPINA).

Estratto decreto n. **A1259/1994** *del 31 ottobre 1994*

Specialità: **GENOTROPIN**

Confezione:
KABIQUICK 10 SIRINGHE 2 UI
a base di ORMONE SOMATOTROPO BIOSINTETICA (R-HGH)

Titolare A.I.C.:
PHARMACIA S.P.A.
VIA A. VOLTA, 16, 20093 COLOGNO MONZESE (MI)
Codice fiscale: 07089990159

N. A.I.C.: 026844062 (in base 10) 0TM6WY (in base 32)

Classificazione: classe: «C»

Classificazione Internazionale ATC:
H01AC01 (SOMATROPINA).

Estratto decreto n. **A1260/1994** *del 31 ottobre 1994*

Specialità: **IMMUCYTAL F**

Confezione:
12 COMPRESSE
a base di FRAZIONI RIBOSOMIALI

Titolare A.I.C.:
PHARMA FABRE S.R.L.
VIA LEONARDO DA VINCI, 168, 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)
Codice fiscale: 00758420152

N. A.I.C.: 029010016 (in base 10) 0VPB30 (in base 32)

Classificazione: classe: «C»

Classificazione Internazionale ATC:
J07AX (ALTRI VACCINI BATTERICI).

Estratto decreto n. **A1261/1994** *del 31 ottobre 1994*

Specialità: **GENOTROPIN**

Confezione:
KABIPEN 1 TUBOFIALA 16 UI
a base di ORMONE SOMATOTROPO BIOSINTETICA (R-HGH)

Titolare A.I.C.:
PHARMACIA S.P.A.
VIA A. VOLTA, 16, 20093 COLOGNO MONZESE (MI)
Codice fiscale: 07089990159

N. A.I.C.: 026844098 (in base 10) 0TM6Y2 (in base 32)

Classificazione: classe: «C»

Classificazione Internazionale ATC:
H01AC01 (SOMATROPINA).

Estratto decreto n. **A1262/1994** *del 31 ottobre 1994*

Specialità: **GENOTROPIN**

Confezione:
KABIQUICK 10 SIRINGHE 4 UI
a base di ORMONE SOMATOTROPO BIOSINTETICA (R-HGH)

Titolare A.I.C.:
PHARMACIA S.P.A.
VIA A. VOLTA, 16, 20093 COLOGNO MONZESE (MI)
Codice fiscale: 07089990159

N. A.I.C.: 026844086 (in base 10) 0TM6XQ (in base 32)

Classificazione: classe: «C»

Classificazione Internazionale ATC:
H01AC01 (SOMATROPINA).

Estratto decreto n. **A1263/1994** *del 31 ottobre 1994*

Specialità: **GENOTROPIN**

Confezione:
KABIQUICK 10 SIRINGHE 3 UI
a base di ORMONE SOMATOTROPO BIOSINTETICA (R-HGH)

Titolare A.I.C.:
PHARMACIA S.P.A.
VIA A. VOLTA, 16, 20093 COLOGNO MONZESE (MI)
Codice fiscale: 07089990159

N. A.I.C.: 026844074 (in base 10) 0TM6XB (in base 32)

Classificazione: classe: «C»

Classificazione Internazionale ATC:
H01AC01 (SOMATROPINA).

Estratto decreto n. **A1264/1994** *del 31 ottobre 1994*

Specialità: **GENOTROPIN**

Confezione:
KABIVIAL 1 TUBOFIALA 16 UI
a base di ORMONE SOMATOTROPO BIOSINTETICA (R-HGH)

Titolare A.I.C.:
PHARMACIA S.P.A.
VIA A. VOLTA, 16, 20093 COLOGNO MONZESE (MI)
Codice fiscale: 07089990159

N. A.I.C.: 026844050 (in base 10) 0TM6WL (in base 32)

Classificazione: classe: «C»

Classificazione Internazionale ATC:
H01AC01 (SOMATROPINA).

Estratto decreto n. **A1265/1994** *del 31 ottobre 1994*

Specialità: **REVITASE**

Confezione:
25 CAPSULE 100 MG
a base di D-ALFA-TOCOFERIL ACETATO

Titolare A.I.C.:
DERMALIFE S.P.A.
VIALE TRE VENEZIE, 44/46 35043 MONSELICE (PD)
Codice fiscale: 04086261007

N. A.I.C.: 001773047 (in base 10) 01Q3HR (in base 32)

Classificazione: classe: «C»

Classificazione Internazionale ATC:
A11HA03 (TOCOFEROLO - VITAMINA E).

Estratto decreto n. **A1266/1994** *del 31 ottobre 1994*

Specialità: **ANTORAL**

Confezione:
250 ML FLACONE COLLUTORIO
a base di TIBENZONIO IODURO

Titolare A.I.C.:
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.
VIA CIVITALI, 1, 20148 MILANO (MI)
Codice fiscale: 00748210150

N. A.I.C.: 023497112 (in base 10) 0QF2DS (in base 32)

Classificazione: classe: «C»

Classificazione Internazionale ATC:
A01AB15 (TIBENZONIO IODURO).

Estratto decreto n. **A1267/1994** *del 31 ottobre 1994*

Specialità: **ANTORAL**

Confezione:
30 ML FLACONE SPRAY
a base di TIBENZONIO IODURO

Titolare A.I.C.:
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.
VIA CIVITALI, 1, 20148 MILANO (MI)
Codice fiscale: 00748210150

N. A.I.C.: 023497100 (in base 10) 0QF2DD (in base 32)

Classificazione: classe: «C»

Classificazione Internazionale ATC:
A01AB15 (TIBENZONIO IODURO).

Estratto decreto n. **A1268/1994** *del 31 ottobre 1994*

Specialità: **FE CL**

Confezione:
FLACONE 250 ML 5,4%
a base di SOLUZIONE DI AMIDO ACIDI ESSENZIALI

Titolare A.I.C.:
CLINTEC S.R.L.
VIALE GIULIO RICHARD, 5, 20143 MILANO (MI)
Codice fiscale: 07270410587

N. A.I.C.: 029192010 (in base 10) 0VUVUB (in base 32)

Classificazione: classe: «C»

Classificazione Internazionale ATC:
B05BA01 (AMINOACIDI).

Estratto decreto n. **A1269/1994** *del 31 ottobre 1994*

Specialità: **ESAVIR 800**

Confezione:
25 COMPRESSE 800 MG
a base di ACICLOVIR

Titolare A.I.C.:
LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
VIA TIBURTINA, 1004, 00156 ROMA (RM)
Codice fiscale: 08205300588

N. A.I.C.: 028338034 (in base 10) 0V0TVY (in base 32)

Classificazione: classe: «A», prezzo L. 110.000, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 19 settembre 1994, n. 544, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Classificazione Internazionale ATC:
J05AB01 (ACICLOVIR).

Estratto decreto n. **A1270/1994** *del 31 ottobre 1994*

Specialità: **NARCORAL**

Confezione:
10 COMPRESSE 10 MG
a base di NALTREXONE CLOR

Titolare A.I.C.:
CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A.
PIAZZA XX SETTEMBRE, 2, 22079 VILLA GUARDIA (CO)
Codice fiscale: 01192270138

N. A.I.C.: 028248019 (in base 10) 0UY1YM (in base 32)

Classificazione: classe: «C»

Classificazione Internazionale ATC:
V03AB30 (NALTREXONE).

94A8088

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA E BANCA D'ITALIA

Regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia emanate dalla Consob e dalla Banca d'Italia il 16 marzo 1992 e successivamente modificate ed integrate.

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Fonti

1. Il presente regolamento (1) è adottato ai sensi degli articoli 1, comma 4 e 3, comma 1, delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia, emanate d'intesa dalla Consob e dalla Banca d'Italia.

2. Il presente regolamento costituisce parte integrante della disciplina che regola i rapporti fra la cassa e gli aderenti.

Art. 2.

Circolari applicative

1. La cassa ha facoltà di emanare circolari applicative per definire gli aspetti operativi della propria attività.

Capo II

MERCATI DEI CONTRATTI UNIFORMI A TERMINE

Art. 3.

Definizioni

1. Nel presente capo si intendono per:

a) decreto: il decreto del Ministro del tesoro del 24 febbraio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

(1) Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento del 27 maggio 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

b) delibera: la delibera della Consob n. 8509 dell'11 ottobre 1994;

c) disposizioni: le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia, emanate d'intesa dalla Consob e dalla Banca d'Italia il 16 marzo 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) mercati: i mercati per la negoziazione dei contratti uniformi a termine di cui all'art. 23 commi 1 e 5 della legge n. 1 del 2 gennaio 1991;

e) aderenti generali, aderenti individuali ed aderenti indiretti: i soggetti indicati nell'art. 4, commi 1, 2, 3, e 4, delle disposizioni;

f) margine di variazione: il margine di cui all'art. 13 delle disposizioni;

g) regolamento per contante: la liquidazione delle posizioni in contratti futures rimaste aperte al termine dell'ultimo giorno di contrattazione, per le quali è previsto, nello schema contrattuale, il regolamento in contante (cash settlement) rispetto al prezzo di liquidazione, fissato per l'attività sottostante;

h) margine di regolamento alla scadenza: il margine calcolato l'ultimo giorno di contrattazioni, per le posizioni contrattuali in FIB 30, rimaste aperte al termine dell'ultimo giorno di contrattazioni di cui alla delibera;

i) future su titoli di Stato: i contratti uniformi a termine future su titoli di Stato, approvati dal Ministro del tesoro, di cui all'art. 15 comma 1 del decreto;

l) opzione su future su titoli di Stato: i contratti uniformi a termine di opzione su future su titoli di Stato approvati dal Ministro del tesoro, di cui all'art. 15 comma 1 del decreto;

m) FIB 30: i contratti uniformi a termine future sull'indice di borsa, di cui alla delibera;

n) banca incaricata: la banca incaricata dall'aderente di effettuare, nei confronti della cassa, i movimenti tramite il conto di gestione e/o il conto accentrato in titoli e/o le operazioni presso la stanza di compensazione dei valori mobiliari;

o) serie di futures: i futures con la medesima scadenza, aventi per oggetto la stessa attività sottostante e relativi allo stesso schema contrattuale;

p) serie di opzioni: le opzioni, aventi per oggetto la stessa attività sottostante, il medesimo prezzo di esercizio, la medesima scadenza e il medesimo tipo di diritto (call o put), e relative allo stesso schema contrattuale;

q) classe: l'insieme di serie di futures o di serie di opzioni relativo allo stesso schema contrattuale;

r) gruppo di classi: l'insieme di classi di futures e di opzioni relativo agli stessi schemi contrattuali;

s) gruppo di prodotti: due o più gruppi di classi per i quali le relative attività sottostanti hanno tra loro una correlazione di prezzo ritenuta sufficientemente significativa dalla cassa per assoggettarli a margini iniziali ordinari, calcolati in modo integrato;

t) intervallo del margine: la variazione percentuale massima giornaliera del prezzo di chiusura, sia in aumento sia in diminuzione dei futures di ogni classe, che la cassa, tenute presenti le condizioni di mercato, considera appropriata per garantirsi dalle oscillazioni del prezzo di mercato nel caso di chiusura dei contratti in essere. Per i future su titoli di Stato l'intervallo del margine è riferito al valore nominale del future medesimo; per il FIB 30, l'intervallo del margine è riferito al controvalore delle posizioni valorizzate al prezzo di chiusura del future medesimo;

u) posizioni futures straddle: le posizioni futures della stessa classe di segno contrario su scadenze diverse.

Art. 4.

Procedura e condizioni per l'adesione

1. I soggetti che intendono aderire alla cassa quali aderenti generali o individuali sottoscrivono l'apposito atto, secondo lo schema allegato al presente regolamento, dimostrando il possesso dei seguenti requisiti patrimoniali e organizzativi:

a) patrimonio netto di cui all'art. 4 delle disposizioni;

b) disponibilità di un conto di gestione, ovvero esistenza di un accordo con una banca incaricata;

c) disponibilità di un conto accentrato in titoli ovvero dichiarazione della società mediante la quale si intende movimentare il conto accentrato in titoli;

d) adesione ad una stanza di compensazione dei valori mobiliari ovvero esistenza di un accordo con una banca incaricata;

e) ammissione ad almeno uno dei mercati.

2. Ciascun aderente è tenuto ad avvalersi per i movimenti sul conto di gestione di cui agli articoli 15, 17 e 18 di una sola banca incaricata che deve essere aderente generale o individuale.

3. La cassa indica la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1. La cassa può altresì chiedere l'integrazione della documentazione presentata dal richiedente.

4. La cassa, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione completa, comunica al richiedente e al comitato di gestione e/o alla Consob l'esito della domanda, motivando le ragioni in caso di rigetto della stessa.

Art. 5.

Procedura di adesione per gli aderenti indiretti

1. I soggetti che intendono aderire alla cassa in qualità di aderente indiretto devono sottoscrivere l'apposito atto, secondo lo schema allegato al presente regolamento dimostrando il possesso del requisito di cui al precedente art. 4, lettera *e)*. Il richiedente deve altresì allegare l'accordo di cui allo schema allegato al presente regolamento, previamente stipulato con un aderente generale per la gestione delle proprie posizioni contrattuali ai sensi dell'art. 9, comma 1, delle disposizioni.

2. Ogni nuovo accordo concluso dall'aderente indiretto con altro aderente generale deve pervenire alla cassa entro il giorno precedente a quello in cui ha effetto la sostituzione.

3. Tutte le comunicazioni previste all'art. 9 delle disposizioni devono essere effettuate per iscritto.

Art. 6.

Sussistenza dei requisiti

1. L'aderente è tenuto a fornire le informazioni ed i documenti richiesti dalla cassa ai sensi dell'art. 4, comma 6, delle disposizioni entro 24 ore dalla richiesta, salvo diversa indicazione della cassa stessa. In caso di mancata ottemperanza, la cassa provvede a diffidare per iscritto l'aderente, assegnando un termine per la risposta. Copia della diffida è contestualmente inviata dalla cassa al comitato di gestione e/o alla Consob.

2. La mancata ottemperanza dell'aderente alla richiesta di fornire le informazioni ed i documenti a seguito della diffida di cui al comma 1 può essere considerata dalla cassa equivalente alla perdita dei requisiti necessari per l'adesione, agli effetti di cui all'art. 4, comma 6, delle disposizioni.

3. Tutte le comunicazioni di cui all'art. 4, comma 6, delle disposizioni devono essere effettuate per iscritto.

Art. 7.

Recesso

1. Ogni aderente può recedere dall'adesione mediante apposita comunicazione scritta alla cassa, indicando il termine da cui intende recedere e gli aderenti disposti ad assumere le posizioni contrattuali in essere alla data del recesso, ai sensi del successivo art. 21.

2. La cassa, verificate le posizioni contrattuali in essere a nome dell'aderente che intende recedere, può stabilire particolari modalità per la sistemazione delle posizioni stesse.

3. Il recesso dell'aderente produce in ogni caso effetto ad avvenuta sistemazione delle posizioni contrattuali in essere.

Art. 8.

Quote e commissioni

1. Le quote fisse annuali di adesione sono stabilite in L. 30.000.000 per gli aderenti generali, in L. 15.000.000 per gli aderenti individuali e in L. 5.000.000 per gli aderenti indiretti.

2. L'importo delle commissioni dovute alla cassa da ciascun aderente è fissato in:

L. 1.000 per ogni future su titoli di Stato stipulato sul mercato;
L. 2.000 per ogni opzione su future su titoli di Stato stipulata sul mercato;
L. 840 per ogni FIB 30 stipulato sul mercato.

3. La commissione dovuta alla cassa per la copertura dei costi di gestione di titoli costituiti a garanzia a norma del successivo art. 14 è pari allo 0,02% per mese o frazione di mese, calcolato sul saldo massimo del valore nominale dei titoli depositati da ciascun aderente nel mese di riferimento in ciascun conto.

4. L'importo delle commissioni dovute alla cassa da ciascun aderente per ogni future su titoli di Stato di ciascuna serie, rimasto aperto al termine dell'ultimo giorno di contrattazione è fissato in L. 15.000 con un massimo di L. 300.000 per serie.

5. L'importo delle commissioni dovute alla cassa da ciascun aderente per l'esercizio di ogni opzione su future su titoli di Stato è pari a L. 2.000.

Art. 9.

Segnalazione delle posizioni

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 10, delle disposizioni, a fronte di ogni negoziazione di opzioni su future su titoli di Statô, gli aderenti segnalano alla cassa se la negoziazione apre o chiude una posizione sul conto terzi di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle disposizioni.

2. Dette segnalazioni sono effettuate per il tramite del sistema telematico di contrattazione al momento della negoziazione, salvo eventuali rettifiche da apportare nei quindici minuti successivi alla chiusura del mercato.

3. La cassa stabilisce altresì ulteriori modalità e tempi per eventuali modifiche alle segnalazioni effettuate ai sensi del presente articolo.

Art. 10.

Margini iniziali

La cassa calcola i margini iniziali relativi al gruppo di classi con le modalità che seguono.

A) Margini iniziàli per il gruppo di classi.

Per gli aderenti generali ed individuali, le posizioni lorde lunghe per ciascuna serie di futures e ciascuna serie di opzioni sono compensate nell'ambito di ciascun conto con le posizioni lorde corte della stessa serie. I margini iniziali sono dovuti sulle posizioni nette, lunghe o corte, per ciascuna serie di futures e di opzioni.

A.1) Margini futures straddle.

La posizione future straddle è pari al minore tra il numero complessivo delle posizioni nette in acquisto e il numero complessivo delle posizioni nette in vendita per le diverse scadenze.

Sulla posizione future straddle viene applicato il margine iniziale straddle nella misura definita dalla cassa.

A.2) Margini futures su posizioni in consegna.

Sulle posizioni contrattuali in future su titoli di Stato che restano aperte alla fine dell'ultimo giorno di contrattazione determinano la posizione in consegna sulla quale viene applicato il margine su consegna nella misura stabilita dalla cassa.

Le posizioni in consegna non concorrono al calcolo né delle posizioni future straddle di cui alla precedente lettera *A.1)* né delle posizioni ordinarie di cui alla successiva lettera *A.3)*.

A.3) Margini su posizioni ordinarie in futures e su posizioni nette in opzioni.

Le posizioni nette lunghe e/o corte in futures che non concorrono a formare la posizione future straddle o la posizione in consegna, sono denominate posizioni ordinarie.

Le posizioni ordinarie futures (lunghe o corte) e sulle posizioni nette di ciascuna serie di opzioni (lunghe o corte), facenti parte dello stesso gruppo di classi, si applicano margini iniziali ordinari calcolati come di seguito descritto.

La cassa calcola il valore teorico di liquidazione dei predetti contratti, ipotizzando che i prezzi di ciascuna serie di futures di ogni classe siano pari a:

al prezzo di chiusura maggiorato dell'intervallo del margine (limite superiore);

al prezzo di chiusura diminuito dell'intervallo del margine (limite inferiore);

ad ogni prezzo, stabilito dalla cassa, compreso tra il limite superiore ed il limite inferiore dell'intervallo del margine.

La cassa determina per ciascun prezzo (individuato ai sensi del comma precedente) la differenza tra il corrispondente valore teorico di liquidazione e quello effettivo dato dal prezzo di chiusura delle serie di futures e delle serie di opzioni, assegnando, per le posizioni lunghe, un debito a carico dell'aderente in caso di differenza negativa e un credito in caso di differenza positiva e viceversa per le posizioni corte.

I crediti e i debiti relativi a ciascun prezzo, determinati come sopra, sono algebricamente sommati.

Se il gruppo di classi non fa parte di un gruppo di prodotti, il margine iniziale ordinario per il gruppo di classi è uguale al debito più elevato risultante dai calcoli di cui al presente comma relativi a ciascun prezzo ovvero al margine minimo eventualmente stabilito dalla cassa se superiore.

A.4) Ammontare complessivo dei margini iniziali per il gruppo di classi.

La cassa stabilisce, con proprie circolari, quali gruppi di classi concorrono a formare un gruppo di prodotti.

Se il gruppo di classi non fa parte di un gruppo di prodotti, i margini iniziali complessivi sono uguali alla somma algebrica dei:

a) margini future straddle calcolati come previsto al sub *A.1)*;

b) margini su consegna calcolati come previsto al sub *A.2)*;

c) margini ordinari calcolati come previsto al sub *A.3)*.

B) Margini iniziali per il gruppo di prodotti.

Se un gruppo di classi fa parte di un gruppo di prodotti, il margine iniziale ordinario viene calcolato a livello di gruppo di prodotti come segue:

a) le variazioni massime a credito di ciascun gruppo di classi vengono ridotte nella misura determinata dalla cassa, applicando il fattore di compensazione per lo specifico gruppo di prodotti;

b) le variazioni massime a debito calcolate per ciascun gruppo di classi e quelle massime a credito ridotte come indicato al punto sub *a)* sono sommate algebricamente per ottenere le variazioni massime nette a debito e/o a credito;

c) il margine iniziale ordinario per il gruppo di prodotti è uguale alla variazione netta a debito più elevata tra quelle calcolate in base al punto sub *b)*, qualora detta variazione sia maggiore dell'importo dell'eventuale margine iniziale minimo calcolato secondo quanto previsto al successivo punto *d)*; in caso contrario il margine iniziale ordinario per il gruppo di prodotti è uguale al predetto margine minimo;

d) il margine iniziale minimo per il gruppo di prodotti è uguale alla somma dei margini iniziali ordinari minimi fissati per i gruppi di classe che compongono il gruppo di prodotti.

Il margine iniziale complessivo per il gruppo di prodotti è pari alla somma dei:

margini future straddle per i rispettivi gruppi di classi;
margini su consegna per i rispettivi gruppi di classi;
margini ordinari calcolati come indicato nel presente comma.

La cassa, con apposite circolari, comunica i parametri, deliberati ai sensi dell'art. 12, comma 12, delle disposizioni, utilizzati per il calcolo dei margini iniziali.

Art. 11.

Prezzo di chiusura

1. Il prezzo di chiusura per i future su titoli di Stato e per le opzioni su future su titoli di Stato è stabilito dalla cassa alla chiusura di ogni giornata di contrattazione.

2. Per i future su titoli di Stato e le opzioni su future su titoli di Stato, il prezzo di chiusura è pari alla media ponderata dei prezzi dei contratti conclusi nell'ultimo minuto di contrattazioni. In mancanza, il prezzo di chiusura è pari all'ultimo prezzo concluso, purché compreso tra le ultime migliori proposte in denaro e in lettera o, diversamente, alla media delle ultime migliori proposte in denaro e in lettera.

Per le opzioni su future su titoli di Stato negoziate nelle sedute precedenti per le quali non esistono né quotazioni né contrattazioni, il prezzo di chiusura è fissato dalla cassa sulla base della volatilità implicita del prezzo di chiusura dell'opzione con il prezzo di esercizio contiguo e più prossimo a quello at-the-money.

Se la cassa ritiene che il prezzo di chiusura come sopra determinato non sia rappresentativo delle condizioni di mercato esistenti al momento della conclusione delle contrattazioni, essa può determinare un diverso prezzo di chiusura.

3. Per il FIB 30 il prezzo di chiusura è stabilito dalla cassa secondo le modalità di cui alla delibera.

4. I prezzi di chiusura per i futures su titoli di Stato, per le opzioni su future su titoli e per il FIB 30 sono comunicati dalla cassa agli aderenti dopo la chiusura dei mercati per il tramite dei sistemi telematici di contrattazione.

Art. 12.

Calcolo dei margini di variazione giornalieri

1. Il margine di variazione per ciascuna serie di futures e serie di opzioni è pari a:

a) per le posizioni contrattuali in essere alla fine della giornata di contrattazione precedente e ancora in essere, alla differenza tra il valore al prezzo di chiusura della giornata e quello al prezzo di chiusura della giornata precedente;

b) per le posizioni contrattuali in essere alla fine della giornata di contrattazione precedente e chiuse nella giornata di contrattazione, alla differenza tra il valore al prezzo di negoziazione e il valore al prezzo di chiusura della giornata precedente;

c) per le posizioni contrattuali aperte nel corso della giornata di contrattazione, alla differenza tra il valore al prezzo di negoziazione e il valore al prezzo di chiusura della giornata stessa;

d) per le posizioni contrattuali aperte e chiuse nel corso della giornata di contrattazione, alla differenza tra i valori ai prezzi di negoziazione.

Ai fini del calcolo di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* precedenti:

la posizione netta ha segno negativo se la posizione è in vendita e segno positivo se è in acquisto. Il margine di variazione ha segno positivo se deve essere ricevuto dall'aderente e segno negativo se deve essere versato alla cassa;

per i future su titoli di Stato, l'ultimo giorno di contrattazione viene utilizzato il prezzo di regolamento alla consegna determinato dal comitato di gestione.

Art. 13.

Attività ammesse per la costituzione dei margini

1. I margini iniziali dovuti dagli aderenti generali e individuali a garanzia delle posizioni in essere possono essere costituiti da titoli di Stato o da contante. Le specie di titoli ammessi, l'ammontare minimo ammesso e il relativo scarto di garanzia sono stabiliti dalla cassa e comunicati con apposita circolare.

2. Il margine di variazione è dovuto in contante.

Art. 14.

Margini iniziali costituiti da titoli

1. Se i titoli vengono depositati entro le ore 16 in uno dei conti accentrati in titoli di cui al comma 2 aperti a nome della cassa, sono utilizzabili a partire dal giorno della costituzione del deposito per coprire i margini iniziali dovuti, calcolati dalla cassa alla chiusura delle contrattazioni. La cassa può stabilire il termine a partire dal quale gli stessi non costituiscono più valida garanzia. I titoli sono trasferiti dal conto accentrato dell'aderente al corrispondente conto accentrato della cassa secondo le modalità stabilite dalla cassa stessa.

2. Per ogni aderente generale ed individuale la cassa dispone di un conto accentrato in titoli proprio e/o di un conto terzi dove vengono registrati i titoli costituiti a garanzia ai sensi del presente articolo. Per gli aderenti generali, nel conto terzi vengono registrati anche i titoli costituiti a garanzia delle posizioni relative ai conti di cui all'art. 11, comma 2, delle disposizioni.

3. Ai fini del calcolo delle garanzie costituite, la cassa registra nella propria procedura i titoli contabilizzati nei conti accentrati in titoli di cui al comma 2, mantenendo la distinzione tra conti proprio e terzi. Il controvalore dei titoli costituiti a garanzia su un conto eccedente l'importo necessario non può essere utilizzato per coprire i margini iniziali dovuti dall'aderente sull'altro conto.

4. Se il controvalore dei titoli costituiti a garanzia in un conto è di ammontare superiore al margini iniziali dovuti, l'aderente, entro le ore 11, può chiedere alla cassa la restituzione dei titoli eccedenti o il loro trasferimento all'altro conto accentrato in titoli di cui al comma 2.

5. Le cedole maturate e le somme eventualmente derivanti dal rimborso a scadenza dei titoli costituiti a garanzia nei conti accentrati in titoli proprio e terzi di cui al presente articolo vengono accreditate sul conto di gestione dell'aderente ovvero della banca incaricata.

Art. 15.

Costituzione di depositi in contante

1. Se il contante viene costituito dall'aderente entro le ore 16 mediante deposito sul conto di gestione della cassa, lo stesso è utilizzabile per coprire gli importi dovuti alla cassa alla chiusura delle contrattazioni del giorno di deposito. Il deposito avviene secondo le modalità stabilite dalla cassa stessa.

2. La cassa registra le somme così depositate aprendo a nome di ogni aderente generale ed individuale, un conto proprio e/o un conto terzi. Per gli aderenti generali, le disponibilità depositate sul conto terzi possono essere utilizzate anche per far fronte agli oneri relativi alle posizioni registrate nei conti proprio — aderente indiretto e terzi — aderente indiretto, di cui all'art. 11, comma 2, delle disposizioni.

3. Le disponibilità così costituite possono essere utilizzate unicamente per far fronte agli oneri relativi alle posizioni registrate nei conti di cui all'art. 11, comma 1 e 2, delle disposizioni, secondo quanto stabilito dai successivi articoli 16 e 17. Le disponibilità in essere su un conto non possono essere usate per far fronte agli oneri relativi alle posizioni registrate nell'altro conto.

4. L'aderente entro le ore 11 può chiedere alla cassa la restituzione del contante depositato in un conto che ecceda quello necessario a coprire i margini iniziali dovuti ai sensi dell'art. 16, o il suo trasferimento all'altro conto di cui al comma 2. I movimenti vengono effettuati lo stesso giorno in cui vengono richiesti.

5. Sulle disponibilità costituite ai sensi del presente articolo, la cassa riconosce un interesse, la cui misura viene comunicata periodicamente.

Art. 16.

Margini iniziali costituiti da contante

1. Se il controvalore dei titoli costituiti a garanzia distintamente per il conto terzi e per il conto proprio non è sufficiente a coprire interamente il relativo margine iniziale dovuto, le disponibilità in contante esistenti nei singoli conti di cui all'art. 15, comma 2, vengono utilizzate per coprire gli importi dovuti a titolo di margine iniziale nei corrispondenti conti proprio e terzi.

Art. 17.

Contante da versare giornalmente

1. Alla fine di ogni giornata di contrattazione la cassa calcola l'ammontare complessivo che ogni aderente generale e individuale deve versare o ricevere. Questo ammontare viene calcolato distintamente per i conti proprio e terzi e comunicato agli aderenti, tramite il sistema di contrattazione. Per gli aderenti generali, nel conto terzi confluiscono anche gli importi relativi ai conti di cui all'art. 11, comma 2, delle disposizioni. Per il conto proprio e il conto terzi devono essere effettuati pagamenti distinti.

2. Per la determinazione del contante da versare di cui al comma 1 vengono presi in considerazione gli importi derivanti dal calcolo dei margini di variazione a credito o a debito dell'aderente e, periodicamente i margini di regolamento alla scadenza, i premi relativi alle opzioni, le commissioni, le quote di adesione, gli eventuali interessi di cui all'art. 15, comma 5, e le eventuali somme ad altro titolo dovute alla cassa secondo quanto stabilito con proprie circolari dalla cassa stessa. Nel caso in cui il controvalore dei titoli costituiti a garanzia e le disponibilità in contante, di cui al precedenti artt. 14, 15 e 16 siano insufficienti a coprire i margini iniziali dovuti di cui al precedente art. 10, la differenza viene considerata dalla cassa in tale calcolo. La parte delle disponibilità in contante costituite ai sensi dell'art. 15 che eccede l'importo necessario a coprire i margini iniziali è utilizzata per far fronte ad eventuali pagamenti relativi al margine di variazione, alle commissioni, alle quote di adesione e alle eventuali altre somme ad altro titolo dovute alla cassa.

3. I pagamenti di cui al presente articolo vengono effettuati dagli aderenti sul conto di gestione della cassa stessa. I pagamenti agli aderenti vengono effettuati dalla cassa mediante accrediti sul conto di gestione dell'aderente stesso ovvero su quello della banca incaricata.

4. I pagamenti effettuati dagli aderenti o l'utilizzo delle disponibilità in contante in eccesso vengono imputate nell'ordine alle commissioni, alle quote di adesione, alle altre somme eventualmente dovute alla cassa, nonché all'integrazione del margine iniziale, ai margini di variazione, ai margini di regolamento alla scadenza e ai premi sulle opzioni.

Art. 18.

Margini aggiuntivi infragiornalieri

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1 delle disposizioni, nel caso in cui si registri, in uno o più mercati, una forte variazione dei prezzi rispetto ai prezzi di chiusura del giorno precedente, la cassa ha la facoltà di richiedere margini aggiuntivi infragiornalieri ai soli aderenti generali ed individuali che abbiano una esposizione complessiva, calcolata in base alle posizioni contrattuali valorizzate ai prezzi registrati sui mercati in un dato momento fissato dalla cassa, superiore alle garanzie complessive già depositate presso la cassa ai sensi del precedente art. 13 e che stiano, inoltre, registrando una perdita sul mercato interessato dalla variazione dei prezzi.

2. Ai sensi dell'art. 14, comma 2 delle disposizioni, la cassa ha la facoltà di richiedere margini aggiuntivi infragiornalieri agli aderenti generali ed individuali da essa determinati in relazione all'entità dell'esposizione calcolata in base alle posizioni contrattuali di ogni gruppo di classi, valorizzate al prezzi registrati sui mercati in un dato momento fissato dalla cassa.

3. Nei casi di cui all'art. 14, comma 3 delle disposizioni, la cassa, dopo aver sospeso le negoziazioni, richiede margini aggiuntivi infragiornalieri a tutti gli aderenti generali ed individuali che abbiano una esposizione complessiva, calcolata in base alle posizioni contrattuali in essere valorizzate ai prezzi registrati sui mercati in un dato momento fissato dalla cassa, superiore alle garanzie già depositate presso la cassa stessa, al sensi del precedente art. 13.

4. I margini aggiuntivi infragiornalieri sono dovuti in contante entro il termine di volta in volta stabilito dalla cassa.

5. Nei casi di cui al commi 1, 2, e 3 l'importo dei margini aggiuntivi infragiornalieri dovuto è determinato dalla cassa sulla base della posizione complessiva dell'aderente in ogni gruppo di classi ed è pari alla differenza tra: il totale dei margini iniziali e di variazione calcolati, su tutte le posizioni contrattuali detenute dall'aderente e valorizzate ai prezzi registrati sui mercati in un dato momento fissato dalla cassa, e i margini iniziali pagati ai sensi dell'art. 12, comma 5 delle disposizioni.

6. Nei casi di cui al comma 1, l'importo dei margini aggiuntivi infragiornalieri richiesto è pari al minore tra gli importi calcolati come indicato alle seguenti lettere *a)* e *b)*:

a) la somma dei margini iniziali e di variazione calcolati, ai sensi dei precedenti artt. 10 e 11, sulla base delle posizioni contrattuali relative ai gruppi di classi del solo mercato interessato dalla variazione di prezzo, valorizzate ai prezzi registrati sul mercato stesso nel momento stabilito dalla cassa;

b) la somma algebrica delle garanzie complessive di cui al comma 3 e dei margini iniziali e di variazione complessivamente calcolati sulle posizioni contrattuali dell'aderente, relative a ciascun gruppo di classe di ogni mercato.

7. In caso di mancato versamento nei termini fissati dalla cassa dei margini aggiuntivi infragiornalieri, la cassa sospende l'aderente dalle negoziazioni sui mercati.

Art. 19.

Segnalazioni agli aderenti

1. Dopo la chiusura di ogni giornata di contrattazione la cassa invia, tramite i sistemi telematici di contrattazione, una serie di tabulati ad ogni aderente generale ed individuale. Questi tabulati evidenziano, separatamente per ciascun conto, gli estremi dei contratti stipulati durante la giornata, la posizione netta di fine giornata e della giornata precedente, i contratti di opzione esercitati ovvero assegnati, il dettaglio delle garanzie costituite in titoli e in contante, i margini iniziali dovuti, i margini di variazione, i margini di regolamento alla scadenza e la composizione dell'ammontare dei contante da versare di cui al precedente art. 17.

Art. 20.

Annullamento delle operazioni concluse

1. I contratti stipulati sui mercati di cui al presente capo sono annullati dalla cassa, al sensi dell'art. 10, comma 6, delle disposizioni, a seguito di un apposita comunicazione del comitato di gestione, per i contratti aventi come attività sottostante titoli di Stato, o della Consob per i contratti aventi come attività sottostante altri valori mobiliari, che ne specifichi le controparti e gli estremi.

Art. 21.

Trasferimento delle posizioni

1. Ai sensi dell art. 10, comma 7, delle disposizioni, è consentito il trasferimento di posizioni contrattuali registrate nel conto di un aderente presso la cassa in quello di un altro aderente. Questo trasferimento è consentito solo tra i conti terzi e/o i conti terzi - aderente indiretto di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle disposizioni, ovvero da un conto terzi di un aderente ad un conto proprio di un altro aderente e non viceversa. Non sono invece consentiti trasferimenti dai e nei conti proprio o proprio - aderente indiretto di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle disposizioni.

2. Al fine di effettuare il trasferimento di cui al comma 1, l'intestatario del conto dal quale la posizione deve essere trasferita e quello del conto nel quale la posizione stessa deve essere trasferita devono fare una comunicazione scritta alla cassa che precisi rispettivamente il conto dal quale e nel quale le posizioni vengono trasferite. Per le richieste pervenute alla cassa entro le ore 11,00, la cassa stessa effettua il trasferimento nel medesimo giorno e lo evidenzia alle due parti interessate nelle segnalazioni di cui all'art. 19. L'operazione si ritiene confermata in mancanza di contestazioni che devono pervenire alla cassa entro le ore 13 del giorno successivo all'effettuazione del trasferimento.

3. Se un aderente indiretto raggiunge un accordo ai sensi dell'art. 9 delle disposizioni e dell'art. 5, comma 2, del presente regolamento, con un nuovo aderente generale, sarà l'aderente indiretto stesso a richiedere alla cassa il trasferimento delle posizioni esistenti sul o sui conti di cui all'art. 11, comma 2, delle disposizioni al nuovo aderente generale con il preventivo accordo di quest'ultimo, che deve essere comunicato alla cassa. Si applica quanto previsto nel comma 2 riguardo alla conferma dell'operazione.

Art. 22.

Registrazione delle posizioni degli aderenti indiretti da parte degli aderenti generali

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, delle disposizioni, gli aderenti generali devono registrare le posizioni di cui ai conti terzi - aderente indiretto in più conti, in ognuno dei quali vengono registrati i contratti stipulati dall'aderente indiretto per conto di un determinato committente. Il committente dell'aderente indiretto può essere identificato con il solo numero di conto. I contratti stipulati di cui ai conti proprio - aderente indiretto sono registrati dall'aderente generale in un apposito conto. Le registrazioni di cui al presente comma sono effettuate in base alle comunicazioni fatte, al sensi dell'art. 10, comma 1, delle disposizioni, dagli aderenti indiretti all'aderente generale tramite i sistemi telematici di contrattazione.

2. I margini iniziali dovuti dall'aderente indiretto all'aderente generale sono calcolati in base alla somma delle posizioni aperte in acquisto o in vendita, espresse in valore assoluto, in essere alla chiusura della giornata in ciascuno dei conti tenuti dall'aderente generale stesso di cui al comma 1. Alle posizioni aperte così calcolate vengono applicati i margini iniziali nella misura e secondo le modalità indicate al precedente art. 10.

3. Fino al 25 novembre 1994, al fine di consentire agli aderenti generali di ottenere l'ammontare dei margini di cui al comma 2, le posizioni di cui ai conti terzi - aderente indiretto potranno essere registrate alternativamente in uno dei modi descritti nelle seguenti lettere *a)* e *b)*. Queste registrazioni saranno fatte in base ad apposite segnalazioni giornaliere effettuate dall'aderente indiretto all'aderente generale dopo la chiusura delle contrattazioni. Queste segnalazioni dovranno contenere tutte le informazioni necessarie alla tenuta dei conti di cui alle seguenti lettere. Le forme, i tempi e le modalità di tali segnalazioni saranno concordate tra le parti.

a) I contratti stipulati dagli aderenti indiretti, che determinano l'apertura di posizioni per conto dei propri clienti, sono registrati dall'aderente generale in un conto terzi - posizioni aperte aderente indiretto. I contratti stipulati dagli aderenti indiretti per conto dei propri clienti, che determinano la chiusura delle posizioni precedentemente poste in essere, sono registrati dall'aderente generale in un conto terzi - posizioni chiuse aderente indiretto. La registrazione può limitarsi ad evidenziare l'ammontare complessivo giornaliero di tali contratti. L'ammontare dei margini iniziali è calcolato in base alle posizioni aperte risultanti alla fine della giornata precedente alle quali vengono sommate le operazioni di apertura e sottratte le operazioni di chiusura effettuate nella giornata.

b) I contratti stipulati dagli aderenti indiretti per conto dei propri clienti sono registrati dall'aderente generale in un conto terzi - posizioni lunghe aderente indiretto o in conto terzi - posizione corte aderente indiretto. In questi due conti vengono rispettivamente riportate le posizioni aperte in acquisto e in vendita complessive risultanti a fine giornata. Queste posizioni vengono determinate dall'aderente indiretto sommando le posizioni in acquisto e in vendita rimaste aperte a fine giornata in ciascuno dei conti intestati ai propri committenti.

Art. 23.

Procedura in caso di inadempimento

1. Al fine di realizzare le posizioni contrattuali di un aderente inadempiente, secondo quanto previsto dall'art. 15, commi 1, e 2, delle disposizioni, la cassa:

a) sospende l'aderente stesso e verifica le posizioni nette in essere, registrate in ciascuno dei conti dell'aderente inadempiente;

b) incarica un aderente di realizzare tali posizioni nette sul mercato, effettuando operazioni distinte se più conti sono interessati dalla procedura;

c) chiude, in base alle comunicazioni effettuate dall'aderente di cui alla lettera *b)*, i conti dell'aderente inadempiente, trasferendo i contratti stipulati ai sensi della lettera *b)* sul o sui conti dell'aderente inadempiente;

d) calcola l'ammontare dovuto complessivamente dall'aderente inadempiente per ciascun conto, derivante dalla somma algebrica degli importi relativi alle operazioni di cui alle lettere *b)* e *c)*, degli importi non pagati che hanno dato luogo all'inadempienza stessa, delle altre somme a qualsiasi titolo dovute alla cassa nonché delle spese da quest'ultima sostenute.

2. Per coprire l'ammontare dovuto dall'aderente, calcolato ai sensi della lettera *d)* del comma 1, la cassa utilizza eventuali disponibilità in contante costituite dall'aderente stesso ai sensi del precedente art. 15. In caso di insufficienza di queste, la cassa procede alla vendita delle eventuali disponibilità in titoli costituite dall'aderente al sensi del precedente art. 14.

3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate distintamente per il conto proprio e terzi dell'aderente. Se le disponibilità in contante e le garanzie in titoli costituite nel conto terzi dell'aderente non sono sufficienti a coprire l'ammontare dovuto alla cassa, possono essere usate a questo fine eventuali disponibilità in titoli o in contante costituite nel conto proprio dell'aderente, che eccedono l'importo necessario a coprire l'ammontare dovuto alla cassa relativamente a quest'ultimo conto. Eventuali disponibilità in eccesso o disponibilità in contante costituite nel conto terzi non possono essere, invece, usate per coprire debiti derivanti dalla chiusura del conto proprio. Per gli aderenti generali, nell'ambito del conto terzi vengono inclusi anche i debiti e/o i crediti derivanti dall'eventuale chiusura dei conti di cui all'art. 11, comma 2, delle disposizioni.

4. Qualora un aderente non adempia agli obblighi di liquidazione del contratto quando lo stesso implichi la consegna dei titoli, la cassa utilizza le disponibilità di cui al comma 2 per acquistare i titoli da consegnare in luogo dell'aderente inadempiente.

5. Al termine delle procedure di cui al presente articolo, le disponibilità in contanti e in titoli eccedenti l'importo necessario a coprire l'ammontare di cui al comma 1, lettera *d)*, vengono restituite dalla cassa all'aderente inadempiente.

Art. 24.

Inadempimento di un aderente indiretto

1. Nei casi di cui all'art 15, comma 3, delle disposizioni, l'aderente generale dà immediata comunicazione alla cassa dell'inadempimento, chiedendo la sospensione dell'aderente indiretto. Questa comunicazione deve specificare se l'aderente generale è disposto ad assumersi le posizioni registrate nel conto terzi - aderente indiretto.

2. La cassa comunica all'aderente generale l'avvenuta sospensione dell'aderente indiretto e le posizioni nette esistenti sul o sui conti di quest'ultimo. A seguito di tale comunicazione, l'aderente generale realizza sul mercato le posizioni di cui al conto proprio - aderente indiretto, a valere sul proprio conto terzi. L'aderente generale comunica quindi gli estremi dei contratti stipulati alla cassa che procede al trasferimento delle relative posizioni dal conto terzi dell'aderente generale al conto proprio dell'aderente inadempiente.

3. Se l'aderente generale è disposto ai sensi del comma 1 ad assumersi le posizioni contrattuali registrate nel conto terzi - aderente indiretto la cassa provvede al loro trasferimento. Se l'aderente generale non intende assumersi tali posizioni contrattuali, la chiusura del conto da parte dell'aderente generale viene differita per un lasso di tempo non superiore a 3 ore, per consentire alla cassa di verificare la disponibilità di altri aderenti ad assumersi tali posizioni, ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera *c)*, delle disposizioni. La cassa comunica quindi all'aderente generale l'esito di tale verifica, autorizzandolo alla chiusura della posizione contrattuale in base a quanto previsto al comma 2 ovvero informandolo che tale posizione verrà trasferita ad altro aderente.

4. Nel caso in cui a seguito di quanto previsto al comma 3, la posizione contrattuale inclusa nel conto terzi - aderente indiretto sia trasferita ad altro aderente generale, l'aderente generale originario trasmette all'aderente generale che si assume tali posizioni contrattuali i titoli e il contante costituiti a garanzia dall'aderente indiretto inadempiente a valere sulla sua operatività per conto terzi.

Art. 25.

Esercizio anticipato

1. L'aderente che intenda esercitare anticipatamente rispetto alla scadenza un contratto di opzione deve notificarlo alla cassa per il tramite del sistema telematico di contrattazione entro l'orario di chiusura del mercato.

2. I contratti uniformi a termine options possono essere esercitati soltanto per un'unità di contrattazione, così come definita negli schemi negoziali, o per suoi multipli.

3. La notifica di esercizio è considerata nulla qualora la negoziazione con la quale si è aperta la posizione venga annullata ai sensi dell'art. 10, comma 6, delle disposizioni, nello stesso giorno in cui è stata inviata la notifica.

4. La notifica di esercizio correttamente inviata alla cassa è accettata con decorrenza dalla stessa data di invio, con conseguente assegnazione dell'attività sottostante il giorno stesso della notifica. Le notifiche di esercizio accettate dalla cassa saranno assegnate secondo criteri casuali agli aderenti che alla fine della giornata di contrattazione abbiano posizioni corte aperte della stessa serie di opzioni a cui si riferisce la notifica di esercizio, rilevate sulla base delle segnalazioni di cui al precedente art. 9.

5. Gli avvisi di assegnazione saranno inviati agli aderenti interessati entro l'orario di apertura del mercato il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte della cassa della notifica di esercizio.

Art. 26.

Esercizio alla scadenza

1. Alla data di scadenza dei contratti di opzione, immediatamente dopo la chiusura del mercato, la cassa invia agli aderenti generali ed individuali una segnalazione di esercizio automatico indicante, separatamente per ciascuno dei conti di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle disposizioni, tutti i contratti di opzione in scadenza e il prezzo di chiusura dell'attività sottostante, evidenziando le opzioni che, salvo quanto previsto al comma 2, saranno automaticamente esercitate.

2. Ricevuta la segnalazione di esercizio automatico, l'aderente può fornire alla cassa istruzioni per l'esercizio delle posizioni in scadenza, ovvero di rinuncia dell'esercizio — esercizio per eccezione —, diverse da quanto risulta dalla stessa segnalazione. Le suddette istruzioni di esercizio per eccezione devono essere inviate alla cassa per il tramite del sistema telematico di contrattazione entro il termine, successivo alla chiusura del mercato, stabilito dalla cassa stessa.

3. In assenza di istruzioni da parte dell'aderente, la cassa procederà all'esercizio automatico delle opzioni, così come indicate nella segnalazione di esercizio che abbiano un prezzo di esercizio inferiore — nel caso di una call — o superiore — nel caso di una put — al prezzo di chiusura dell'attività sottostante.

4. Nel caso di esercizio automatico ovvero di esercizio per eccezione, le assegnazioni dell'attività sottostante avvengono il giorno stesso dell'esercizio.

5. Nei casi di cui al comma 2, la cassa assegna, secondo criteri casuali, l'attività sottostante ad una controparte che abbia posizioni corte aperte della stessa serie di contratti di opzione.

Art. 27.

Liquidazione dei future su titoli di Stato

1. Gli aderenti che al termine dell'ultimo giorno di contrattazione presentano posizioni contrattuali aperte su future su titoli di Stato, sono tenuti al regolamento delle operazioni per il tramite delle stanze di compensazione dei valori mobiliari, secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 4, del decreto e dai commi successivi.

2. Entro le tre ore successive alla chiusura del mercato, nell'ultimo giorno di contrattazione dei future, gli aderenti generali ed individuali segnalano alla cassa le posizioni lorde complessive, sia in acquisto sia in vendita, sottostanti alla posizione netta finale. Gli aderenti che presentano posizioni aperte in vendita devono altresì segnalare alla cassa quali titoli, tra quelli compresi nel paniere di cui allo schema contrattuale, intendono consegnare. Le indicazioni fornite impegnano irrevocabilmente l'aderente. Qualora i titoli da consegnare siano più di uno, la cassa procede all'abbinamento delle posizioni in consegna e in ritiro secondo criteri casuali.

3. Entro le ore 9,00 del terzo giorno antecedente quello di liquidazione, la cassa:

conferma agli aderenti che presentano posizioni aperte in vendita, ovvero alla banca incaricata, gli estremi dei titoli che l'aderente deve consegnare e comunica il controvalore da ricevere, calcolato secondo i criteri previsti dallo schema contrattuale;

comunica agli aderenti che presentano posizioni aperte in acquisto, ovvero alla banca incaricata, gli estremi dei titoli che l'aderente deve ritirare e il controvalore che l'aderente deve pagare, calcolato secondo i criteri previsti dallo schema contrattuale.

4. Le segnalazioni, in contropartita con la cassa, vengono presentate con riferimento alla liquidazione giornaliera coincidente con la data di liquidazione prevista nei contratti.

5. Per i contratti futures su titoli di Stato, il regolamento dei titoli e del contante avviene secondo le modalità e i tempi previsti per le liquidazioni giornaliere. Le segnalazioni alla stanza di compensazione devono essere effettuate in contropartita con la cassa.

Art. 28.

Liquidazione dei contratti futures con regolamento per contante

1. Le posizioni contrattuali in futures rimaste aperte al termine dell'ultimo giorno di contrattazione, il cui schema contrattuale prevede il regolamento per contante, sono liquidate con l'applicazione del margine di regolamento alla scadenza.

La liquidazione del margine di regolamento alla scadenza avviene il primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di contrattazione.

2. Il margine di regolamento alla scadenza per ciascuna serie di futures è pari a:

a) per le posizioni contrattuali in essere alla fine della giornata di contrattazione precedente e ancora in essere, alla differenza tra il valore al prezzo di liquidazione, determinato, per il FIB 30, dal consiglio di borsa, ai sensi della delibera Consob n. 8442 del 27 settembre 1994, e quello al prezzo di chiusura della giornata precedente;

b) per le posizioni contrattuali aperte nel corso dell'ultimo giorno di contrattazione, alla differenza tra il valore al prezzo di negoziazione e il valore al prezzo di liquidazione di cui alla lettera *a)*.

Ai fini del calcolo di cui alle lettere *a)* e *b)*, la posizione netta ha segno negativo se la posizione è in vendita e segno positivo se è in acquisto. Il margine di regolamento alla scadenza ha segno positivo se deve essere ricevuto dall'aderente e segno negativo se deve essere versato alla cassa.

Capo III

FONDI DI GARANZIA DELLE LIQUIDAZIONI MENSILE E A CONTANTE GARANTITA

Art. 29.

Commissioni e quote di partecipazione ai fondi di garanzia delle liquidazioni, mensile e a contante garantita

1. I partecipanti alla liquidazione mensile e/o a contante garantita dei valori mobiliari sono tenuti a pagare alla cassa, per la gestione dei Fondi di cui agli articoli 17 e 25 delle disposizioni, una quota annua di partecipazione.

2. I soggetti di cui agli articoli 17, commi 2 e 3, e 25, comma 1, delle disposizioni sono inoltre tenuti al pagamento di una commissione in ragione delle segnalazioni giornaliere acquisite dalla cassa.

3. I soggetti di cui agli articoli 17, commi 2 e 3, e 25 comma 1 delle disposizioni che assolvono agli obblighi degli stessi articoli 17 e 25 per il tramite di fideiussioni cauzionali, sono tenuti a corrispondere alla cassa anche una commissione annua su ciascuna fideiussione ed una commissione a fronte di ogni singola variazione eventualmente apportata alla fideiussione medesima.

4. La misura delle quote e delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è stabilita dalla cassa ed approvata dalla Consob e dalla Banca d'Italia.

Art. 30.

Versamento dei margini in contante

1. I soggetti di cui agli articoli 17, commi 2 e 3, e 25 comma 1 delle disposizioni, sono tenuti a stipulare, dandone comunicazione alla cassa, un accordo con una banca incaricata per il versamento dei margini in contante, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera Consob n. 7523 del 17 novembre 1993.

Art. 31.

Interesse sui margini

1. Sui margini costituiti in contante ai sensi degli articoli 17 e 25 delle disposizioni, la cassa riconosce un interesse la cui misura viene comunicata periodicamente.

Art. 32.

Criteri e modalità di rilascio ed utilizzo delle fideiussioni cauzionali

1. I criteri e le modalità di rilascio ed utilizzo delle fideiussioni cauzionali di cui alla delibera Consob n. 7523 del 17 novembre 1993 sono stabiliti dalla cassa con proprie circolari applicative.

Spett. le
CASSA DI COMPENSAZIONE
E GARANZIA S.P.A
Piazza del Popolo, 18
00187 Roma

Atto di adesione aderente generale o individuale

La/Il ....
(di seguito: aderente) con sede legale in ....
Via ....
iscritta/o al Tribunale di .... n. ....
capitale sociale L. .... partita IVA ....
in persona di .... nato/a a ....
il .... cod. fisc. .... nella qualità di legale rappresentante pro tempore

CHIEDE

di aderire alla Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (di seguito: Cassa) in qualità di **ADERENTE** [x] - al fine di operare sui mercati telematici per la negoziazione dei contratti uniformi a termine, di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (di seguito: mercati) - alle condizioni che seguono.

Art. 1. L'aderente dichiara di ben conoscere le disposizioni che disciplinano i mercati e le negoziazioni dei contratti uniformi a termine, inclusi i modelli e le caratteristiche negoziali (di seguito: modelli), rispetto ai quali intende essere operativo, ed in particolare:

- il Decreto del Ministro del Tesoro del 24 febbraio 1994 (G. U. - Serie Generale n. 50 del 2 marzo 1994) (di seguito: Decreto Ministeriale);

e/o

- il Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 8625 del 2 novembre 1994;
- le Disposizioni della Consob e della Banca d'Italia concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di Compensazione e Garanzia del 16 marzo 1992 (G.U. - Serie generale - n. 73 del 27/3/92 e successive modificazioni ed integrazioni) (di seguito: Disposizioni);
- il Regolamento della Cassa di Compensazione e Garanzia (G.U. - Serie generale - n. 162 dell'11/7/92 e successive modificazioni ed integrazioni) (di seguito: Regolamento Cassa);
- i modelli e le caratteristiche negoziali dei contratti futures e di opzione trattati nel mercato disciplinato dal Decreto Ministeriale e/o attraverso il sistema telematico della Borsa Valori

[x] indicare se *generale* oppure *individuale*

Italiana, tra cui la Deliberazione Consob n. 8509 dell'11 ottobre 1994 (G.U. - Serie Generale - n. 249 del 24/10/1994) (di seguito: Deliberazione).

Art. 2. L'aderente dichiara di accettare tutte le norme ed i modelli citati all'art. 1, sia singolarmente, sia nel loro complesso, impegnandosi a rispettarli unitamente alle loro successive modificazioni ed integrazioni nonché ai futuri modelli e disposizioni relativi ai nuovi contratti uniformi a termine che saranno negoziati sui mercati, senza eccezione alcuna e senza necessità che gli siano comunicati, fermo quanto stabilito al successivo art. 12.

Art. 3. L'aderente dichiara inoltre, e per quanto occorra:

a) di possedere un patrimonio netto, ai sensi dell'art. 4 delle Disposizioni, di Lit. .... (..), come risulta dall'allegata attestazione, rilasciata da una Società di revisione;

b[1]) di essere titolare di un conto di gestione presso la Banca d'Italia;

ovvero [xx]

b[2]) di aver stipulato apposito accordo, allegato al presente atto, con una "banca incaricata", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. n) del Regolamento Cassa;

c[1]) di essere titolare di un conto accentrato in titoli presso la Banca d'Italia;

ovvero[xx]

c[2]) di avere stipulato apposito accordo, allegato al presente atto, con un soggetto titolare di conto accentrato in titoli, presso la Banca d'Italia, per gli adempimenti derivanti dall'adesione alla Cassa;

d[1]) di aderire alla stanza di compensazione dei valori mobiliari di ....

ovvero [xx]

d[2]) di aver stipulato apposito accordo, allegato al presente atto, con una "banca incaricata", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. n) del Regolamento Cassa;

e) di essere stato ammesso ai mercati telematici per la negoziazione dei contratti uniformi a termine di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, come risulta dalla documentazione allegata;

Art. 4. L'aderente si impegna, in particolare, a rispettare gli obblighi di comunicazione previsti all'art. 4, comma 6, delle Disposizioni e all'art. 6 del Regolamento Cassa, restando inteso che la mancata ottemperanza agli obblighi relativi può comportare le conseguenze previste dalle Disposizioni e dal Regolamento Cassa.

Art. 5. L'aderente si impegna, in particolare, ad adempiere alle obbligazioni relative ai margini di cui gli artt. 12, 13 e 14 delle Disposizioni e di cui alla Deliberazione, nel rispetto delle previsioni del Regolamento Cassa, restando inteso che le modalità di utilizzo del contante e dei titoli depositati presso la Cassa avvengono secondo le previsioni del Regolamento Cassa.

[xx] barrare la *lettera* che interessa

Art. 6. L'aderente conviene con la Cassa che, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 10 delle Disposizioni, la Cassa assumerà nei suoi confronti la stessa posizione contrattuale della controparte con la quale esso ha contrattato sui mercati, restando l'aderente, per le obbligazioni che ha assunto verso quest'ultima, vincolato negli stessi termini verso la Cassa.

Art. 7. L'aderente, nella sua qualità di aderente generale, conviene con la Cassa che quanto previsto al precedente art. 8 vale anche per le posizioni contrattuali e per le obbligazioni assunte sui mercati dagli aderenti indiretti che ad esso fanno capo.

Art. 8. L'aderente si impegna a non far valere, nei confronti della Cassa, le eventuali cause di invalidità e di inefficacia delle obbligazioni di cui ai precedenti artt. 6 e 7 relative ai contratti stipulati sui mercati.

Art. 9. L'aderente prende atto che non opera la compensazione legale nelle ipotesi descritte dall'art. 11, comma 4, delle Disposizioni.

Art. 10. L'aderente prende atto e conviene con la Cassa circa le modalità ed i limiti stabiliti dal Regolamento Cassa in ordine ai trasferimenti delle posizioni contrattuali in essere sui conti presso la Cassa stessa, restando inteso che le comunicazioni e le eventuali contestazioni devono essere effettuate per iscritto, considerandosi in caso contrario come non effettuate.

Art. 11. L'aderente prende atto e conviene in ordine alle procedure di inadempimento gestite dalla Cassa a norma delle Disposizioni.

Art. 12. L'aderente potrà recedere dall'adesione alla Cassa nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dall'art. 7 del Regolamento Cassa restando inteso che il recesso ha, in ogni caso, effetto ad avvenuta sistemazione di tutte le posizioni contrattuali in essere e che la Cassa può, in tali circostanze, stabilire particolari modalità per la sistemazione delle posizioni contrattuali stesse.

Art. 13. L'aderente dichiara di conoscere ed approvare il contenuto dei rapporti contrattuali che la Cassa intrattiene con la S.I.A. S.p.A., Società Interbancaria per l'Automazione con sede in Milano, per la gestione sistemistica ed informatica del sistema di compensazione e garanzia.

Art. 14. L'aderente conviene che la Cassa non è responsabile, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave di cui all'art. 1229 Cod. Civ., per danni diretti o indiretti causati da possibili interruzioni o malfunzionamenti del sistema di negoziazione e di gestione delle posizioni contrattuali, a qualunque causa imputabili, e quindi che la Cassa non assume alcuna responsabilità per l'eventuale pregiudizio economico, anche a titolo di mancato guadagno, che possa prodursi per operatività errata, ridotta o assente.

Art. 15. L'aderente elegge domicilio in ....

Via ....

ai fini del ricevimento delle comunicazioni della Cassa previste dalle Disposizioni e dal Regolamento Cassa ed a tutti gli effetti dei rapporti fra l'aderente medesimo e la Cassa. Eventuali variazioni saranno comunicate alla Cassa a mezzo raccomandata A.R. ed avranno effetto trascorsi 5 giorni dalla data in cui la comunicazione sia pervenuta alla Cassa medesima.

Art. 16. L'aderente riconosce che a tutti i rapporti con la Cassa che discendono dal presente atto e dalla sua accettazione da parte della Cassa si applica la legge italiana anche per quanto riguarda l'interpretazione dell'accordo, le obbligazioni che ne derivano e la loro esecuzione.

Art. 17. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma.

Si allegano [xxx]:

p Attestazione dell'ammontare del patrimonio netto da parte di una Società di revisione

p Accordo con una "banca incaricata" (art. 3, lett b[2])

p Accordo con un soggetto titolare di conto accentrato in titoli (art. 3, lett c[2])

p Accordo con una "banca incaricata" (art. 3, lett d[2])

p Documenti di cui all'art. 3, lettera e)

p

TIMBRO del richiedente l'adesione e
FIRMA del legale rappresentante

...., lì ....

L'aderente approva specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., le clausole di cui ai seguenti articoli:

Art. 2 (Accettazione della normativa e delle sue future modificazioni);
Art. 4 (Decadenza dall'adesione alla Cassa);
Art. 5 (Modalità di utilizzo di contante e titoli);
Art. 8 (Rinuncia a far valere, verso la Cassa, cause di invalidità ed inefficacia delle obbligazioni);
Art. 10 (Modalità e limiti del trasferimento delle posizioni contrattuali);
Art. 11 (Procedure in caso di inadempimento);
Art. 12 (Efficacia del recesso e modalità di sistemazione delle posizioni);
Art. 13 (Conoscenza ed approvazione del rapporto esistente tra la Cassa e la S.I.A.);
Art. 14 (Limitazione di responsabilità della Cassa);
Art. 17 (Foro competente).

TIMBRO del richiedente l'adesione e
FIRMA dél legale rappresentante

...., lì ....

[xxx] barrare la *casella* che interessa

Spett. le
CASSA DI COMPENSAZIONE
E GARANZIA S.P.A
Piazza del Popolo, 18
00187 Roma

Atto di adesione aderente indiretto

p La/Il ....
(di seguito: aderente) con sede legale in ....
Via ....
iscritta/o al Tribunale di .... n. ....
capitale sociale L. .... partita IVA ....
in persona di .... nato/a ....
il .... cod. fisc. .... nella qualità di legale rappresentante pro tempore

ovvero *

p La/Il sottoscritto ....
(di seguito: aderente) nata/o .... il ....
cod. fisc. .... partita IVA ....
con studio in .... Via ....
.... iscritta/o all'Albo professionale
dell'Ordine degli Agenti di cambio di ....
....

CHIEDE

di aderire alla Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (di seguito: Cassa) in qualità di **ADERENTE INDIRETTO** - al fine di operare sui mercati telematici per la negoziazione dei contratti uniformi a termine, di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (di seguito: mercati), alle condizioni che seguono.

Art. 1. L'aderente dichiara di ben conoscere le disposizioni che disciplinano i mercati e le negoziazioni dei contratti uniformi a termine, inclusi i modelli negoziali e le caratteristiche (di seguito: modelli), rispetto ai quali intende essere operativo, ed in particolare:

- il Decreto del *Ministro del Tesoro* del 24 febbraio 1994 (G. U. - Serie Generale n. 50 del 2 marzo 1994) (di seguito: Decreto Ministeriale);

e/o

- il Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 8625 del 2 novembre 1994;
- le Disposizioni della Consob e della Banca d'Italia concernenti l'istituzione, l'organizzazione

* barrare la *casella* che interessa e compilare la parte tratteggiata

ed il funzionamento della Cassa di Compensazione e Garanzia del 16 marzo 1992 (G.U. - Serie generale - n. 73 del 27/3/92 e successive modificazioni ed integrazioni) (di seguito: Disposizioni);

- il Regolamento della Cassa di Compensazione e Garanzia (G.U. - Serie generale - n. 162 dell'11/7/92 e successive modificazioni ed integrazioni) (di seguito: Regolamento Cassa);

- i modelli e le caratteristiche negoziali dei contratti futures e di opzione trattati nel mercato disciplinato dal Decreto Ministeriale e/o attraverso il sistema telematico della Borsa Valori Italiana, tra cui la Deliberazione Consob n. 8509 dell'11 ottobre 1994 (G.U. - Serie Generale - n. 249 del 24/10/1994) (di seguito: Deliberazione);

Art. 2. L'aderente dichiara di accettare tutte le norme ed i modelli citati all'art. 1, sia singolarmente, sia nel loro complesso, impegnandosi a rispettarli unitamente alle loro successive modificazioni ed integrazioni nonché ai futuri modelli e disposizioni relativi ai nuovi contratti uniformi a termine che saranno negoziati sui mercati, senza eccezione alcuna e senza necessità che gli siano comunicati, fermo quanto stabilito al successivo art. 9.

Art. 3. L'aderente dichiara inoltre:

a) di aver stipulato apposito accordo con un aderente generale ai sensi dell'art. 9, comma 1, delle Disposizioni, che si allega in originale;

b) di essere stato ammesso ai mercati telematici per la negoziazione dei contratti uniformi a termine di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991 n. 1, come risulta dalla documentazione allegata.

Art. 4. L'aderente si impegna, in particolare, a rispettare gli obblighi di comunicazione previsti agli artt. 4, comma 6 e 9 delle Disposizioni e agli artt. 5 e 6 del Regolamento Cassa, restando inteso che la mancata ottemperanza agli obblighi relativi può comportare le conseguenze previste dalle Disposizioni e dal Regolamento Cassa.

Art. 5. L'aderente dichiara che la Cassa è estranea rispetto ai propri rapporti contrattuali con l'aderente generale di cui al precedente art. 3, lett. a), derivanti dalle negoziazioni sui mercati e, conseguentemente, conviene con la Cassa che lo stesso non potrà far valere, nei confronti della Cassa medesima, alcuna pretesa derivante dalla propria negoziazione dei contratti sui mercati, ovvero dai rapporti contrattuali instaurati con l'aderente generale ai sensi dell'art. 1 dell'accordo di cui al precedente art. 3, lettera a).

Art. 6. L'aderente si impegna a non far valere nei confronti sia dell'aderente generale sia della Cassa le eventuali cause di invalidità e di inefficacia delle obbligazioni relative alle posizioni contrattuali e alle obbligazioni assunte sui mercati.

Art. 7. L'aderente prende atto e conviene con la Cassa circa le modalità ed i limiti stabiliti nel Regolamento Cassa in ordine ai trasferimenti delle posizioni contrattuali in essere sui conti presso la Cassa stessa, restando inteso che le comunicazione e le eventuali contestazione devono essere effettuate per iscritto, considerandosi in caso contrario come non effettuate.

Art. 8. L'aderente prende atto e conviene in ordine alle procedure di inadempimento gestite dalla Cassa a norma delle Disposizioni.

Art. 9. L'aderente potrà recedere dall'adesione alla Cassa nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dall'art. 7 del Regolamento Cassa restando inteso che il recesso ha, in ogni caso, effetto ad avvenuta sistemazione di tutti le posizioni contrattuali in essere e che la Cassa può, in tali circostanze, stabilire particolari modalità per la sistemazione delle posizioni contrattuali stesse.

Art. 10. L'aderente dichiara di conoscere ed approvare il contenuto dei rapporti contrattuali che la Cassa intrattiene con la S.I.A. S.p.A., Società Interbancaria per l'Automazione con sede in Milano, per la gestione sistemistica ed informatica del sistema di compensazione e garanzia.

Art. 11. L'aderente conviene che la Cassa non è responsabile, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave di cui all'art. 1229 Cod. Civ., per danni diretti o indiretti causati da possibili interruzioni o malfunzionamenti del sistema di negoziazione e di gestione delle posizioni contrattuali, a qualunque causa imputabili e quindi che la Cassa non assume alcuna responsabilità per l'eventuale pregiudizio economico, anche a titolo di mancato guadagno, che possa prodursi per operatività errata, ridotta o assente.

Art. 12. L'aderente elegge domicilio in..
Via ....
ai fini del ricevimento delle comunicazioni della Cassa previste dalle Disposizioni e dal Regolamento Cassa ed a tutti gli effetti dei rapporti fra l'aderente medesimo e la Cassa. Eventuali variazioni saranno comunicate alla Cassa a mezzo raccomandata A.R. ed avranno effetto trascorsi 5 giorni dalla data in cui la comunicazione sia pervenuta alla Cassa medesima.

Art. 13. L'aderente riconosce a tutti i rapporti con la Cassa che discendono dal presente atto e dalla sua accettazione da parte della Cassa si applica la legge italiana anche per quanto riguarda l'interpretazione dell'accordo, le obbligazioni che ne derivano e la loro esecuzione.

Art. 14. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma.

Si allegano [xx]:

p Accordo con un aderente generale (art. 3, lett a)

p Documenti di cui all'art. 3, lettera b)

p

TIMBRO del richiedente l'adesione e
FIRMA del legale rappresentante
oppure FIRMA dell'agente di cambio

...., lì ....

L'aderente approva specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., le clausole di cui ai seguenti articoli:

Art. 2 (Accettazione della normativa e delle sue future modificazioni);
Art. 4 (Decadenza dall'adesione alla Cassa);
Art. 5 (Estraneità della Cassa rispetto ai rapporti con l'aderente generale e alla gestione delle posizioni);
Art. 6 (Rinuncia a far valere, verso la Cassa, cause di invalidità ed inefficacia delle obbligazioni);
Art. 8 (Procedure in caso di inadempimento);

[xx] barrare la *casella* che interessa

Art. 9 (Efficacia del recesso e modalità di sistemazione delle posizioni);
Art. 10 (Conoscenza ed approvazione del rapporto esistente tra la Cassa e la S.I.A.);
Art. 11 (Limitazione di responsabilità della Cassa);
Art. 14 (Foro competente).

TIMBRO del richiedente l'adesione e
FIRMA del legale rappresentante
oppure FIRMA dell'agente di cambio

...., lì ....

Spett. le
CASSA DI COMPENSAZIONE
E GARANZIA S.P.A
Piazza del Popolo, 18
00187 Roma

Accordo tra aderente generale e aderente indiretto[x]

FRA

La/Il ....
(in seguito: **ADERENTE GENERALE**). con sede legale in ....
Via ....
iscritta/o al Tribunale di .... n. ....
capitale sociale L. .... partita IVA ....
in persona di .... nato/a ....
il .... cod. fisc. .... nella qualità di legale rappresentante pro tempore

in qualità di aderente generale alla Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (di seguito: Cassa) relativamente ai mercati per la negoziazione dei contratti uniformi a termine di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 (di seguito: mercati), in forza del rapporto di adesione perfezionato con la comunicazione di accettazione, da parte della Cassa del .... , della domanda di adesione

E

p La/Il ....
(in seguito: **ADERENTE INDIRETTO**) con sede legale in ....
Via ....
iscritta/o al Tribunale di .... n. ....
capitale sociale L. .... partita IVA ....
in persona di .... nato/a ....
il .... cod. fisc. .... nella qualità di legale rappresentante pro tempore

ovvero [xx]

p La/Il sottoscritto ....
(in seguito: **ADERENTE INDIRETTO**) nata/o .... il ....

---

[x] il presente testo contiene i soli elementi essenziali dell'accordo aderente generale/aderente indiretto a cui le parti potranno aggiungere, con separato accordo, ulteriori clausole purché non in contrasto con le presenti

[xx] barrare la *casella* che interessa e compilare la parte tratteggiata

cod. fisc. .... partita IVA ....,
con studio in .... Via ....
.... iscritta/o all'Albo professionale
dell'Ordine degli Agenti di cambio di ....

in qualità di richiedente l'adesione (ovvero di aderente indiretto) alla Cassa relativamente ai mercati per la negoziazione dei contratti uniformi a termine di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991 n. 1.

PREMESSO

che l'ADERENTE GENERALE e l'ADERENTE INDIRETTO dichiarano di ben conoscere le disposizioni che disciplinano i mercati e le relative negoziazioni, inclusi i modelli e le caratteristiche negoziali (di seguito: modelli), rispetto ai quali intendono essere operativi, ed in particolare: il Decreto del Ministro del Tesoro del 24 febbraio 1994 (di seguito: Decreto Ministeriale) e/o il Regolamento Consob approvato con delibera n. 8625 del 2 novembre 1994 (di seguito: Regolamento Consob), le Disposizioni della Consob e della Banca d'Italia concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di Compensazione e Garanzia del 16 marzo 1992 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: Disposizioni), il Regolamento della Cassa di Compensazione e Garanzia (G.U. - Serie generale - n. 162 dell'11/7/1992 e successive modificazioni ed integrazioni) (di seguito: Regolamento Cassa), i modelli e le caratteristiche negoziali dei contratti uniformi a termine futures e di opzione trattati nel mercato disciplinato dal Decreto Ministeriale e/o attraverso il sistema telematico della Borsa Valori Italiana;

che l'ADERENTE GENERALE e l'ADERENTE INDIRETTO dichiarano di voler regolare i propri rapporti in conformità alle disposizioni e ai modelli sopra citati, che sono da intendersi qui integralmente trascritti ed accettati con l'impegno di rispettarli, unitamente alle loro successive modificazioni ed integrazioni nonché ai futuri modelli e disposizioni relativi ai nuovi contratti uniformi a termine che potranno essere negoziati sui mercati, senza eccezione alcuna e senza necessità che gli siano comunicati;

che le parti eventualmente disciplineranno, con separato accordo, altri aspetti inerenti all'oggetto del presente contratto.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1. Tra le parti si conviene che l'ADERENTE GENERALE assumerà automaticamente, nel rispetto dell'art. 10 delle Disposizioni, nei confronti dell'ADERENTE INDIRETTO la stessa posizione contrattuale della controparte con la quale l'ADERENTE INDIRETTO ha contrattato nei mercati, restando quest'ultimo vincolato nei confronti dell'ADERENTE GENERALE per le obbligazioni che ha assunto verso detta controparte.

Art. 2. L'ADERENTE INDIRETTO si impegna a non far valere le eventuali cause di invalidità e di inefficacia delle obbligazioni relative alle operazioni contrattuali assunte sui mercati, nel rispetto dell'art. 10, comma 5, delle Disposizioni.

Art. 3. L'ADERENTE GENERALE e l'ADERENTE INDIRETTO si impegnano a non far reciprocamente valere la compensazione legale nelle ipotesi previste dalle Disposizioni.

Art. 4. L'ADERENTE GENERALE e l'ADERENTE INDIRETTO si impegnano a rispettare la modalità ed i termini per lo scioglimento del presente accordo previsti dall'art. 9 delle Disposizioni e dall'art. 5 del Regolamento Cassa. A tal fine, l'ADERENTE GENERALE dichiara che continuerà a svolgere le funzioni di cui all'art. 6 delle Disposizioni fino alla data in cui il presente accordo avrà effetto e l'ADERENTE INDIRETTO prende atto che, successivamente, non potrà effettuare operazioni contrattuali sui mercati fino al giorno successivo a quello in cui la Cassa avrà ricevuto un nuovo accordo con altro aderente generale in sostituzione del presente contratto.

Art. 5. L'ADERENTE INDIRETTO si impegna a non avvalersi sui mercati di altro ADERENTE GENERALE.

Art. 6. Le parti dichiarano che nessuna clausola del presente contratto, né dell'eventuale accordo citato in premessa, è stata redatta né intesa quale deroga alle responsabilità che incombono alle parti stesse, ed in particolare in capo all'ADERENTE GENERALE secondo quanto previsto nel Decreto Ministeriale e/o Regolamento Consob, nelle Disposizioni, nel Regolamento Cassa, nei modelli e caratteristiche negoziali dei contratti futures e di opzione trattati nel mercato disciplinato dal Decreto Ministeriale e/o attraverso il sistema telematico della Borsa Valori Italiana che in ogni caso prevalgono sul presente accordo.

TIMBRO dell' ADERENTE GENERALE e
FIRMA del legale rappresentante

TIMBRO dell'ADERENTE INDIRETTO e
FIRMA del legale rappresentante
oppure FIRMA dell'agente di cambio

...., lì ....

94A7988

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 dicembre 1994

Dollaro USA	1648,14
ECU	1998,70
Marco tedesco	1048,97
Franco francese	304,11
Lira sterlina	2573,08
Fiorino olandese	937,08
Franco belga	51,030
Peseta spagnola	12,457
Corona danese	267,19
Lira irlandese	2543,57
Dracma greca	6,788
Escudo portoghese	10,210
Dollaro canadese	1182,90
Yen giapponese	16,445
Franco svizzero	1239,67
Scellino austriaco	149,06
Corona norvegese	240,24
Corona svedese	219,18
Marco finlandese	338,43
Dollaro australiano	1280,60

94A8144

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Isole Tremiti

La giunta della regione Puglia con atto n. 7546 dell'8 novembre 1994 esecutiva a norma di legge, ha approvato definitivamente ai sensi della legge regionale n. 56/80 il piano regolatore generale e regolamento edilizio adottato dal comune di Isole Tremiti con delibera del commissario *ad acta* n. 78/88 e n. 1/94.

94A8056

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Gioia del Colle, Monopoli, Santeramo in Colle e Ostuni

La giunta della regione Puglia con delibera n. 2656 del 9 maggio 1994 esecutiva a norma di legge, ha approvato con prescrizioni la variante al piano regolatore generale del comune di Gioia del Colle (Bari), relativa alle opere stradali della tangenziale dell'abitato dello stesso comune, strada statale n. 100 Bari-Taranto.

La giunta della regione Puglia con atto n. 6685 dell'11 ottobre 1994, esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Monopoli (Bari), predisposta per interventi di edilizia economica e popolare, di cui alla delibera di C.C. n. 487/90.

La giunta della regione Puglia con atto n. 6686 dell'11 ottobre 1994, esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Santeramo in Colle (Bari), concernente la costruzione dell'Istituto tecnico commerciale di quindici aule.

La giunta della regione Puglia con atto n. 6687 dell'11 ottobre 1994, esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Ostuni (Brindisi), concernente l'ampliamento della chiesa «Immacolata Concezione», in località Pilone-Gravinella.

94A8057

REGIONE UMBRIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 787 del 4 novembre 1994 la Panna S.p.a., con sede in Firenze, Lungarno A. Vespucci n. 68 e stabilimento in Orvieto (Terni), località Fontanelle di Bardano, è stata autorizzata a produrre ed a mettere in vendita l'acqua minerale naturale «Sorgente Tione», sia nel tipo liscia che addizionata di anidride carbonica, in contenitori della capacità di litri 0,25, 0,33, 0,50, 0,75, 1,0, 1,5 e 2,0 prodotti mediante soffiaggio di preforme costituite dai seguenti polimeri: PET «Starlight» della Aussupol S.p.a. e «Melinar pura» della I.C.I. Italia S.p.a.

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 818 del 17 novembre 1994 la Sangemini S.p.a., con sede in Roma, via Fiume Giallo n. 3 e stabilimento in San Gemini (Terni), è stata autorizzata a produrre ed a mettere in vendita le acque minerali naturali denominate «Sangemini» e «Antiche sorgenti umbre - Fabia», nel tipo liscia e addizionata di anidride carbonica, in contenitori della capacità di cl. 25, 50, 75, 100, 150 e 200 prodotti mediante il soffiaggio di preforme costituite dai seguenti polimeri: «Bripet 1000 BST» della Brilen Soc. an., «Starlight» della Aussupol S.p.a. «Lighter L19A» dell'Inca International S.p.a. «Caripak P82» della Shell Italia S.p.a., «Melinar Pura» della I.C.I. Italia S.p.a., «Arnite D.O. 2300» della Akzo Plastics S.p.a., «Kodapak 9921W» della Eastman Koadak S.p.a.

94A8058

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si

comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università della Tuscia di Viterbo è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

istituzioni di diritto pubblico.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/93, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A8075

TERZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 nonché dei decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 si comunica che presso questa Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i raggruppamenti scientifico-disciplinari sottospecificati alla cui copertura il comitato ordinatore per la costituzione della facoltà di scienze politiche intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

PRIMA FASCIA:

raggruppamento scientifico disciplinare - M04X «Storia contemporanea» comprendente la disciplina Storia contemporanea;

raggruppamento scientifico disciplinare N09X «Istituzioni di diritto pubblico» comprendente la disciplina Istituzioni di diritto pubblico;

raggruppamento disciplinare M02A «Storia moderna» comprendente la disciplina Storia moderna;

raggruppamento disciplinare N01X «Diritto privato» comprendente la disciplina Istituzioni di diritto privato;

raggruppamento disciplinare P01A «Economia politica» comprendente la disciplina Economia politica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, piazzale Aldo Moro, 2, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A8059

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 nonché dei decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 si comunica che presso questa Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i raggruppamenti scientifico-disciplinari sottospecificati alla cui copertura il comitato ordinatore per la costituzione della facoltà di scienze politiche intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

SECONDA FASCIA:

raggruppamento scientifico disciplinare - Q01B «Storia delle dottrine politiche» comprendente la disciplina Storia delle dottrine politiche;

raggruppamento scientifico disciplinare S01A «Statistica» comprendente la disciplina Statistica;

raggruppamento disciplinare Q05A «Sociologia generale» comprendente la disciplina Sociologia;

raggruppamento disciplinare L19B «Linguistica tedesca» comprendente la disciplina Lingua tedesca;

raggruppamento disciplinare L18C «Linguistica inglese» comprendente la disciplina Lingua inglese;

raggruppamento disciplinare L16B «Linguistica francese» comprendente la disciplina Lingua francese;

raggruppamento disciplinare N11X «Diritto pubblico comparato» comprendente la disciplina Diritto costituzionale italiano e comparato.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, piazzale Aldo Moro, 2, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A8060

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 6 agosto 1994 concernente: «Esonero di alcune specialità medicinali dall'obbligo di vendita su prescrizione medica». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 17 agosto 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 15, quarta colonna, sotto la voce: «N.A.I.C.», in corrispondenza della specialità medicinale Flectadol, dove è indicato *«022620114»* leggasi *«022620088»*.

94A8118

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugho, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI LAZ-ZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

Segue: **LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**357.000**
- semestrale	L.	**195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**65.500**
- semestrale	L.	**46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**200.000**
- semestrale	L.	**109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**65.000**
- semestrale	L.	**45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**199.500**
- semestrale	L.	**108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**687.000**
- semestrale	L.	**379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189